

CDLXVII.

TORNATA DI SABATO 15 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Atti vari	Pag. 21036
«Codice di procedura penale. (Seguito e fine della discussione del disegno di legge)	20994
BERTOLINI	21035
CANNAVINA	21035
CORIS	21035
COTTAFAVI	21035
DELLO SBARBA	21035
DI STEFANO	21035
FINOCCHIARO-APRILE, ministro	21032-34
FULCI	21035
GIACOBONE	21035
GRIPPO, presidente della Commissione	21033
MEDA	21035
MERLANI	21035
PRESIDENTE	21032
QUEIROLO	21035
SIMONCELLI	21035
STOPPATO, relatore	20994
VACCARO	21035
«Commemorazione del senatore Ambrogio Doria	20970
CARCASSI	20970
CAVAGNARI	20970
FALCIONI, sottosegretario di Stato	20970
PRESIDENTE	20970
«Disegni di legge (Approvazione):	
Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dell'ospedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della regia Università di Pisa	20981
Pozzo, della Giunta generale del bilancio	20981
Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali	20993
Convenzione per l'assetto edilizio della regia Università di Genova (Discussione)	20983
CAVAGNARI	20983-85-88
MURATORI, relatore	20988
Pozzo, della Giunta generale del bilancio	20983-87
Erogazione delle somme offerte dalla nazione per l'incremento della flotta aerea	20988
COTTAFAVI, relatore	20992
MONTÙ	20989-93
QUEIROLO	20991
SPINGARDI, ministro	20992

Interrogazioni:

Catasto in provincia di Reggio Calabria (NUNZIANTE):	
CIMATI, sottosegretario di Stato (R. S.)	20971
Distretto della Corte di appello di Milano (provvedimenti):	
GALLINI, sottosegretario di Stato	20971-72
RONCHETTI	20972
Divieto d'importazione di fiori italiani in Francia:	
CAPALDO, sottosegretario di Stato	20973
DI SCALEA, sottosegretario di Stato	20974
MARSAGLIA	20974
Operai italiani in Montreux:	
BELTRAMI	20975
DI SCALEA, sottosegretario di Stato	20975
Castelcapuano:	
DENTICE	20976
GALLINI, sottosegretario di Stato	20976
Farmacisti della regia marina:	
BERGAMASCO, sottosegretario di Stato	20977
DENTICE	20978
PAVIA, sottosegretario di Stato	20977-78
Completamento delle opere a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana:	
DE SETA, sottosegretario di Stato	20978
FALCIONI, sottosegretario di Stato	20979
GALLINI, sottosegretario di Stato	20979
GUARRACINO	20979

Mozione (Lettura):

Espropriazioni per pubblica utilità (CAVAGNARI)	21037-38
---	----------

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari	20994, 21038-39
Comitato segreto	21036

Proposta di legge (Lettura):

Pensione agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri (DI SALUZZO)	20971
---	-------

Relazioni (Presentazione):

Bilancio interno della Camera (PODESTÀ, VISOCCHI)	21035
Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Gaeta e di Fondi (CANTARANO)	21036
Pensioni privilegiate di guerra (E. GIOVANNELLI)	21036
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea (SQUITTI)	21036

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea (SQUITTI)	Pag. 21036
Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione (FALLETTI)	21036
Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per la emigrazione (Id.)	21036
Organico degli istituti di belle arti e di musica (MURATORI)	21036
Provvedimenti per il personale di servizio nelle amministrazioni centrali (CACPINNA)	21036
Istituzione di un convitto nazionale femminile in Roma (ABIGNENTE, CALLAINI)	21036
Convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione pubblica e il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del convitto nazionale maschile « Vittorio Emanuele III (Id.)	21036
Provvedimenti per la regia stazione di granicoltura in Rieti (ABIGNENTE, CAMERA)	21036
Maggiore assegnazione per vincite al lotto (IDEM)	21036
Vendita del locale delle regie scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato (ABIGNENTE, SAPORITO)	21036
Liquidazione di debiti e crediti dell'amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (Id., SAPORITO)	21036
Autorizzazione del Governo del Re per la istituzione del Ministero delle Colonie (ABIGNENTE)	21036
Riforme nel servizio postale (BERTOLINI)	21036
Sospensione della seduta	21017

La seduta comincia alle 14.10.

BASLINI, segretario, legge il processo verbale della tornata pomeridiana precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Maraini, di giorni 4; Gesualdo Libertini, di 5; Gazelli, di 10; Danieli, di 8; De Tilla, di 4. (Sono conceduti).

Commemorazione del senatore Ambrogio Doria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Carcassi. Ne ha facoltà.

CARCASSI. Ieri a Genova, nella tarda età di ottantasei anni, è morto il senatore Ambrogio Doria.

Consenta la Camera che io, suo concittadino, anche a nome dei colleghi della Li-

guria, mandi alla salma del cittadino operoso e zelante del bene pubblico, che fu valoroso soldato delle guerre della indipendenza, il saluto reverente della Camera e che interprete dei vostri sentimenti, esprima al collega nostro diletto Giorgio Doria tutta la simpatia e la condoglianza colla quale partecipiamo al grande dolore che colpisce il suo cuore di figlio. E certo della vostra adesione, propongo che la Presidenza comunichi al collega questi nostri vivissimi sentimenti. (Vivissime approvazioni).

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunziate dall'onorevole collega Carcassi in memoria del senatore Doria; che, come egli ben disse, rivolse tutte le forti energie al bene del paese tanto sui campi di battaglia come nelle assemblee politiche. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi associo alle parole del collega Carcassi e del Governo per ricordare la grave perdita fatta dalla città di Genova e da tutto il Paese.

Il senatore Doria fu esempio di virtù cittadine, sia nella civica amministrazione, che sui campi di battaglia.

Lo ricordo specialmente perchè ebbi l'onore di essergli collega per molti anni nel Consiglio provinciale di Genova, nel quale dalla stima e dall'affetto dei colleghi fu eletto alla carica, da lui nobilmente e competentemente tenuta per molti anni, di presidente della Deputazione provinciale.

Associandomi al lutto di Genova, che trova eco in tutto il Paese, mi associo anche alla proposta dell'onorevole Carcassi perchè siano mandate le condoglianze della Camera alla città di Genova e al caro nostro collega, colpito da sì grave sventura. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Mi associo ai sentimenti espressi ed alle proposte fatte per onorare la memoria del senatore Ambrogio Doria.

Avverto però che mi son fatto già interprete dei sentimenti della Camera; sapendo che essa, senza distinzione tra deputati e senatori, volle sempre esprimere i suoi sensi di condoglianza per la perdita di cittadini benemeriti.

E perciò, non appena ieri fui avvertito della morte del senatore Doria, mi detti premura di mandare le condoglianze della

Camera alla famiglia, ed in ispecial modo al nostro collega Giorgio Doria, figlio del Pestinto. (*Vivissime approvazioni*).

Metto a partito la proposta dell'onorevole Carcassi.

(*È approvata*).

Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dei deputati Di Saluzzo e Miari.

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 183, viene aggiunto il seguente comma:

« d) cinque anni antecedenti al conseguimento della laurea d'ingegneria agli ufficiali del Genio provenienti per concorso dagli ingegneri laureati ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Nunziante « per sapere se intenda affrettare i lavori per il nuovo catasto in provincia di Reggio di Calabria ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Le operazioni del nuovo catasto a Reggio di Calabria vennero iniziate nel 1904 ed avevano già raggiunto un notevole sviluppo allorchè, il 28 dicembre 1908, avvennero le terribili scosse di terremoto che produssero ingenti danni in quasi tutti i comuni di quella provincia.

« Per effetto del disastro molti degli atti già formati e molti registri di campagna vennero travolti e parte danneggiati e smarriti, così che fu duopo sospendere tutte le operazioni e ritirare i tecnici che vi erano addetti.

« Nella primavera del 1910 la Direzione generale del catasto, nell'intento di riprendere i lavori lasciati in sospenso, diede disposizioni all'Ufficio compartimentale di Napoli perchè venissero destinate in provincia di Reggio alcune squadre allo scopo di eseguire una generale revisione dei punti e dei segnali trigonometrici che avrebbero dovuto

poi servire di appoggio e di collegamento ai rilievi; operazione resa necessaria dagli spostamenti e dalle distruzioni avvenute.

« Ma quell'Ufficio, dopo avere visitate diverse località, ebbe a riferire che era ancor vivo fra quelle popolazioni il disagio ed il ricordo dei patimenti sofferti, che tornava assai difficile ottenere il necessario concorso degli enti locali; aggiungeva che i comuni incontravano enormi difficoltà a provvedere i locali occorrenti agli uffici e che era quasi impossibile trovare per gli operatori conveniente ricovero.

« Concludeva esprimendo l'avviso che fosse opportuno rimandare ancora la ripresa delle operazioni.

« Per tali condizioni e perchè la provincia, la quale aveva già altra volta riconosciute le difficoltà suaccennate e la convenienza di rimettere a tempo migliore la ripresa dei lavori, non ebbe a fare in nessuna circostanza alcuna pressione od invito, la Direzione generale del catasto ritenne conveniente di aderire alla proposta dell'ufficio di Napoli. Intanto il personale tecnico, per necessità di servizio, dovette essere destinato in altre provincie del Mezzogiorno ove era più sentito il bisogno dell'opera sua; ed ora in quelle provincie le operazioni hanno raggiunto uno stadio tale che il rallentarle provocherebbe vivaci proteste dagli enti interessati e dai possessori.

« Pertanto, nel momento attuale, non è possibile la ripresa delle operazioni catastali in provincia di Reggio Calabria, ma ciò potrà effettuarsi ad una data assai prossima, appena cioè si abbia personale tecnico disponibile; il che avverrà verosimilmente nella ventura campagna catastale del 1913 e possibilmente anche prima.

« Il sottosegretario di Stato

« CIMATI ».

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti*. A norma dell'articolo 118 del regolamento, prego la Camera di voler consentire che io risponda subito all'interrogazione presentata ieri dall'onorevole Ronchetti insieme con altri deputati.

PRESIDENTE. Sta bene. L'interrogazione degli onorevoli Ronchetti, Giacinto Gallina, Pozzi, Della Porta, Bizzozero e Meda al ministro di grazia e giustizia e dei

culti, dice: « per sapere — convinti che al disagio eccezionale nel quale versa il distretto della Corte d'appello di Milano, deve provvedersi coll'applicazione temporanea di tutti i magistrati d'appello, di tribunale e di pretura, dei quali il ministro dispone, in attesa di generali provvidenze legislative — se intenda di accogliere l'invito a prender subito almeno quel provvedimento ».

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti*. Ieri non potei, come avrei voluto, rispondere con maggiori particolari all'onorevole Beltrami, perchè non ero ancora in condizioni di farlo. Ma oggi posso dire all'onorevole Ronchetti, il quale in sostanza interroga sullo stesso argomento, che il guardasigilli, in seguito agli affidamenti dati fin da quando si discusse il bilancio, in conformità anche alle diverse risposte da me date in sede d'interrogazione, ha provveduto come meglio ha potuto, al disagio dell'amministrazione della giustizia di Milano, e precisamente applicando in via provvisoria tre consiglieri alla Corte d'appello, sette giudici, oltre a due giudici aggiunti, al Tribunale. Inoltre con decreto reale del 13 corrente, agli undici vice-pretori di carriera residenti a Milano, i quali avevano la giurisdizione semi-piena, cioè non potevano fare che le istruttorie, è stata concessa la giurisdizione piena, sicchè potranno tener udienza e decidere le cause in luogo dei vice-pretori, che restano così sollevati; si provvederà inoltre a sollevare questi vice-pretori promossi a giudici, inviando in loro vece degli uditori.

Questi sono i provvedimenti che il Governo, facendo ogni possibile sforzo, ha potuto prendere nell'interesse della città di Milano. E il Governo spera che quella grande e patriottica città saprà apprezzarli come conviene e si terrà soddisfatta.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RONCHETTI. A nome anche degli altri colleghi che hanno firmato la mia interrogazione, prendo atto delle dichiarazioni del Governo, tanto più che non si tratta di promesse generiche ma specifiche, anzi di fatti che devono avvenire immediatamente. Il Governo comprende però che noi prendiamo atto di un provvedimento temporaneo, ma insistendo nell'affermare che il disagio di Milano richiede ben altri rimedi.

Mi guarderò bene dal tediare la Camera prolungando questa mia risposta, col riportare molti dati già sottoposti all'attenzione

del Governo. Ma qualche notizia di recente rilevata non so trattenermi dall'indicare.

Per citare un solo fatto che rivela tutto il disagio del tribunale accennerò a questo.

Il 12 di giugno il tribunale di Milano aveva tante iscrizioni a ruolo quante, in una annata, non ne hanno i principali tribunali del Regno. Il 10 di questo mese, alla sola prima sezione del tribunale, erano chiamate 220 cause, delle quali non si sono potute discutere che quindici o venti. E discutere per modo di dire, perchè la discussione per molte si limitò alla lettura delle relative conclusioni!

Non parliamo del disagio delle preture. È una situazione indescrivibile. Si fanno rinvii a date inverosimili, non richiesti dagli avvocati, ma ordinati dallo stesso magistrato, per un sentimento di dignità, perchè comprende che in un termine minore non sarebbe possibile in alcun modo di trattarle.

Ancor più caratteristico è il lungo tempo che occorre per esperire le prove. Nel momento che parliamo, dinanzi alle preture, ci sono parecchie prove che furono rimandate a settembre e qualcheduna temo anche ad ottobre, per la materiale impossibilità di potere attendere ad esse.

Quanto alla pretura urbana, pronunzia ben dodicimila sentenze all'anno; ma data la pochezza del personale, ciò vuol dire che molte di queste sentenze devono essere fatte a macchina.

Non parlo poi dei disagi nei quali vivono le cancellerie; ma speriamo che, registrate le nuove disposizioni relative a questo ramo importantissimo del servizio delle cancellerie, il servizio procederà regolarmente.

Questa è la situazione.

Non voglio dilungarmi più oltre, perchè tutti questi gravissimi inconvenienti devono essere noti al Governo. Epperò, prendendo atto dei provvedimenti temporanei, come dicemmo, invitiamo il Governo a presentare al più presto provvedimenti definitivi.

Ben sappiamo che il ministro guardasigilli oggi non può fare molto di più di quello che dichiara di fare: è nostro dovere di riconoscerlo, e lo riconosciamo.

Ma, intendiamoci, il provvedimento temporaneo è per noi un pegno, un affidamento per maggiori, adeguate, soddisfacenti misure quali sono reclamate da una cospicua città quale è la città di Milano.

Interpretandola in questo modo e tenendo conto delle condizioni nelle quali si trova il ministro colle leggi esistenti, noi speriamo

che la risposta data dal Governo alla nostra interrogazione varrà ad ispirare ai nostri valorosi colleghi di Milano, la tranquillità e la fiducia.

Ad assumere un contegno minaccioso, non furono già ispirati da un sentimento di inconcepibile interesse personale, ma dal fervido proposito di tutelare gli interessi dei cittadini affidati alle loro cure, gli alti interessi di quella giustizia che è la suprema necessità di un popolo. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. La prima interrogazione inserita nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Marsaglia, ai ministri di agricoltura, industria e commercio e degli affari esteri, « sui decreti 10 gennaio e 30 aprile ultimo scorso del Governo francese, con cui si vietano il transito e l'introduzione in Francia delle piante legnose e dei fiori recisi italiani. Poichè pare omai svanita la speranza di ottenere l'immediata revoca di tali decreti, chiede che sia stabilita la reciprocità di trattamento contro l'importazione di fiori e piante francesi in Italia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura ha facoltà di rispondere.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. L'interrogazione dell'onorevole Marsaglia verte sopra un importante argomento, che già formò oggetto di due precedenti interrogazioni da parte degli onorevoli Canepa e Nuvoloni, alle quali dal collega degli affari esteri e da me fu a suo tempo data risposta.

Il Governo della Repubblica francese, avvalendosi della facoltà che deriva dall'articolo 81 della legge 21 giugno 1898 (Codice rurale, libro terzo, capitolo quarto), nell'intento di impedire l'introduzione e diffusione della cocciniglia del gelso, la *diaspis pentagona*, nel territorio francese, credette con decreto del 10 gennaio 1912 vietare la introduzione e il transito delle piante vive, dei fiori recisi e delle corolle di fiori, escluse soltanto le viti e le piante resinose.

Di questo provvedimento si occupò subito il Ministero di agricoltura, e non soltanto per il danno che ne derivava agli agricoltori ed all'economia nazionale, ma anche per la causale, che era messa a base di questo decreto, in quanto che si accennava ad una malattia, quasi che questa malattia fosse speciale per l'Italia e non si dovesse ritenere disgraziatamente ora diffusa in tutti i paesi, anche in Francia, in Austria ed in Germania.

Mad'altra parte il Ministero di agricoltura pensava che non tutte le specie di

piante possono introdurre questa malattia e poi fortunatamente, per opera di un nostro studioso, si è trovato il rimedio alla malattia stessa, la prospaltella, la quale è stata ufficialmente adottata come rimedio nell'Austria e nella Germania.

Allora non mancò di fare le pratiche opportune presso il Governo francese a mezzo del Ministero degli esteri, ed i primi tentativi ebbero un risultato in parte favorevole, perchè il Governo della Repubblica cominciò a sospendere la parte del decreto 10 gennaio 1912 che si riferiva alla introduzione dei fiori recisi in Francia: e fu poi nominato con decreto presidenziale un comitato per studiare quali altri provvedimenti si dovessero prendere per modificare il decreto medesimo.

Il risultato di questi studi fu che con decreto non del 30 aprile, come si dice nell'interrogazione dell'onorevole Marsaglia, ma del 19 aprile, il Governo della Repubblica francese modificò il precedente decreto del 10 gennaio in questo senso: che si impediva l'introduzione dei fiori recisi unicamente dal marzo al novembre.

Sorse allora il dubbio se con questo decreto fosse compatibile e potesse coesistere l'altro decreto del 10 gennaio 1912, ed allora continuarono le pratiche diplomatiche tra il nostro Governo e quello francese. E le ultime risposte che sono pervenute al Ministero degli esteri e che il mio collega mi ha in questo momento cortesemente comunicato, sono che in sostanza il decreto del 10 gennaio si deve intendere annullato e revocato dal decreto del 19 aprile, che è il solo che rimane in vigore, e per effetto del quale rimane proibita l'importazione dei fiori dal marzo al novembre.

Dunque resterebbe concessa l'importazione di ogni altra specie di piante, come l'importazione di corolle di fiori, in qualsiasi stagione, limitato il divieto all'importazione di fiori freschi dal marzo al novembre.

Stando così le cose, domanda l'onorevole Marsaglia quali siano i provvedimenti che intende prendere il Ministero di agricoltura e se intende stabilire una reciprocità di trattamento contro l'importazione di fiori e piante francesi in Italia. Dirò all'onorevole Marsaglia che, avendo appena in questo momento conosciuto quali siano le determinazioni del Governo francese, mi riservo di fare studiare quali conseguenze ne possano derivare all'agricoltura ed alla economia nazionale. E stia sicuro l'onorevole Marsa-

glia che i provvedimenti che sarà per prendere il Governo, saranno ispirati all'intendimento di evitare che i nostri connazionali sieno danneggiati in questa importante industria.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Io mi unisco alla risposta data dal collega di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole Marsaglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MARSAGLIA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato onorevole Capaldo della premura che si è preso nel rispondermi su questa importante questione. E ringrazio, tanto l'onorevole Di Scalea, quanto l'ambasciatore onorevole Tittoni, dell'interessamento vivissimo che si sono presi per alleviare i danni del decreto 19 aprile.

Riconosco le difficoltà grandissime che si incontrano nel trattare questioni internazionali. E mi dispiace di dover incomodare sempre il Ministero degli affari esteri per importanti questioni di questo genere, su cui mi riservo di presentare ancora altre interrogazioni...

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. È nostro dovere.

MARSAGLIA. .. come quella della Cuneo-Ventimiglia Nizza e per la fermata dei treni alla stazione di Lette, per cui il Ministero ha fatto tutto il possibile finora, senza però riuscire ad alcuna soddisfazione. E quindi in vista di tutte queste difficoltà trovo il risultato ottenuto abbastanza soddisfacente.

Ed io li ringrazio di cuore, anche a nome dei floricultori italiani.

Però non posso dichiararmi completamente soddisfatto e mi permetto di fare qualche osservazione.

Lasciare il decreto 19 aprile, non mi sembra regolare, o almeno esso fu dal Governo francese finora interpretato male, poichè non hanno lasciato entrare le corolle dei fiori in Francia da aprile finora.

Quindi il decreto 19 aprile non mi convince.

CAPALDO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Per la parte che riflette la importazione dei fiori, non per quello che riguarda le corolle dei fiori.

MARSAGLIA. Dunque le corolle potrebbero entrare in Francia.

Osservo però che le corolle in questi quarantacinque giorni non si lasceranno passare; ed, oramai, alla fine di giugno, la esportazione delle corolle è ultimata.

Quindi spero che questo provvedimento non sia solo di occasione, perchè adesso non ce n'è più bisogno, ma sia bene stabilito anche per l'anno venturo, così da non avere più alcuna sorpresa, in modo che queste corolle di fiori potranno sempre entrare in Francia.

Ma tuttavia ciò è qualche cosa, perchè le corolle dei fiori rappresentano circa mezzo milione per l'Italia, per quanto riguarda la esportazione.

Resta ancora il divieto dei fiori recisi, e questo divieto mi pare che sia dannoso, perchè tocca e paralizza l'esportazione di uno dei rami più importanti dei nostri prodotti.

È vero che dal 1° novembre possono entrare questi fiori recisi, ma è anche vero che l'Italia ha, in questo periodo di tempo di esclusione, mesi in cui potrebbe avere un forte guadagno nell'esportazione di questi fiori.

Ho sott'occhio la relazione del Ministero francese, dalla quale risulta che sulle ottocentotto tonnellate di fiori che vanno in Francia trecento provengono precisamente dalla Liguria.

Ora questo divieto di introduzione in Francia naturalmente leva una buona parte di guadagno in quella regione; quindi il danno è ancora abbastanza grande.

È noto ancora che da novembre a marzo è precisamente l'epoca in cui la Francia ha assolutamente bisogno dei nostri fiori.

Ed è precisato che metà dell'esportazione francese per l'Austria, per la Germania e per l'Inghilterra è presa precisamente dall'Italia.

Quindi si comprende perchè più facilmente per quei mesi abbia abrogato il decreto.

Il decreto 10 gennaio è stato abrogato in tre giorni e non in quaranta e più, come abbiamo aspettato adesso. Perchè precisamente vi furono trentadue associazioni francesi che protestarono presso il Ministero e lo fecero abrogare per necessità assolute di esportazione.

Dico solo questo, per mettere in chiaro le cose, come sono realmente.

Pertanto mi dichiaro in parte soddisfatto; però, poichè l'onorevole sottosegretario Capaldo, ha detto che avrebbe studiato la questione, così ritengo che egli verrà nella con-

clusione, essere necessario d'insistere perchè sia revocato questo decreto per l'altra parte dell'anno. Il che non porterà nessun danno alla Francia.

Questa *diaspis* è ormai in Italia dal 1885; e l'onorevole sottosegretario ha accennato che è pronto il rimedio perchè questo malanno non possa arrecare danni. D'altra parte, non sono sicuro che in Francia la *diaspis* non ci sia; credo, anzi, che ci sia. Quindi, la Francia che cosa ha da temere?

Credo che, se il Ministero insisterà, potrà ottenere la revoca del decreto per tutto l'anno anche per ciò che concerne i fiori recisi; e così impedirà che i nostri floricultori abbiano a soffrire danni nel commercio dei loro prodotti.

È da notare che simili divieti giungono improvvisamente; se essi fossero conosciuti in precedenza, e se s'imponesse magari il decreto di reciprocità, i floricultori provvederebbero diversamente, smerciando i loro prodotti in Inghilterra, in Russia ed in Germania; mentre, invece, impedendosi improvvisamente l'esportazione dei fiori italiani, essi si trovano nell'impossibilità di porre riparo al danno.

Ringrazio nuovamente gli onorevoli sottosegretari per le vive premure che si sono prese per ciò che concerne così importante questione, e confido che vorranno tutelare gli interessi dei floricultori.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Beltrami al ministro degli affari esteri, « per sapere quali provvedimenti intenda adottare, perchè non si ripeta il caso toccato, anche di recente, ad una quarantina di operai italiani a Montreux; i quali dopo un mese dacchè spedirono il passaporto al Consolato di Ginevra per il rinnovo, non avendolo ricevuto, furono multati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

DI SCALEA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La rapidità con cui le interrogazioni, appena presentate, vengono iscritte nell'ordine del giorno, impedisce spesso d'avere tutti gli elementi che occorrono per dare una risposta adeguata; tanto più che, la massima parte delle volte, codesti elementi si debbono desumere da uffici lontani. Ad ogni modo, credo che l'onorevole Beltrami, anzichè rinviare quest'interrogazione, si contenterà d'una mia semplice dichiarazione.

Ho chiesto informazioni sul fatto deplorabile (se è avvenuto) che è stato denunziato da lui alla Camera; se il fatto risulterà vero, egli può esser certo che richiamerò quel Consolato all'adempimento del proprio dovere, affinchè la sua inerzia non venga a danneggiare gli interessi degli operai italiani che si trovano nel territorio svizzero.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELTRAMI. Sono lieto del tono della risposta datami (*ilarità*) dall'onorevole sottosegretario, il quale, mentre nulla può fare ora, per mancanza di notizie, col suo tono energico m'affida che si provvederà a rimuovere per l'innanzi simili gravi inconvenienti e a proposito, intanto, d'avere egli telegrafato e di non avere ancora ricevuto risposta, osservo che, se il Consolato non ha trovato tempo e modo di rispondere al Governo, si ha precisamente in ciò la riprova del come si risponde ai poveri operai! Da parte mia, ho qui le ricevute delle multe pagate dai nostri connazionali a Montreux.

Potreste dire, per cavillare, che esse non sono munite di marca da bollo; ma si tratta di ricevute rilasciate in Svizzera, dove — fortunati i contribuenti! — gli interessi pubblici e privati hanno il regolare loro corso senza bisogno di tante marche da bollo e di carta bollata!

Da queste ricevute risulta in modo palese che quegli operai hanno dovuto pagare alle autorità di pubblica sicurezza di Montreux la multa di lire tre ciascuno. Ho poi la lettera accompagnatoria in cui si danno tutti i particolari del grave inconveniente del disservizio consolare.

Prego pertanto il Governo di prendere provvedimenti su questo fatto e sopra un altro che posso accennare: quello sulla mancata trasmissione al paese degli emigranti dell'atto di nascita dei loro figli all'estero...

PRESIDENTE. Ma questo non è argomento della sua interrogazione! Presenti un'altra interrogazione.

BELTRAMI. Sta bene! Ne presenterò un'altra, per dare altra prova del disservizio consolare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Toyini, ai ministri del tesoro e delle poste e telegrafi, « per conoscere se, di fronte alle sempre più numerose e giustificate domande di uffici e servizi telegrafici e postali; e, data la conclamata insufficienza del bilancio delle poste e telegrafi; il Governo non ritenga opportuno di pre-

sentare sollecitamente un provvedimento legislativo, che (in analogia a quanto si fa per le costruzioni telefoniche) autorizzi l'Amministrazione delle poste e telegrafi a costituire nuovi uffici o servizi postali e telegrafici là dove i comuni e gli enti interessati sono disposti ad anticipare allo Stato i fondi a ciò necessari ».

Non essendo presentel'onorevole Tovini, s'intende che l'abbia ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Dentice, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « per conoscere se e come intenda provvedere alle spese necessarie di ordinaria manutenzione e di conservazione dello storico edificio di Castelcapuano, adibito a degna sede del Palazzo di Giustizia del maggiore centro giudiziario d'Italia, ad evitare che il continuato abbandono costringa a spese straordinarie più gravi; e se non creda opportuno di designare un ente, al quale affidarne la vigile cura ».

L'onorevole sottosegretario per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti*. L'interrogazione dell'onorevole Dentice mi ha un po' sorpreso, perchè io non ho mai avvertito, specialmente in questi ultimi anni, che vi sia stato un abbandono, tanto meno un continuato abbandono, del vetusto palazzo di Castelcapuano, nel quale si sono spesi recentemente due milioni e mezzo per riparazioni e si usano tutte le cure che si debbono usare per quel grandioso edificio con i fondi destinati, in proposito, nel capitolo relativo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, fondi che non sono stati mai negati ogni volta che sono stati richiesti dai capi competenti; quindi questa specie d'impressione, dirò così, del collega Dentice che vi sia un abbandono di quella monumentale sede giudiziaria, non corrisponde alle cognizioni di fatto che posseggo io.

Potrei dirgli inoltre che l'ispettore generale del Ministero di grazia e giustizia, il commendatore Antonini, recatosi in questi giorni a Napoli per quelle vertenze che riguardano certi decreti di grazia; ha riferito che i locali del palazzo, specialmente per opera di un distinto funzionario, rispecchiano ora l'esattezza del funzionamento di quel tribunale, tanto che ha detto: oggi il tribunale, la cancelleria, nei locali di Castelcapuano possono essere portati ad esempio per qualunque altra città.

Io quindi, ripeto, resto un po' sorpreso; ad ogni modo, non potrei accettare l'ordine

d'idee del collega Dentice che accenna ad un istituto da crearsi, ad un'autorità speciale cui affidare la cura di Castelcapuano: io non credo che il Governo possa entrare in quest'ordine d'idee, perchè non ne sente il bisogno e perchè meglio di quello che può fare il Governo, nessuno istituto potrebbe fare.

Spero che l'onorevole Dentice si dichiarerà soddisfatto o quanto meno spiegherà meglio il suo concetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DENTICE. Mi dispiace che la sua risposta, onorevole sottosegretario di Stato, debba confermare la mia convinzione che cioè l'edificio di Castelcapuano, appunto perchè storico e destinato a sede del primo centro giudiziario del Regno non è tenuto dal Governo in debita considerazione; perchè dal suo discorso ho potuto rilevare una certa confusione tra le spese straordinarie di rinnovazione, di aumento dei locali, di ampliamento dell'intero palazzo, e quelle per la manutenzione e la conservazione dell'edificio, mentre, come sa benissimo l'onorevole sottosegretario di Stato, si tratta di cose assolutamente distinte fra loro.

Inoltre certo si è che alla manutenzione e alla conservazione di Castelcapuano nessuna amministrazione pubblica provvede: non vi provvede nè il Genio civile, nè l'Ufficio tecnico di finanza e tanto meno l'amministrazione giudiziaria che si trova appunto in Castelcapuano.

Da ciò consegue che quando si debbono fare lavori di una certa importanza secondo le richieste dei capi della Corte, il Genio civile redige il progetto. Questo progetto, dopo che avrà percorso tutto il suo lungo giro burocratico, arriverà al punto da doversi mettere in esecuzione con i relativi appalti, e quando gli appalti si sono aggiudicati, avviene che quei tali lavori, che erano preventivati per dieci, diventano invece per mille, perchè le spese col tempo sono tanto più aumentate.

D'altra parte, voglia osservare l'onorevole sottosegretario di Stato una circostanza speciale, che quanto ha riferito il commendatore Antonini potrà essere benissimo perchè a capo dei servizi di cancelleria del tribunale vi è il cancelliere capo cavalier Zegretti che risponde a tutti i requisiti di intelligenza e di previggenza, ma ciò non toglie che la decenza dei locali non ha nulla da vedere con i lavori di manutenzione del fabbricato. Se invece si guardasse un poco

lo stato dei tetti, io potrei dire una frase che non è esagerata, e cioè che i tetti, che rappresentano un'estensione di parecchie migliaia di metri quadrati, sembrano dei prati pronti alla falciatura.

Ora se questo è lo stato dell'edificio, se le condutture dei corsi d'acqua potabile e di rifiuto sono in condizioni deplorabili; se non è possibile attendere alle spese di illuminazione e di riscaldamento quando mancano i fondi, nè a questi possono sopperire i proventi di cancelleria, relativamente modesti, tanto è vero che esiste a Castel Capuano un disavanzo di 30 mila lire che si debbono pagare alla Società dell'acqua del Serino per l'ultimo triennio, Società che ancora attende questo pagamento, è evidente che un provvedimento radicale s'impone.

Un recente esempio legislativo ci incoraggia ad insistere: cioè la legge votata dal Parlamento sul Palazzo di Giustizia in Roma, con la quale sono stanziati in bilancio altre 255 mila lire all'anno, per la conservazione e manutenzione del palazzo, e tra queste, 59 mila sono rappresentate da spese di pulizia dei locali, 150 mila da spese di esercizio e lire 24 mila di impreviste! Anzi nell'ultima relazione la Giunta del bilancio rilevò un errore contabile di lire 11 mila circa, ma non le detrasse neanche, ritenendolo come errore tipografico solamente.

Nulla di così grandioso si chiede per Napoli; ma almeno si stabilisca in bilancio una somma congrua per la conservazione e manutenzione, perchè ciò tornerà di vantaggio economico dell'erario, perchè verrà liberato da spese straordinarie ingenti, con l'annuo fondo prestabilito.

Trovandomi sul tema di Castelcapuano, ricordo una spesa di 900 mila lire votata per quell'edificio l'anno scorso, e che finora non ha avuto corso, perchè i progetti son stati rimandati due o tre volte dal Genio civile al Ministero dei lavori pubblici, senza pratico risultato, e peggio col pericolo che al 30 giugno questa somma verrà eliminata dal bilancio, e noi non vedremo compiuti quei lavori che pur aspettiamo da lungo tempo.

Concludo augurando che l'onorevole ministro di grazia e giustizia voglia disporre che l'edificio di Castelcapuano che racchiude tanti tesori di arte e di storia, che ha tradizioni secolari nobilissime e dentro cui ferve senza un istante disostà il maggior lavoro giudiziario del Regno, abbia chi ne curi la sua conservazione, chi non permetta offese alla

sua estetica ed alle tante pregevoli opere, che sono patrimonio dell'arte nostra nel palazzo di Castelcapuano!

PRESIDENTE. Segue l'altra interrogazione dell'onorevole Dentice ai ministri della marina e del tesoro « per conoscere quando sarà presentato il disegno di legge per i farmacisti della regia marina, tendente ad equipararli ai farmacisti del regio esercito per il limite di età a 60 anni e la quota pensioni in conformità delle leggi 8 luglio 1906 e 14 luglio 1907, e per una più equa distribuzione di classi e di gradi per il trattamento economico già ottenuto dai farmacisti dell'esercito con l'ultima legge n. 695, entrata in vigore il 1° gennaio 1911 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ha facoltà di rispondere.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'onorevole Dentice desidera sapere quando verrà presentato il disegno di legge concernente il nuovo organico dei farmacisti della regia marina.

Ora io lo posso assicurare che questo nuovo organico è stato studiato dai corpi competenti del Ministero della marina, ed è stato, da non molto tempo, trasmesso al Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Parecchi giorni or sono rispondendo all'onorevole Chimienti, il quale domandava se si sarebbe presentato un nuovo organico per la Corte dei conti, dichiarai, a nome del Governo, che in questo scorcio di lavori parlamentari non si sarebbe presentato alcun organico.

Questa dichiarazione generale avrebbe dovuto consigliare tutti gli egregi colleghi disposti a patrocinare la classe degli impiegati a non presentare alcuna domanda in questo tempo.

Invece l'onorevole Dentice, che aveva presentato questa interrogazione prima, che l'ha ritirata e l'ha ripresentata, e poi ritirata ancora, ha creduto di ripresentarla una terza volta.

Non posso quindi dargli risposta diversa da quella data all'onorevole Chimienti, e che muoveva da una ragione d'indole generale. Per quanto specificatamente riguarda l'organico dei farmacisti della regia marina devo dire che non posso dare nessun affidamento, perchè la proposta presentata dal Ministero della marina a quello del tesoro è ancora in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DENTICE. Ringrazio gli onorevoli sottosegretari di Stato, per le cortesi risposte favoritemi, ma non posso dichiararmi soddisfatto. Perchè questo che hanno detto alla Camera essi avevano avuto la bontà di dirmelo anche in privato, ed io ho il dovere di replicare brevemente, giacchè di questa classe di farmacisti della marina mi sono occupato altre volte in sede di bilancio, appunto perchè sono convinto della giustizia della loro causa. Anche il ministro onorevole Leonardi-Cattolica ha ripetuto in via officiosa che nelle attuali condizioni, cioè dopo l'aumento del corpo reale equipaggi di oltre 6 mila uomini, l'incremento importantissimo della flotta, l'importanza assunta da detti ospedali, dopo la creazione di un gabinetto chimico che ha fatto ottima prova per opera fra l'altro di un egregio giovine farmacista ivi applicato, e la facoltà data a tutti gli operai degli arsenali della regia marina di potersi avvalere del servizio farmaceutico della marina stessa, è chiaro che il miglioramento di questa classe, che era prima un pio desiderio, oggi rappresenta una necessità imprescindibile, tanto più che si tratta di pochi funzionari, non oltre quindici.

Nè basta; i farmacisti dell'esercito sono tenuti in ben altra considerazione dal Ministro della guerra, il quale con tre successive leggi del 1906, del 1907 e del 1911 ha provveduto a fissare il limite di età a 60 anni, alla quota pensioni ed alla giusta equiparazione di gradi e classi con altre categorie dell'esercito.

Ed ora che i farmacisti del regio esercito vengono spesso a supplire i farmacisti della regia marina nel servizio che lodevolmente prestano per gli infermi e per i feriti nell'attuale guerra, nei mari delle Sirti e dell'Egeo, si verifica questa strana condizione, che quelli dell'esercito sono retribuiti in un modo e quelli della regia marina in un altro abbastanza inferiore, perchè ancora permangono nella loro antica posizione di carriera.

Ora è evidente che non è possibile lasciare più oltre i farmacisti della regia marina in questa disparità di trattamento con quelli dell'esercito, perchè militano per tutti le stesse ragioni di miglioramento di carriera e di sciupio di forze fisiche nel difficile compito loro imposto dai doveri di ufficio.

Quanto poi alle considerazioni addotte

dall'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, relative a ragioni di ordine economico, parmi che esse facciano qualche grinza, perchè mentre il Governo dice e ripete che non può fare alcun miglioramento di organici, d'altra parte nel Consiglio dei ministri è stato recentemente approvato l'aumento dei due quinti dell'organico degli specialisti lavoranti delle direzioni di artiglieria della regia marina. E allora, trattandosi di categorie di impiegati quasi uguali di numero, domando perchè si usino trattamenti diversi e si mettano i farmacisti della regia marina in condizione di inferiorità di fronte ad altri funzionari dell'armata e dei colleghi dell'esercito?

Queste considerazioni e soprattutto l'equanimità dei ministri del tesoro e della marina mi danno bene a sperare per i farmacisti della regia marina che questo stato di cose veramente deplorabile venga a cessare e che presto verrà presentato alla Camera il tanto atteso disegno di legge, che nella sua modestia, trattandosi di una spesa di sole lire 10,000 all'anno, però rappresenta una nota altissima di equità e di giustizia.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Scusi, onorevole Dentice, ella ha chiesto nella sua interrogazione quando il disegno di legge sarà presentato; ed io ho risposto che per ora non sarà presentato alla Camera alcun organico. Ciò non vuol dire che non si studi: esso sarà studiato tanto quanto gli altri.

DENTICE. E spero che sarà presto presentato il relativo disegno di legge, perchè non posso ammettere che gli studi vadano all'infinito.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Guarracino ai ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e dei culti, « per sapere come intendano provvedere al completamento delle opere dipendenti dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, e rimaste incompiute per insufficienza di assegnazioni di fondi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per le riparazioni dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, e per la sistemazione dei corsi d'acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio, è stata autorizzata complessivamente la spesa di lire 14,400,000.

Di tale somma per ripartizione fatta in

parte dalle stesse leggi che hanno autorizzato la spesa ed in parte da provvedimenti amministrativi, lire 8,795,000 dovrebbero destinarsi ai lavori di riparazione di danni, e lire 5,605,000 per le sistemazioni dei corsi d'acqua.

Per le riparazioni dei danni è stata impegnata tutta la somma autorizzata, mentre per le sistemazioni dei corsi d'acqua rimangono disponibili lire 1,500,000.

Prima di richiedere nuove autorizzazioni di spese occorre provvedere ad una liquidazione sommaria degli impegni già assunti per vedere quali economie si possano realizzare e possano destinarsi a nuove opere: di più nel prossimo esercizio si modificherà con provvedimento amministrativo l'indicato riparto per destinare, ai lavori di riparazione dei danni, parte dei fondi disponibili per le sistemazioni dei corsi d'acqua.

Dopo esaurite tali disponibilità allora sarà il caso di provvedimenti legislativi per autorizzazione di nuovi fondi.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti. Per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia, il mio carissimo amico e degnissimo predecessore onorevole Guarracino, sa meglio di me come stanno le cose; egli ha studiata la questione, tanto che sotto la sua amministrazione si trattò perfino della presentazione di un disegno di legge che il ministro del tesoro non consentì di portare alla discussione.

Per non tediare la Camera e per non dire cose che l'onorevole Guarracino già sa, dirò soltanto: che m'impegno, con parola di amico e di gentiluomo, che farò tutto il possibile perchè la pratica da lui iniziata possa raggiungere il suo fine.

Non posso dare affidamento di certezza di riuscita, ma posso dichiarare che metterò tutto l'impegno affinchè lo scopo possa essere raggiunto.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno. Poichè l'onorevole Guarracino desidera una risposta anche da parte del Ministero dell'interno, dichiaro che, per effetto della legge 19 luglio 1906, il Ministero dell'interno aveva l'obbligo di provvedere alla costruzione delle casette, che potessero ac-

cogliere coloro, che erano rimasti senza tetto in seguito all'eruzione vesuviana.

Il Ministero allora aveva preventivato la somma di 700 mila lire, e aveva dato l'appalto della costruzione di queste casette alla ditta Perrone Paladini, che ha presentato un conto finale di 800 mila lire in cifra tonda.

Il Ministero quindi ha dovuto spendere circa 100 mila lire di più. Per di più la ditta, appena le opere furono compiute, iniziò giudizio contro il Ministero dell'interno per ottenere un'altra somma di circa 20 mila lire e su ciò è in corso un giudizio.

Come si vede, il Ministero dell'interno aveva assunto un onere preciso e si trova con una notevole maggiore spesa; da quila imperiosa condizione di non potere provvedere altri fondi, tanto più che le opere per cui vengono invocati non costituiscono completamente di quelle comprese nella accennata legge del 1906, ma rappresenterebbero impegni nuovi.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarracino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GUARRACINO. Ringrazio gli onorevoli sottosegretari di Stato per le cortesi espressioni usate a mio riguardo; ma non posso dichiararmi soddisfatto, e ne dico brevemente le ragioni.

La provvida legge del 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei danneggiati dell'ultima eruzione vesuviana dell'aprile 1906, conteneva provvedimenti relativi ai comuni, alle provincie ed ai privati.

Lasciando da parte i provvedimenti a favore delle provincie e dei privati, e fermandomi soltanto a quelli riguardanti i comuni, ricorderò che:

a) Con l'articolo 1 si autorizzava la spesa di lire 3,000,000 a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici allo scopo di provvedere ai lavori di sgombrò e riattamento delle strade interne ed esterne, nonchè alla ricostruzione dei fabbricati di proprietà dei comuni danneggiati. Con tale somma il Governo doveva rimborsare ai comuni indicati nella tabella A (fra i quali Boscotrecase, Ottaiano e San Giuseppe Vesuviano, appartenenti al mio collegio) l'intera spesa sostenuta, e concedere sussidi in ragione del 75 per cento della spesa stessa ai comuni compresi nella tabella B, e del 60 per cento a quelli della tabella C;

b) Con l'articolo 6 si autorizzava la spesa di lire 150,000 a carico del bilancio del Ministero di grazia e giustizia e culti per la riparazione delle chiese parrocchiali dan-

neggiate dall'eruzione; dovendo servire tale somma a corrispondere sussidi ai comuni tenuti a provvedervi, nella stessa proporzione indicata nell'articolo 1;

c) E con l'articolo 9 si autorizzava la spesa di lire 700,000 a carico del bilancio del Ministero dell'interno per provvedere alla costruzione di casette per pronto ricovero della popolazione di Ottaiano rimasta senza tetto.

Le suddette somme ebbero nell'esecuzione delle opere a rivelarsi insufficienti ai bisogni. E però con la legge 29 dicembre 1907, n. 810, articolo 1 *h*, fu autorizzata la spesa straordinaria di lire 2,000,000 in aggiunta a quella di lire 3,000,000 assegnata dall'articolo 1 della precedente legge per lo sgombrò e il riattamento delle strade comunali esterne o interne e per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà dei comuni danneggiati dall'eruzione.

Altre spese furono autorizzate e con la legge del 1906 e con le successive del 30 giugno 1909, n. 407, e 13 aprile 1911, n. 311, per riparare i danni delle alluvioni e per opere di bonifica e di sistemazioni idrauliche e forestali. Questi ultimi lavori sono in corso di esecuzione, e non è ad essi che ho inteso riferirmi con la mia interrogazione.

Con questa, invece, io mi occupo dei lavori di riattamento delle strade e di ricostruzione degli edifici di proprietà comunale; di quelli per la riparazione delle chiese parrocchiali; e degli altri occorrenti in Ottaiano per la sistemazione del rione delle casette per i poveri: lavori tutti, cotesti, che sono rimasti incompleti per la insufficienza dei fondi, da tempo esauriti.

Per i lavori della prima specie, la cui spesa è a carico del Ministero dei lavori pubblici, vi sono i comuni danneggiati del mio collegio, Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase (aventi diritto all'intero rimborso delle spese occorrenti, perchè compresi nella tabella A annessa alla legge del 1906), per i quali rimangono ancora inesequite vie interne ed esterne indispensabili, e perfino qualche sede comunale. L'ufficio del Genio civile, in ossequio alle disposizioni del Ministero, si astiene dal muovere di «visto» le perizie per lavori della specie, perchè mancano i fondi.

Vi sono i comuni di Ottaiano e di Boscotrecase del mio collegio, e quelli di Somma Vesuviana, Marzano di Nola e San Vitaliano, che da anni reclamano il completamento della spesa necessaria per le chiese parrocchiali, col pericolo di perdere

la parte dei lavori già eseguita a causa dello stato di abbandono in cui si trovano le opere, che non si possono continuare per mancanza di fondi.

Fin dal 1907, nella discussione della legge su menzionata del 29 dicembre, n. 810, io domandai che, come si aggiungevano lire 2,000,000 alle lire 3,000,000 assegnate con l'articolo 1° della legge 1906 per le strade e gli edifici di proprietà comunali, così si aumentasse anche l'insufficiente assegnazione di lire 150,000 fatta con l'articolo 6 della stessa legge 1906 per rimborsi ai comuni tenuti a riparare le chiese parrocchiali.

Ma il ministro di grazia e giustizia e culti, che era di accordo con me per l'aggiunzione di un articolo a quel disegno di legge, non intervenne alla tornata del 20 dicembre.

Il ministro del tesoro, che non conosceva la pratica, disse: « Io non do una ripulsa alla sua proposta; d'accordo col mio collega di grazia e giustizia, se ed in quanto sarà dimostrato il bisogno, sarà provveduto a suo tempo ed a suo luogo ». Ed io dovetti limitarmi a concludere: « Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro, e chiedo che non a tempo indeterminato, ma molto presto, al riaprirsi della Camera, o con una legge di sollecita formazione o con una legge di storno, si provveda a questo bisogno urgente delle popolazioni vesuviane ».

Sono trascorsi ancora degli anni, e le cose stanno sempre allo stesso punto, ad onta delle premure mie e delle popolazioni interessate.

Vi è il nuovo rione Duchessa Elena in Ottaiano contenente le casette popolari costruite con le lire 700 mila assegnate con la legge del 1906; ma esso è incompleto per mancanza di sistemazione delle vie di accesso e di fognature, per lavori occorrenti ad ultimare due fabbricati da consegnarsi alla Congregazione di carità, ed i solai delle casette nuove, ecc.; sicchè quel rione minaccia di diventare un fomite di infezioni e un grave onere per la Congregazione di carità.

Vi è, poi, il comune di Boscoreale, danneggiato dai materiali del Vesuvio trasportati dalle ripetute alluvioni, e che invano reclama da anni la riattazione di alcune strade.

E tutto ciò perchè... vi è bensì l'obbligo dello Stato di provvedere a tali opere, ma... i fondi mancano.

Ora questo stato di cose deve cessare! Io avevo anche apparecchiata una proposta

di legge di mia iniziativa, mala correttezza costituzionale esige che simili leggi siano d'iniziativa del Governo. Ebbene! Il Governo si decida una buona volta a presentare un disegno di legge suppletivo, in base ai progetti già studiati e che aspettano solo il voto del Genio civile.

L'obbligo di provvedere alla esecuzione delle opere fu solennemente assunto dallo Stato nei momenti della sventura, in quei momenti in cui assistemmo al più nobile slancio della carità pubblica e privata. Se le prime assegnazioni furono insufficienti; se altre ve ne furono fatte in seguito per alcune opere; si completino le somme necessarie per le opere residuali, che importano una spesa limitata.

È dovere di Governo mantenere le promesse fatte; e la legge del 1906 contiene non semplici promesse, ma obblighi formali e assoluti! Vi adempia il Governo e allora mi dichiarerò soddisfatto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È così trascorso il tempo assegnato per le interrogazioni.

Approvazione del disegno di legge: Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della regia Università di Pisa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale ed il completo e definitivo assetto edilizio della regia Università di Pisa.

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1150 A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendo presente il relatore, onorevole Muratori, prego l'onorevole Pozzo di rappresentare la Giunta generale del bilancio.

POZZO, *della Giunta generale del bilancio.* Sono ai suoi ordini, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata la convenzione per il completamento dei lavori di sistemazione edi-

lizia della regia Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici, stipulata il 1^o aprile 1912, fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro e il rettore dell'Università di Pisa quale presidente del Consorzio universitario e della Commissione del Fondo per la costruzione delle cliniche e pel riordinamento e la sistemazione edilizia dei regi spedali riuniti di Santa Chiara.

« In nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà essere chiamato a rispondere di maggiori spese oltre a quelle determinate nella Convenzione e che, da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori ».

Si dia lettura della convenzione e dell'allegato annesso al disegno di legge.

BASLINI, *segretario, legge:*

Convenzione per la costruzione delle cliniche, il riordinamento edilizio dello spedale e il completo e definitivo assetto edilizio della regia Università di Pisa.

Premesso che le somme stanziata dalla legge 17 luglio 1903, n. 373, colla quale si approva e rende esecutoria la convenzione per l'assetto ed il miglioramento della regia Università di Pisa e dei suoi stabilimenti scientifici sono riuscite insufficienti per l'avvenuto aumento nel costo del materiale e della mano d'opera, a segno tale che varie delle spese indicate nella legge medesima non poterono nemmeno essere iniziate.

Considerato che, secondo gli studi fatti dal Genio civile e da apposita Commissione nominata dal regio Governo, la somma che ancora è necessaria ascende a lire 1,347,000.

Considerato che gli enti locali hanno deliberato nuovi contributi per la complessiva somma di lire 347,272.73 delle quali lire 80,000 la Commissione del Fondo per le Cliniche, colla ugual somma ad essa versata dalla Amministrazione provinciale di Pisa, e depositata presso la Cassa di risparmio di detta città; lire 150,000 il Consorzio universitario, come da deliberazione in data 21 giugno 1909, e lire 117,272.73 l'Amministrazione degli spedali di Santa Chiara, con deliberazione 25 luglio 1910, giusta anche la deliberazione della Commissione del Fondo per le Cliniche, in data 24 giugno 1909, colla quale fu approvato il progetto di revisione del progetto Caselli, presentato dall'ingegnere Bernieri, nonchè il reparto, fra i vari enti, della maggior somma occorrente.

I ministri del tesoro e della pubblica istruzione, salvo l'approvazione per legge,

ed il rettore della regia Università di Pisa, nella sua qualità di presidente del Consorzio universitario e della Commissione per il Fondo per la costruzione delle Cliniche e il riordinamento edilizio dello spedale, salvo le necessarie ratifiche, convengono quanto appresso:

Art. 1. — La narrativa di cui sopra, forma parte integrante della seguente convenzione:

Art. 2. — La somma di lire 2,500,000, di cui nella convenzione approvata colla legge 17 luglio 1903, è portata a lire 3,847,000.

Art. 3. — Lo Stato concorrerà a questa maggiore spesa con la somma di lire 999,727.27. Per le rimanenti lire 347,272.73 concorrono: il Consorzio universitario per la somma di lire 150,000, l'Amministrazione degli spedali di Santa Chiara per la somma di lire 117,272.73, e la Commissione del Fondo per le Cliniche colla somma di lire 80,000 già ad essa, come sopra, versata dall'Amministrazione provinciale di Pisa.

Art. 4. — La somma di lire 999,727.27, rappresentante il concorso dello Stato, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione dell'anno 1914-15 per lire 399,727.27, e in quelli del 1915-16 e 1916-17, rispettivamente per lire 300,000.

Art. 5. — La somma complessiva di lire 1,347,000, di cui nell'articolo 3, sarà ripartita come nella tabella annessa alla presente convenzione, in aumento alle rispettive somme già stanziata nella tabella A della legge 17 luglio 1903.

Art. 6. — Le somme fissate per le singole opere dalla tabella annessa alla presente convenzione, e quelle tuttora disponibili della suddetta tabella A, potranno provvisoriamente essere impiegate in tutto od in parte in altre opere pure indicate nelle tabelle medesime, purchè, ove occorra, possano successivamente essere reintegrate.

Art. 7. — La disposizione dell'articolo precedente non si applica alle somme stanziata nelle suddette tabelle per la costruzione delle Cliniche ed il riordinamento dello spedale di Santa Chiara.

Art. 8. — La somma di lire 20,000 stanziata nella tabella A annessa alla legge 17 luglio 1903, per la sistemazione della Scuola di chimica farmaceutica, è invece destinata a fondo di riserva per la esecuzione delle altre opere indicate nella tabella medesima ed in quella annessa alla presente convenzione, eccezione fatta per l'opera delle Cliniche e del riordinamento dello spedale.

Art. 9. — È data facoltà alla Commissione del Fondo per le Cliniche di modifi-

care, d'intesa col regio Ministero della istruzione pubblica, il regolamento 10 dicembre 1899 (allegato B della legge 17 luglio 1903) e di coordinarlo colle disposizioni della presente convenzione in relazione al suddetto progetto Bernieri che si intende sostituito al progetto Caselli, salvo tutti quei cambiamenti che la Commissione stessa, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, ritenesse opportuno arrecare al progetto medesimo.

Art. 10. — Sono applicabili alle spese di cui nell'annessa tabella le disposizioni degli articoli 6 e 7 della convenzione approvata colla legge 17 luglio 1903.

Art. 11. — Le spese della presente convenzione e le consequenziali, comprese quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Roma, 1º aprile 1912.

Il ministro del tesoro

FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro dell'istruzione pubblica

LUIGI CREDARO.

Il Rettore della regia Università di Pisa

DAVID SUPINO.

ULISSE DINI, *teste.*

VINCENZO MASI, *teste.*

ALEGATO A.

Maggiore spesa pel palazzo della Sapienza	L. 320,000
Maggiore spesa pei nuovi edifici clinici ed il riordinamento di quelli esistenti »	500,000
Maggiore spesa pei nuovi edifici per l'Igiene e la Fisiologia e riordinamento della Scuola medica »	230,000
Maggiore spesa per ampliamento e sistemazione del Museo di Storia naturale »	207,000
Maggior spesa pel nuovo edificio della Chimica generale »	30,000
Maggiore spesa per la sistemazione delle Scuole di agraria e veterinaria »	60,000
Totale	L. 1,347,000

Il ministro del tesoro

FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro dell'istruzione pubblica

LUIGI CREDARO.

Il Rettore della Regia Università di Pisa

DAVID SUPINO.

ULISSE DINI, *teste.*

VINCENZO MASI, *teste.*

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1 con la convenzione e l'allegato annessi dei quali è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, per i fini di cui al precedente articolo, la complessiva somma di lire 999,727.27 ripartita come segue:

nell'esercizio finanziario 1914-15	L. 399,727.27
id. id. 1915-16	» 300,000. »
id. id. 1916-17	» 300,000. »

(È approvato),

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Convenzione per l'assetto edilizio della regia Università di Genova.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione per l'assetto edilizio della regia Università di Genova ».

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 1151-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendo presente il relatore onorevole Muratori, prego l'onorevole Pozzo di rappresentare la Giunta generale del bilancio nella discussione di questo disegno di legge.

POZZO, della Giunta generale del bilancio. Sta bene, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, rinuncio a parlare nella discussione generale, e mi riservo di parlare sull'articolo terzo.

PRESIDENTE. Sta bene. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata la convenzione stipulata addì 15 maggio 1912 fra i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, il Comune, la Provincia e l'Amministrazione ospedaliera di Genova per l'assetto edilizio della regia Università di Genova ».

Si dia lettura della convenzione annessa al disegno di legge.

BASLINI, segretario, legge:

Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Genova.

I ministri della pubblica istruzione e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, salvo l'approvazione per legge, il presidente della Deputazione provinciale di Genova in rappresentanza della Provincia, il sindaco di Genova in rappresentanza del Comune, e il Presidente degli spedali civili di Genova in rappresentanza dell'Amministrazione ospedaliera, questi ultimi tre salvo l'approvazione dei rispettivi Consigli e Corpi da essi rappresentati, convengono quanto in appresso:

Art. 1.

La spesa necessaria all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'assetto edilizio della regia Università di Genova rimane accertata in lire otto milioni settecentotrentaduemila trecentosettantacinque (8,732,375), oltre quella occorrente per la clinica psichiatrica, come risulta dagli uniti allegati A, B, C, D, che formano, nel loro complesso e nei loro particolari, parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2.

Alla spesa complessiva concorrono lo Stato per la somma di lire 2,500,000, il Comune di Genova per lire 2,500,000 e l'Amministrazione degli spedali civili di Genova per lire 3,732,375. La Provincia di Genova concorrerà nella sistemazione edilizia della regia Università mediante l'adattamento e l'arredamento, a tutte sue spese, della Clinica psichiatrica, con tutti gli annessi necessari all'insegnamento, secondo progetti compilati dai suoi uffici tecnici ed approvati dall'autorità universitaria.

Art. 3.

I cinque milioni costituenti il concorso dello Stato e del Comune, a norma dell'articolo precedente, saranno da essi posti a disposizione della Commissione di cui all'articolo 5 entro il sessennio 1913-1918 nel modo seguente:

DAL COMUNE DI GENOVA:

L. 1,000,000	nell'anno 1913
» 1,000,000	id. 1914
» 500,000	id. 1915

DALLO STATO :

L. 500,000	nell'esercizio finanziario	1915-16
» 700,000	id.	id. 1916-17
» 800,000	id.	id. 1917-18
» 500,000	id.	id. 1918-19

L'Amministrazione degli ospedali civili provvederà al concorso che si assume in lire 3,732,375 in conformità di quanto è stabilito nell'allegato *D*, secondo le modalità che verranno fissate dalla Commissione di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Gli edifici descritti nell'allegato *D*, resteranno in proprietà indivisa dell'Amministrazione degli Ospedali civili e del Comune di Genova, in conformità di quanto risulta dallo stesso allegato *D*; quelli della Clinica psichiatrica rimangono di proprietà esclusiva della Provincia di Genova.

Gli altri edifici del primo e del secondo gruppo (allegati *B* e *C*) sono proprietà esclusiva dello Stato: ma tutti, senza eccezione, gli edifici ed annessi, a cui la presente Convenzione si riferisce, s'intenderanno perennemente destinati agli insegnamenti universitari.

Nessun onere, sotto qualsiasi forma o denominazione, potrà mai essere imposto allo Stato, o per esso alla Università di Genova, per l'uso degli edifici anzidetti.

Saranno però interamente a carico dell'Amministrazione universitaria le variazioni e modificazioni che fossero ulteriormente richieste dall'Amministrazione stessa negli edifici di cui all'allegato *D*.

L'Amministrazione degli ospedali civili avrà facoltà di occupare i letti esistenti negli edifici delle cliniche, di cui nell'allegato *D*, durante le vacanze autunnali, ed avrà sempre il diritto di usare del riparto anatomo-patologico destinato ai servizi ospedalieri nell'edificio comune.

Art. 5.

Una Commissione composta del rettore dell'Università che la presiede, di tre delegati del Consiglio accademico, del presidente della Deputazione provinciale, del sindaco, del presidente degli ospedali civili, dell'intendente di finanza e dell'ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile, provvederà all'espropriazione o all'acquisto delle aree, all'esecuzione dei lavori, a' termini e nei limiti della presente Convenzione, e deciderà sull'ordine dei lavori stessi e sulle possibili varianti che risultassero necessa-

rie, restando fermo che in nessun caso e per nessuna ragione lo Stato potrà essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che, oltre a quelle della presente Convenzione, e da qualsiasi causa dipendenti, si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori.

La detta Commissione provvederà ai pagamenti delle aree, delle opere e dei lavori eseguiti, previo regolare collaudo a cui procederà il locale ufficio del Genio civile, valendosi, all'uopo, dei fondi disponibili a norma dell'articolo 3 della presente Convenzione, con buoni esigibili rispettivamente sulla locale regia delegazione del tesoro, sulla tesoreria del Comune, e sulla tesoreria dell'Amministrazione degli ospedali civili.

Gli atti e contratti di competenza della Commissione non vanno soggetti a preventiva autorizzazione ministeriale, nè al preventivo riscontro della Corte dei conti, e non occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Tali atti e contratti sono sottoposti, rispetto alle tasse di registro e bollo, alle norme stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

La Commissione presenterà annualmente al ministro della pubblica istruzione ed agli enti interessati il rendiconto della gestione dei fondi da essa amministrati, coi documenti relativi.

Art. 6.

Ove la spesa complessiva riuscisse inferiore a quella preventivata, la corrispondente economia andrà a diminuire, proporzionalmente al concorso convenuto, la quota assunta a carico dello Stato.

Art. 7.

La porzione dell'ex-convento dei Cappuccini, presentemente occupata dagli Istituti universitari, nello stato in cui ora trovavasi, verrà dal Ministero della pubblica istruzione restituita al Municipio di Genova a norma della Convenzione in data 18 agosto 1883 a rogito notaro Gambaro, non appena i nuovi edifici, in cui gli Istituti anzidetti devono essere trasferiti, saranno ultimati.

Art. 8.

Gli interessi dei mutui che il Comune intendesse contrarre per provvedere al pagamento della somma di lire 2,500,000, a sensi dell'articolo 2 della presente Conven-

zione, non saranno computati per gli effetti di cui all'articolo 179 della vigente legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269, e saranno esenti da imposta di ricchezza mobile, a' termini della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 9.

Le spese tutte della presente Convenzione sono a carico dello Stato.

Roma, 15 maggio 1912.

Il ministro dell'istruzione pubblica

LUIGI CREDARO.

Il ministro del tesoro

FRANCESCO TEDESCO.

Il sindaco di Genova

GIACOMO GRASSO.

Il Presidente

della Deputazione provinciale di Genova

PAOLO ZUNINO.

Il Presidente degli spedali civili di Genova

CESARE IMPERIALE.

Prof. EDOARDO MARAGLIANO, *teste.*

GIORGIO D'ORIA, *teste.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 1 con la convenzione annessa della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata la somma di lire 2,500,000, ripartita in quattro rate, e cioè:

nell'esercizio finanziario	1915-16	L. 500,000
id.	id.	1916-17 » 700,000
id.	id.	1917-18 » 800,000
id.	id.	1918-19 » 500,000

(È approvato).

Art. 3.

« Le opere di cui all'annessa convenzione sono dichiarate di pubblica utilità, e per esse saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi 15 gennaio 1835, n. 2892, e 15 luglio 1908, n. 378 ».

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, anzitutto io debbo esprimere il mio rammarico per l'assenza dell'onorevole relatore.

POZZO, *della Giunta generale del bilancio.* Siamo in tre qui della Giunta!

CAVAGNARI. Lo so, lo so!... ma il relatore della legge non c'è; e dico questo perchè so che la Giunta generale del bilancio ha la buona abitudine di nominare dei relatori speciali per ogni legge.

Io avrei ascoltato volentieri anche la parola dell'onorevole relatore, il quale mi avrebbe certo illuminato sulla questione, mentre ciò non posso pretendere dagli altri onorevoli colleghi della Giunta, i quali, pregevolissimi sempre per competenza e per altro ingegno, ma in molte faccende affaccendati, non possono improvvisare una discussione. Del resto, onorevole ministro, quella specie di convenzione che abbiamo fatto ieri, di non prolungare cioè la discussione di questo disegno di legge, non mi consentirà di intrattenere a lungo la Camera.

Però, per dire qualche cosa, io debbo riportarmi a una massima del Segretario fiorentino... (*Oh! oh!*) il quale soleva dire e ripetere che quando le cose non procedono come si deve, bisogna ricorrere ai principi. Ora, onorevole ministro, se io dovessi pregarvi di accompagnarvi a questa fonte che sono i principi, dovrei dire che la legge di Napoli è nata come legge speciale, come legge di diritto singolare, particolare, tanto che se dovessimo invocare la sapienza dei nostri primi padri del diritto, dovremmo, trattandosi di una legge di *ius singulare*, dire che *non est producenda ad consequentias*. Non ne se può estendere la portata; e tutt'al più i nostri padri avrebbero soggiunto che *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*, e avrebbero anche detto dell'altro, onorevoli colleghi, che io vi risparmio per non incorrere nei sempre gentili e bene accetti moniti del nostro illustre Presidente.

Or dunque, se la legge di Napoli non fosse stata una legge eccezionale, non si sarebbe intitolata: « Legge per i provvedimenti per Napoli ». Per trascinarla a passeggiare, come si è fatto fin qui, per tutti i paesi, bisognava per lo meno dimostrare che le condizioni eccezionali dei vari paesi erano identiche a quelle della città di Napoli.

Ora sarebbe questo un voler pretendere di dimostrare l'assurdo, perchè se anche nessuno sorgesse a protestare contro questa condizione di cose, basterebbe citare le magistrali sentenze delle Corti di appello, che non hanno potuto dare ospitalità a questo disposto di legge, il quale se per la città di Napoli rappresentava una misura equa e giusta, date le condizioni speciali in cui allora

si trovava, rappresenta per altri luoghi una sperequazione, una iniquità, una vera spogliazione.

So bene che l'onorevole ministro risponderà che vi è una Commissione che studia, ma le Commissioni in Italia rappresentano non solo una eccezione dilatoria di lunghe indagini, ma anche una eccezione negativa, poichè si nominano quando non si vuole fare niente.

E poi quando anche questa Commissione studiasse (e non so se abbia ancora cominciati i suoi lavori), vi sarebbe sempre da applicare un altro principio, quello cioè che, durante gli studi, nulla deve farsi di nuovo: *pendente iudicio nihil innovetur!*

Onorevole ministro, quando da questo disegno di legge toglierete questa disposizione la quale rappresenta una anomalia giuridica, tanto che se vi fosse un sanatorio per farla risanare io ve la manderei volentieri (*Si ride*) poichè ha ben bisogno di esser rifatta e costituita secondo le norme sane del diritto, voi farete rivivere i principi generali della legge del 1865 che altra volta ho ricordato e non voglio ora ripetere, legge che fu definita un monumento di sapienza; ed è mai possibile che abbiate paura con ciò di pregiudicare gli interessi della finanza?

Ma potete dire sul serio, onorevole ministro, che gli uomini politici, i quali hanno contribuito a fare la legge del 1865, abbiano costruito una cosa così anormale da non poter resistere alla critica che ora si vuol fare contro di essa?

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, veda di concludere!... Le ricordo la sua promessa di ieri: che avrebbe parlato soltanto per cinque minuti!

CAVAGNARI. Me ne ricordo, onorevole Presidente, ed ella mi misura i cinque minuti, ma tra poco sentiremo l'onorevole Stoppato che ci parlerà della incolumità della difesa, e noi non dobbiamo essere livragati in un letto di Procuste (*Si ride*) quando ragioni così gravi ci spingono a protestare contro questa eccezionalità!

Del resto concludo, onorevole Presidente, certo di farle cosa gradita.

Io non so, onorevole ministro, che cosa intenderete di fare, ma è certo che in questo modo si va contro corrente, si va contro i principi sani del diritto. E se mai disgraziatamente taluno venisse a suggerirvi di seguirlo su questa via...

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, dica che cosa propone; perchè non preten-

derà certo che si modifichi la convenzione!...

CAVAGNARI. Quello che io sostengo non ha nulla a che fare col contratto; si può sopprimere questo articolo e la convenzione rimane tale e quale.

Ma del resto, onorevole ministro, io verrò per altra spiaggia e per altra strada, ma entrerà in porto.

Perchè creda pure che adopererò tutti i mezzi per corrispondere a ciò che da due anni a questa parte vado patrocinando, istigato da tutti i maggiori enti locali; i quali protestano, come protesta la magistratura in modo chiaro con le sue sentenze.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ma in questo caso l'hanno voluto gli enti locali di Genova.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Qui difendiamo Genova! Difendiamo l'Amministrazione!

CAVAGNARI. Ma che cosa vuol difendere? Difendiamo una anomalia! Queste sono parole vuote di senso, permetta che lo dica, perchè non si difendono le Amministrazioni violando principi giuridici sacrosanti.

Se volessi fare citazioni, potrei portare l'autorità di Svetonio, di Tito Livio, di Cicerone... (*Vivissima ilarità*).

PRESIDENTE. Li lasci stare, onorevole Cavagnari!... (*Si ride*).

CAVAGNARI. Mi lasci dire, onorevole Presidente. Vi è tempo per tutto.

Cicerone dice che non avevano potuto combinare diversamente perchè non si usava espropriare...

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Ma non c'era l'Università di Genova, allora!

CAVAGNARI. Dice Svetonio che Augusto non aveva osato di allargare il Foro (*Vivissima ilarità*) perchè non poteva fare l'espropriazione... (*Interruzioni — Commenti*) E dice Tito Livio che per l'opposizione di un certo Crasso Virginio si dovette rinunciare ad un acquedotto.

Non pretendo di ritornare a quei tempi, ma dico: rispettate la proprietà che è sacra! Sapete che la legge del 1865 è legge eccezionale, e che la legge per Napoli è legge eccezionale nella eccezione.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Ora concludo. State a sentire, onorevole ministro, questa è roba di casa vostra.

Un vostro impiegato, che fa onore al Ministero a cui appartiene, un direttore generale, così dice in una relazione che presenta al suo ministro, parlando dell'articolo incriminato, cioè dell'articolo 13: « La legge per Napoli deve considerarsi come il protoparente di tutte le innumerevoli disposizioni particolari... »

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari!... Questo suo continuare esuberantemente a parlare, è quasi un mancare di parola; e non sarebbe quindi cosa corrispondente al suo carattere!

CAVAGNARI. Ma si discutono o non si discutono le leggi?

PRESIDENTE. Ella parla già da venti minuti; mentre aveva promesso di parlare non più di cinque minuti. Mi troverò, in conseguenza, obbligato a sospendere la discussione degli altri disegni di legge.

CAVAGNARI. È l'ultima citazione che faccio. Mi la ci citare. (*ilarità*).

« ...come il protoparente di tutte le disposizioni particolari emanate in Italia, con il solo risultato finora certo di avere rotta l'unità del sistema per ricondurci alla molteplice varietà delle legislazioni regionali e di avere gettato in una irrimediabile confusione giuristi, magistrati e amministratori ».

Ecco la portata della vostra legge!

Ed aggiunge ancora che « non s'intende, senza neppur attendere il conforto della speranza, che la nuova formula sia stata irriflessivamente estesa a tante altre città d'Italia » e conclude come concludo anch'io: « pare adunque di poter concludere legittimamente che la legge per Napoli e tutti i suoi derivati non abbiano costituito un felice tentativo ».

Che volete di più? Credo che non occorra altro per dimostrare che una simile legge avrebbe bisogno di quella protezione sotto cui abbiamo collocati gli anormali! E così concludo protestando: se non si accetta la soppressione di questo articolo, io ho qui pronta una mozione per presentarla alla Camera, poichè questo stato di cose non può assolutamente durare. Le leggi debbono essere ispirate a criteri di onestà e di moralità politica, oltrechè a corretti principi giuridici. Questo è un esempio negativo sotto l'uno e l'altro aspetto.

PRESIDENTE. Quanto alla mozione, ella la presenterà quando vorrà. Anzi, avrebbe fatto meglio a presentarla molto tempo prima!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo.

POZZO, della Giunta generale del bilancio. Se si trattasse di espropriazione di terreni o di fondi rustici le opposizioni dell'onorevole Cavagnari avrebbero un serio fondamento, tanto più di fronte ad una recente sentenza della Corte di cassazione di Torino, la quale ha dichiarato inapplicabile la legge per Napoli alle espropriazioni nella Liguria, dove non esiste un estimo a base di reddito, ma a base di capitale, (*Approvazioni*) dove l'estimo a base di capitale si è eseguito fin dai tempi della repubblica ligure sopra semplice demanio dei proprietari, dove perciò assolutamente non si riscontrano gli estremi voluti dall'articolo 13 della legge per Napoli, che, come tutti sanno, vuole stabilito il prezzo di espropriazione nella media tra il valore venale e il valore redditizio.

Ma trattandosi nel caso presente di espropriazioni edilizie, le lagnanze dell'onorevole Cavagnari non hanno altrettanto seria ragione di essere perchè il valore redditizio in materia di fabbricati non solo è a un dipresso in corrispondenza al valor venale, ma talvolta lo supera, ed è sempre aggiornato. (*Entra nell'Aula il deputato Muratori*).

L'illustre nostro Presidente mi ha pregato in questo stesso momento, come la Camera ha udito, di rappresentare la Giunta del bilancio in assenza del relatore, ed io ho dovuto intervenire. Vedo ora con piacere che è sopraggiunto l'onorevole Muratori, e certo egli potrà assai meglio di me difendere la sua relazione.

L'onorevole Canepa, deputato di Genova, contrariamente all'onorevole Cavagnari afferma che si tratta di espropriazioni da farsi nella cerchia della città.

E allora valgono le considerazioni che io stavo esponendo. Io non sono qui per difendere ad ogni costo la disposizione contro cui l'onorevole Cavagnari così vivamente insorge, ma soltanto sempre per esprimere sinceramente e imparzialmente il mio pensiero.

Io faccio una distinzione che in questa materia è assoluta: Se si tratta di fondi rustici, o di terreni, consento con l'onorevole Cavagnari che la legge per Napoli dà luogo alle più grandi sperequazioni e ingiustizie, e costituisce qualche volta una confisca, perchè dare la media tra il valore venale e il valore redditizio, quando quest'ultimo non c'è, equivale a dare la metà del valore.

Se invece si tratta di espropriazioni edi-

lizie, allora la legge per Napoli può ricevere la sua applicazione senza gravi inconvenienti perchè il valore redditizio non manca, come già ho detto.

CAVAGNARI. È questione di principio.

POZZO, *della Giunta generale del bilancio*. L'onorevole Cavagnari insiste, egli dice, per una questione di principio, ed io mi associo a lui nell'augurare che si ritorni presto al diritto comune. La stessa Amministrazione dei lavori pubblici ha preso l'iniziativa per la riforma della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e l'onorevole Commissione incaricata dei relativi studi ha già messo in evidenza tutti gl'inconvenienti a cui ha dato luogo l'applicazione della legge per Napoli.

Le stesse Ferrovie dello Stato, che procedono ogni giorno ad espropriazioni in base alla legge per Napoli, sono quasi le prime a deplorarli, ma allo stato delle cose, in attesa dell'annunciata riforma, poichè la legge per Napoli è stata richiamata ormai per tutte le espropriazioni edilizie, mi pare che non si possa negarne l'applicazione anche alle espropriazioni che si devono eseguire a Genova per la sistemazione di quella Università.

D'altra parte si deve considerare che questa disposizione non tornerà neppure a vantaggio dello Stato, ma degli enti locali, perchè la maggiore spesa che si richiedesse oltre quella preventivata deve venire sopportata dagli enti locali, cioè dal comune e dalla provincia di Genova e dagli ospedali. Credo perciò che se vi è un caso in cui si possa consentire l'applicazione della legge speciale sia precisamente questo.

MURATORI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORI, *relatore*. Come relatore della legge, mi si consenta una sola parola. La questione sollevata dall'onorevole Cavagnari fu largamente e lungamente discussa in seno alla Giunta, anche perchè l'onorevole Cavagnari ne aveva fatta esplicita richiesta. La Commissione allora esaminò la questione sotto un triplice aspetto. Esaminò anzitutto la questione di principio e di massima che era inapplicabile al caso. E la Giunta ritenne non essere in quel momento di sua competenza discutere e decidere, tanto più che era stata presentata dallo stesso onorevole Cavagnari un'interpellanza, che aveva avuto sollecita risposta dal ministro dei lavori pubblici, il quale prometteva di esaminare la questione e di

presentare alla Camera un disegno di legge modificativo. La Giunta del bilancio tenne anche presente, e non poteva farne a meno, perchè l'accennai io stesso, che la stessa questione era stata sollevata in occasione della legge Credaro-Daneo, e la Camera, sulla dichiarazione esplicita del presidente del Consiglio, ritenne e votò che si mantenesse il principio contenuto nella legge di Napoli. Questo in linea generale.

La Giunta poi esaminò la seconda considerazione, cioè che tutta questa questione nella legge per l'assetto edilizio dell'Università di Genova, era inapplicabile, come ha detto il collega Pozzo, perchè si tratta di una questione eminentemente edilizia, e non porta tutti quei danni dei quali l'onorevole Cavagnari ha parlato.

Terza considerazione. È un fatto che gli enti locali che avevano contrattato con lo Stato e che avevano dallo Stato accettato il sussidio di 2,700,000 lire, avevano d'accordo voluto espressamente, per l'assetto edilizio dell'Università di Genova, l'applicazione della legge di Napoli; e quindi la Giunta accettò l'articolo 3 modificato che abbiamo sottoposto alla Camera, anche perchè portava l'esecuzione pura e semplice della convenzione. Mi pare quindi che la questione sollevata dall'onorevole Cavagnari, da un lato è inopportuna ed inapplicabile alla questione attuale, e, dall'altro, non potrebbe in ogni maniera avere altra pratica conseguenza che quella di far respingere la legge e di violare la convenzione. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

CAVAGNARI. E il ministro della pubblica istruzione risponderà domani! (*Si ride*).

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Abbiamo risposto quando si discuteva la legge sulla istruzione elementare.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Erogazione delle somme offerte dalla nazione per l'incremento della flotta aerea.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Erogazione delle somme offerte dalla nazione per l'incremento della flotta aerea.

Se ne dia lettura.

DE AMICIS, segretario, legge: (Vedi *Stam-paio*, n. 1159 A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Le somme che il Governo del Re riceverà dal Comitato nazionale incaricato di raccogliere offerte da cittadini e corpi morali per lo incremento della flotta aerea, saranno versate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed iscritte, con decreto del ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

« Per la erogazione delle dette somme saranno osservate le norme date col regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, sanzionato con legge 4 aprile 1912, n. 306 ».

L'onorevole Montù ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma, dopo le parole: Comitato, abolire: nazionale, ed aggiungere: centrale « per la flotta aerea d'Italia ».

Lo stesso onorevole Montù insieme con l'onorevole Queirolo propone il seguente altro emendamento:

« Nel secondo comma, in fine, aggiungere: dando, per quanto è possibile, preferenza all'industria nazionale ».

E su questo articolo sono appunto iscritti per parlare gli onorevoli Montù e Queirolo.

Io però chiedo come ciò si concili con le dichiarazioni fatte ieri, e con l'intesa che su questi disegni di legge non vi sarebbe stata discussione.

Non so se non convenga meglio rimettere questa discussione ad altra seduta.

QUEIROLO. Parlerò tre minuti soltanto.

MONTÙ. Ed io pure sarò brevissimo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Vedremo!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Montù.

MONTÙ. Onorevoli colleghi! Sarò brevissimo pur non potendo tacere il mio rincrescimento che questa legge sia portata qui in quest'ora di sollecitazione e distanchezza, e vi ringrazio anzi della benevola attenzione che mi prestate.

Per essa non vi era urgenza alcuna e sarebbe stato per più riguardi opportuno che se ne fosse potuto parlare con calma,

e per rilevare nella solennità di questo ambiente tutta l'alta significazione della sottoscrizione nazionale, e per citare a cagion d'onore quelli che realmente ne furono iniziatori ed i primi promotori non solo, ma finalmente anche per precisare le finalità e le conseguenze della legge nei riguardi degli studi, della tecnica e della industria dell'aeronavigazione in Italia.

Il titolo stesso della legge riferentesi all'incremento della flotta aerea intende evidentemente ad accennare non soltanto all'acquisto di apparecchi, ma altresì alla istituzione di organi opportuni per promuovere quegli studi teorici e pratici riferentisi alla aeronautica per modo che anche da noi abbiano ad esplicarsi insegnamenti, e costituirsi laboratori di sperimentazione e di ricerca onde formare dei tecnici veramente competenti per gli acquisti e per i collaudi di quegli apparecchi che urgentemente si debbono comprare, ed essenzialmente uomini tecnici che per la forza dei loro studi e la convinzione delle loro ricerche sappiano in prossimo avvenire promuovere e svolgere tutte quelle industrie principali e secondarie che all'aeronavigazione si connettono.

Permettete, onorevoli colleghi, che integrando quanto è detto nelle relazioni e del ministro proponente e dell'onorevole relatore, io plauda di qui al barone Leonino Da Zara, all'Aero-Club d'Italia, al principe Potenziani, all'ingegnere Bonini, al capitano Mina ed a quanti per primi lanciarono l'idea della sottoscrizione nazionale, e ringrazi poi il presidente del Consiglio, il ministro Facta ed i sottosegretari Di Scalea e Pavia per l'alto ed autorevole loro patrocinio prestato allo svolgimento di sì grande iniziativa patriottica.

Ma consentitemi che al plauso per tali degnissime persone io accompagni una significativa constatazione per cui nello intendimento dei primi promotori, di moltissimi sottoscrittori e più generalmente della balda gioventù italiana, questo nobile appello lanciato al popolo italiano diede luogo non soltanto a sottoscrizioni cospicue di denaro, ma altresì alla offerta personale di materiali e di uomini disposti a mettersi a servizio del Paese per costituire un nuovo, organico e più forte corpo nazionale di volontari aviatori, così come il Ministero della guerra aveva espresso il proposito di costituire.

Pare a me francamente che la bellezza della sottoscrizione nazionale per la flotta

aerea trovasse in questo generoso impulso il suo più simpatico completamento. Ecco perchè, in confronto di questo patriottico e spontaneo sentimento popolare, non da tutti — me compreso — era perfettamente giustificata la necessità della presentazione di questa legge.

La sottoscrizione ha superato veramente ogni aspettativa, ed io sono convinto che in breve volgere di tempo noi avremo per essa altre nuove confortanti sorprese: ovunque in provincia essa continua egregiamente, e anche in quest'occasione i nostri fratelli residenti all'estero hanno voluto dare forte e grande esempio di italianità, dimostrazione di geloso attaccamento alla madre patria.

Pochi giorni sono l'onorevole Cavagnari parlava in questa Camera fra le approvazioni numerose di tutti i colleghi, affermando che purtroppo in Italia non si sanno mai ricercare i responsabili, e purtroppo finiscono così per sfumare nel nulla le più grandi e più gravi responsabilità: in quella affermazione l'onorevole Cavagnari interpretava purtroppo il sentimento del paese. Ed io mi unisco a lui per dire che, se pure in obbedienza alle leggi dello Stato, è doveroso consacrare in un atto solenne del Parlamento tale grandiosa manifestazione nazionale, viceversa la grande maggioranza dei sottoscrittori — come si rileva da esplicite dichiarazioni di autorevoli Comitati — era tranquillissima del come i fondi raccolti sarebbero stati amministrati ed erogati per provvedere adeguatamente all'incremento della flotta aerea.

La grande maggioranza dei sottoscrittori avrebbe precisamente desiderato che la somma raccolta per la pubblica sottoscrizione costituisse un fondo a sè e non avesse in alcun modo costituito un titolo di bilancio da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

In quest'ultimo modo si è, viceversa, creduto doveroso e necessario di fare, e non sarò io certamente che porterò qui una nota dissenziente o comunque discorde.

Ma permettetemi di rilevare che in virtù del secondo capoverso dell'articolo unico proposto dal Ministero, le somme raccolte dal Comitato centrale e per tal modo acquisite al bilancio dello Stato potranno essere spese derogando alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione, o a trattativa privata, o ad economia, e questo in virtù del regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, che porta

norme per le provviste, lavorazioni e trasporti di generi e materiali occorrenti per la spedizione in Tripolitania.

Io francamente mi allieto di questa elasticità concessa negli acquisti per il materiale necessario all'incremento della flotta aerea, ma mi corre obbligo di rilevare che un tale sistema sbrigativo per gli acquisti esige di venir esplicito da corpi ed enti sulla cui competenza assolutamente nulla vi sia da eccepire. E qui purtroppo non siamo completamente in questo caso.

A voi tutti, onorevoli colleghi, a voi, onorevole ministro, è certamente noto che sono stati banditi due concorsi per aeroplani e per motori, e certamente sarete a conoscenza dei gravi appunti mossi e dalla stampa e dai privati competenti alle norme stabilite per quei concorsi: niuno ignora che i programmi stessi dovettero già, appunto per ciò, essere ritoccati e modificati, e a questo proposito io mi permetto di chiedere a voi, onorevole ministro della guerra, perchè nella compilazione dei predetti programmi non si sia creduto necessario di ricorrere al parere della Commissione reale consultiva, che appunto voi avete nominato per tutte le questioni riguardanti l'aeronautica.

Ma vi ha di più: purtroppo va facendosi strada la convinzione che per tutti gli acquisti di materiale aviatorio il nostro Governo debba ricorrere all'estero e questa convinzione è confortata dal fatto che per l'istruzione e la formazione dei nostri piloti militari noi ricorriamo all'estero, donde poi necessariamente dobbiamo acquistare gli apparecchi affinché i piloti specializzati nei vari tipi possano prestare effettivo servizio.

Vi è anche qualche cosa di più grave, e cioè la sommessa, ma non meno forte voce, che costruttori esteri possano già aver avuto od abbiano avuto affidamenti e promesse di ingenti commesse per l'esercito, mentre costruttori italiani che fecero già per l'aviazione dei sacrifici ingenti non sono adeguatamente confortati nè in linea morale, nè in linea materiale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non raccolga quelle voci!

MONTÙ. Non le raccolgo, onorevole ministro...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. E soprattutto non le porti qui, perchè non ne vale la pena.

MONTÙ. Prima che le portino altri, con ben altri intendimenti, le porto io, dicendo

che non ci credo. Ma affermo che, prima di tutto, è opportuno, nello spendere questo denaro, di cercare anche quelle garanzie che sono necessarie.

Per tutte queste ragioni io sono certo che voi, onorevole ministro Spingardi, non avrete alcuna difficoltà a ripetere qui quanto a voce e per iscritto mi avete ripetutamente detto per affermare l'importanza che voi date all'aviazione civile come ausilio e concorso all'aviazione militare, per assicurarmi che la Commissione consultiva da voi creata sarà richiamata a nuova vita effettiva e fattiva, e che nei limiti del possibile l'industria italiana avrà la preferenza per tutto quanto riguarda l'acquisto di materiale aviatorio da farsi col denaro raccolto dal Comitato centrale per pubblica sottoscrizione.

Or sono due anni noi abbiamo votato in questa Camera la somma di dieci milioni per la flotta aerea; con essa si provvede a dirigibili e ad areoplani e i frutti conseguiti dall'impiego di quel denaro sono noti e sono altamente confortanti. Ma di quella somma, fortunatamente, una parte è disponibile ancora e, se eventualmente urgenze vi sono nel momento attuale, a quel fondo si deve ricorrere; quello conseguente dalla sottoscrizione nazionale deve, secondo me, non trovare l'immediato suo impiego, ma mentre deve servire, come già dissi, per tutti quegli scopi che allo incremento della flotta aerea si riferiscono, deve pure per ovvie ragioni trovare in qualche modo un impiego che torni al migliore vantaggio della nazione che tanto entusiasticamente ha voluto fornirlo.

E tutto questo senza accennare alla necessità che trattandosi di ordigni guerreschi noi dobbiamo renderci indipendenti dall'estero, dando anche a questa nuova latente industria volenterosa quell'aiuto e quel consiglio che sono doverosi e del resto nello implicito volere dei sottoscrittori.

In omaggio ai brevi concetti che vi ho esposti, io ho presentato gli emendamenti da me firmati: aggiungerò per garanzia dell'Amministrazione militare, accettante, che l'articolo 2° da me proposto è l'indice migliore della oggettività e serietà tecnica dei miei propositi.

Alcuni sottoscrittori anziché denaro hanno offerto apparecchi, *hangars* ed altri materiali in natura e, a sottoscrizione finita, io spero che il Comitato centrale potrà pure assicurare all'aviazione adeguati campi di

atterramento: per ovvie ragioni io ritengo necessario che l'Amministrazione militare non abbia e non debba accettare qualunque offerta, ma possa invece liberamente scegliere ed aggradire.

Con queste lievi modificazioni ed aggiunte, per quelle dichiarazioni che il ministro vorrà farmi, io confido che la Camera approverà unanimemente questo disegno di legge che sanziona una delle più belle espressioni di patriottismo popolare e così, mentre al grido di « Date ali all'Italia » la Nazione ha risposto con affermazione grandiosa, al suo sano entusiasmo tornerà confortante l'assicurazione che l'Italia avrà ali italiane! (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Così, ella ha svolto anche l'articolo aggiuntivo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. Non superflue parole per raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge che deve tradurre in atto il nobilissimo proposito del popolo italiano di dare alla patria una flotta dell'aria che gareggi con la superba sua flotta del mare ma il plauso che riveli come il sentimento della Camera italiana si fonda con quello del paese in questa patriottica iniziativa. Con l'emendamento che ho presentato in unione col collega Montù, chiedo solo che la nobilissima idea, sorta dal cuore d'Italia, abbia in Italia, dall'ingegno italiano, dall'industria nazionale, la sua attuazione. L'Italia, che ha affermato così alto il suo genio nelle costruzioni navali, ha già affermato analoga, uguale attitudine e genialità nelle costruzioni concernenti la navigazione aerea: nella costruzione del dirigibile e dell'aeroplano.

Il dirigibile italiano si è vittoriosamente affermato sui campi italiani d'aviazione; ed io ricordo con legittima soddisfazione che, or sono pochi giorni, sull'aerodromo di San Giusto di Pisa, con superbo volo, ha rivelata la sua perfetta funzione un aeroplano di tipo veramente italiano, l'aeroplano che due giovani italiani, i fratelli Antoni, con geniale intuizione, costruirono a traverso a grandi sacrifici e perfezionarono con un principio scientifico, desunto dal meccanismo fisiologico del volo, che essi scopersero, meccanismo che non era stato affermato e rivelato nè dal genio di Leonardo, nè dalle esperienze scientifiche di Murrey e di altri insigni fisiologi che intorno a questo problema affaticarono invano la mente.

E su altri campi italiani di aviazione, altri velivoli hanno pur dimostrato di possedere eccellenti qualità.

Or bene, io chiedo che a queste manifestazioni dell'ingegno italiano, così nello studio come nell'industria dell'aviazione, il Governo dia, come essa merita, pel loro valore e pel sacrificio che hanno costato, tutta la sua simpatia, tutto il suo appoggio, tutta la sua preferenza, di fronte alla concorrenza straniera.

Così, avranno innanzi al mondo, nuova, magnifica affermazione il patriottismo e l'ingegno italiani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, crede di parlare?

COTTAFAVI, *relatore*. Non ho che da rispondere con brevissime parole.

Tanto l'onorevole Montù, quanto l'onorevole Queirolo, hanno sciolto un inno alato agli aeroplani, alla flotta aerea ed allo slancio col quale l'Italia ha risposto all'invito della sottoscrizione per la flotta stessa. Non v'ha dubbio che, in questa parte, il relatore, debba completamente associarsi alle loro dichiarazioni; ma, siccome debbo essere breve ed entrare a discutere degli emendamenti che essi propongono, dichiaro, a nome della Giunta del bilancio, che non ho alcuna difficoltà di accettare i due emendamenti, l'uno firmato dall'onorevole Montù, e l'altro, dagli onorevoli Montù e Queirolo insieme.

Potevano ben supporre gli onorevoli colleghi che era pensiero del Ministero della guerra, come lo sarebbe stato anche di qualsiasi altra amministrazione, e della Giunta generale del bilancio, che quando si avesse da pensare in un argomento così pratico a provvedere alla flotta aerea, la preferenza sarebbe data all'industria italiana.

Del resto nel testo del disegno di legge per cui si inscrivono con decreto del Ministero del tesoro in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra le offerte, non vi è nessuna disposizione che precluda al Ministero della guerra o a quello del tesoro od a chiunque ne abbia la competenza, di dare la preferenza all'industria italiana. In altri termini, nell'articolo di legge, quale è proposto, non vi è che il modo di raccogliere le somme e di darvi quella destinazione che assicurerà completamente gli offerenti che le somme verranno erogate pel patriottico fine al quale sono destinate.

Non posso accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Montù, perchè mi sembra che sconfini dai limiti stessi che la legge si propone.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringrazio l'onorevole relatore perchè mi ha facilitato il compito e mi associo pienamente alle dichiarazioni da lui fatte a nome della Giunta generale del bilancio.

Non seguirò l'onorevole Montù nel vasto campo dell'aviazione attraverso al quale ha volato con tanta competenza; io faccio plauso a lui, come faccio plauso all'onorevole Queirolo per le nobili e generose parole pronunziate per questa iniziativa, che sotto il motto di *dare ali all'Italia*, ha offerto ancora una volta al nostro popolo l'occasione di dare una di quelle mirabili prove d'entusiasmo e di patriottismo, alle quali ci ha abituato in questo momento storico italiano, in questa nuova tappa dell'Italia verso i suoi alti destini. Ma il tempo che stringe mi consiglia di attenermi strettamente all'oggetto del presente disegno.

Non ho alcuna difficoltà di accettare i due emendamenti proposti dall'onorevole Montù: il primo si riferisce ad una questione di forma, ed il secondo non fa che affermare una volta ancora quello che più volte ho avuto occasione di dichiarare, cioè che è mio pensiero di dare all'industria nazionale la preferenza, in quanto è possibile, per tutte le provviste che interessano l'esercito.

Finalmente quanto all'articolo aggiuntivo sono spiacente di non poterlo accettare, anzitutto perchè non necessario, essendo già in facoltà del ministro di accettare quei materiali, provenienti dalla pubblica sottoscrizione, la cui accettazione l'onorevole Montù vuol ora disciplinare per legge: in secondo luogo per una ragione sostanziale di principio inclusa nell'ultima parte dell'emendamento.

Dovrebbe il ministro accettare anche degli aeroplani purchè rispondenti alle esigenze militari. Ora niuno v'ha che non veda il pericolo cui così ci esporremmo: il pericolo cioè di avere bensì molti aeroplani militari ma di tipi diversi, un vero campionario, mentre l'ideale sarebbe di riuscire a concretare un tipo unico, od almeno un numero limitatissimo di tipi.

Ma un inconveniente anche maggiore deriverebbe dal fatto di non avere il per-

sonale adatto per manovrare quei diversi aeroplani, ed io non posso assumere la responsabilità di esporre la vita degli ufficiali e degli aviatori civili a montare degli aeroplani di tipi tanto svariati. D'altra parte non posso permettermi il lusso di avere un personale innumerevole ed adatto a ciascun tipo di aeroplano.

Ripeto dunque che l'amministrazione militare ha la facoltà di accettare aeroplani, ed anche materiali, ma non le si faccia obbligo di accettare quelli che rispondono ai requisiti necessari per le esigenze militari, purchè la questione è così vasta, che saremmo obbligati a moltiplicare all'infinito i vari tipi, mentre è suo pensiero, e lo dichiaro esplicitamente, di cercare di condurre l'aviazione militare ad una unicità di tipo, che dia i maggiori risultati e la maggiore sicurezza per coloro che montano questi apparecchi. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Dunque Commissione e Governo accettano gli emendamenti proposti all'articolo unico.

L'onorevole Montù aveva anche presentato questo articolo aggiuntivo:

« Il Governo del Re è autorizzato a ricevere dal Comitato centrale per « la flotta aerea d'Italia » quegli apparecchi e materiali di aviazione che vengano offerti dai cittadini e corpi morali per l'incremento della flotta aerea, purchè essi effettivamente rispondano ai requisiti necessari per le esigenze militari ».

Domando all'onorevole Montù se lo mantenga.

MONTÙ. Non lo mantengo. Dichiaro però che le ragioni addotte dall'onorevole ministro della guerra non mi hanno persuaso.

PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha udito, l'articolo unico, poichè il Governo e la Commissione hanno accettato gli emendamenti proposti, deve essere formulato così:

Articolo unico.

« Le somme che il Governo del Re riceverà dal Comitato centrale « per la flotta aerea d'Italia », incaricato di raccogliere offerte da cittadini e corpi morali per lo incremento della flotta aerea, saranno versate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed iscritte, con decreto del ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

« Per la erogazione delle dette somme saranno osservate le norme date col regio decreto 3 ottobre 1911, n. 1106, sanzionato con legge 4 aprile 1912, n. 306, dando, per quanto è possibile, preferenza all'industria nazionale ».

Questo disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali.

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge: (*Vedi Stampato n. 1168-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« I caporali e soldati di artiglieria nominati operai militari od aiutanti telemetristi, i caporali e soldati di qualsiasi arma o corpo nominati specialisti scelti in aeronautica ed i caporali e soldati che adempiono sotto le armi incarichi d'indole professionale specificati dal regolamento, possono contrarre il riassoldamento alle stesse condizioni e con gli stessi vantaggi previsti dalle disposizioni vigenti per i caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo ».

(*È approvato*).

Art. 2.

« I militari che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa ».

(*È approvato*).

Art. 3.

« All'articolo 8 della legge 6 luglio 1911, n. 683, è aggiunto il seguente comma:

« Le promozioni a sergente maggiore ed ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme dei sottufficiali delle truppe colo-

niali sono fatte dal comandante del regio corpo di truppe coloniali a cui appartengono ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Differimento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno recherebbe la votazione segreta dell'ultimo dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Però propongo alla Camera di differire questa votazione, insieme con quelle dei disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta, fino a quando si voterà anche il disegno di legge per la riforma del codice di procedura penale, la cui discussione spero che possa finire oggi.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Ed ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole relatore. Il quale come ha promesso, dirà anche il suo pensiero sui diversi ordini del giorno.

Parli, onorevole relatore.

STOPPATO, *relatore (Segni di viva attenzione)*. Esprimo la mia gratitudine all'onorevole ministro ed ai colleghi, che, scorrendo in questi giorni con tanta eloquenza e dottrina intorno al Codice di procedura penale, ebbero parole di cortese e generosa benevolenza per il lavoro che a nome della Commissione (che mi rese un grande onore con l'incaricarmene) io presentai alla Camera. E alla espressione di questa gratitudine io aggiungo quella della più alta soddisfazione, perchè i lavori della Commissione, sapientemente diretti dall'onorevole Grippo, hanno potuto assicurare l'esaudimento di un nobile ed alto desiderio dell'onorevole ministro Finocchiaro-Aprile.

Egli merita il plauso della Camera e del Paese perchè, ogni volta che sali alla direzione suprema della giustizia italiana, proseguì con mirabile costanza l'alto ideale di dotare l'Italia di un nuovo Codice di pro-

cedura penale degno della nostra civiltà giuridica.

La larga discussione che è stata fatta in questa Camera ha dimostrato la persuasione del Parlamento che il Codice di procedura penale rappresenta indiscutibilmente la legge più importante che un paese civile possa dettare, come quella che governa nel modo più intenso e più vibrante il diritto, la sicurezza sociale e la libertà individuale. Legge suprema di sovranità e di libertà, intesa secondo il criterio moderno essenzialmente democratico; e cioè che nè la superstizione del principio di autorità deve sacrificare la libertà individuale, nè la superstizione della libertà individuale deve sacrificare il principio dell'autorità.

Questi due grandi imperativi debbono dominare in un codice di procedura penale come due esigenze umane e sociali, equilibrantisi l'una con l'altra in perfetta armonia.

Sono state mosse al codice parecchie critiche: non le credo tutte fondate; tutte sono però degne di essere prese in considerazione.

Era così lungi dal pensiero dell'onorevole ministro proponente, che fu tanto modesto da non dire neppure quali siano veramente le innovazioni che il suo progetto porterà nell'attuale legislazione, l'idea che il progetto di legge medesimo dovesse rimanere tal quale, come opera cioè intangibile e perfetta, che egli, per primo, ha invocata dal Parlamento la più larga libertà di discussione e ci ha dato ampio affidamento che l'espressione dei voti dal Parlamento emessi, con tanta larghezza di eloquenza e di dottrina, saranno discussi dalla Commissione coordinatrice e tenuti da essa nel conto che meritano.

Ora la Commissione vostra, onorevoli colleghi, non è stata avara di considerazioni critiche sotto punti di vista anche talvolta essenziali, ed è stato suo proposito di utilizzare in questi punti essenziali il pensiero del ministro, integrandolo, appunto perchè essa si è convinta che il progetto di legge si informava ai principi della dottrina giuridica moderna e si ispirava alle tradizioni per cui il nostro paese tenne sempre un posto onorevole ed eminente nel campo del diritto.

Il moderno procedimento penale che cosa esige? Esige che, fermo il principio della eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge, principio che non si discute, si ammetta l'operosità dello stesso incolpato nella

icerca processuale, operosità che si esplica, sopra tutto, mediante la disciplina dell'istituto defensionale, la parità sostanziale di trattamento delle parti in causa, coordinate però con i diversi interessi che le parti stesse rappresentano; ed infine la distinzione netta e precisa tra le funzioni di accusa e quelle di deliberazione e di giudizio, così che le une mai invadano delle altre il campo.

Ma anche esige robusta energia degli organi statuali, garanzia inflessibile della libertà individuale, prontezza, speditezza, solerzia, alacrità vigorosa nella ricerca, nel giudizio e nella esecuzione.

Ora le forme, che in altri tempi, onorevoli colleghi, potevano rappresentare una necessità di controllo, quando coprivano la ingiustizia sostanziale, oggi non sono in gran parte quasi più necessarie. Le molte forme erano il sacro velame, che ricopriva la misteriosa celebrazione della ricerca inquisitoria.

Oggi, la giustizia si celebra dinanzi al pubblico; molte forme diventano secondarie e perdono ogni ragione della loro rigida inerzia.

L'imputato stesso coopera nella ricerca giudiziale; al controllo delle forme è sostituita la sua partecipazione diretta. Ciò attribuisce alla procedura penale il maggiore e più largo consentimento della coscienza sociale. (*Approvazioni*).

Quale è la fisionomia del progetto? Parecchi colleghi ne parlarono, ed io debbo subito fare una dichiarazione, che mi valga per sempre. Dopo quello che ho scritto nella relazione, dopo quanto disse nel suo eloquente, lucido ed autorevole discorso l'onorevole ministro, dopo quanto esposero qui colleghi, altrettanto autorevoli e dotti, è possibile che io parli di tutti gli istituti della procedura penale? Ma, signori miei, ogni istituto, ogni sezione, ogni capo rappresenta il risultato di vastissimi studi; è la sintesi di indagini larghissime, racchiude problemi di una imponenza morale, giuridica e politica straordinaria.

Perciò io debbo chiedere fin da ora scusa se nè tutti potrò ricordare, nè a tutte le osservazioni potrò rispondere, dovendomi limitare ai punti fondamentali; quasi direi costituzionali. Anche così facendo, avrò bisogno di molta benevolenza da parte dei colleghi.

L'onorevole Enrico Ferri sollevò una questione fondamentale. Disse: il progetto ha esso una fisionomia precisa e decisa? Che abbia una fisionomia precisa e che risponda

a concetti della moderna scienza giuridica dissero bene altri deputati come gli onorevoli Materi, De Nicola, Viazzi e Pozzato. Soggiunse autorevolmente l'onorevole Vaccaro: Andiamo adagio! Non bisogna esagerare il criterio scientifico di un codice di procedura penale.

Io continuo: ognuno di noi deve abbandonare una parte del suo fardello di convinzioni scientifiche, ponendosi a discutere ed a votare un codice di procedura penale. Questo è sano positivismo.

Io considero il positivismo, sotto questo punto di vista, come qualche cosa che è al di fuori così della metafisica giuridica, come della preoccupazione politica. Questo è positivismo sociale.

Ora io credo che nessuna legge processuale penale sia la risultante immediata, diretta e precisa di un principio assoluto, teoretico, perchè la questione della giustizia non è una questione di filosofia, ma di esperienza; e quindi tutti i paesi civili si amministrano non tanto a base di filosofia e di metafisica, quanto a base di pratica e di esperimento.

L'osservazione però dell'illustre collega Enrico Ferri (io voglio parlare così nella lode, come nella critica con assoluta schiettezza) può avere qualche fondamento. Intorno al tronco vivo, forte, robusto, organico di questo progetto di codice di procedura vi sono delle efflorescenze dottrinali; e le vedremo, ad esempio, in materia di azione, in materia di polizia giudiziaria, in rapporto alla giuria, nei riguardi della determinazione della competenza, ed anche nei riguardi dei rapporti tra l'azione civile e penale, a tacer d'altro.

E appunto per ciò la Commissione vostra, onorevoli colleghi, si è indugiata a togliere da questo tronco florido e vivido le dette efflorescenze, e a segnalare a voi quali siano i punti nei quali l'attività di future Commissioni di revisione può esercitarsi per rendere, per quanto umanamente possibile, perfetta la nuova opera legislativa.

L'onorevole Fera, a sua volta, eloquentemente diceva: ma questo codice non è nè accusatorio nè inquisitorio. Che cos'è? Mi è facile rispondere. Il principio accusatorio, come quello inquisitorio, non sono che dei ricordi storici. Il principio inquisitorio e il principio accusatorio non sono mai stati due norme fisse di legislazione processuale. Sono apparsi in tempi diversi; si sono incrociati insieme; e nella stessa epoca romana antica, della quale sentii magnificare l'altro giorno

anche dall'onorevole Giacobone gli istituti processuali, il processo di Catilina, in epoca accusatoria, venne fatto a base esclusivamente inquisitoria. Dunque l'accusatorio e l'inquisitorio sono aspetti psichici di determinati momenti politici e storici, non sono la rappresentazione effettiva di una legislazione pratica processuale.

Ma l'onorevole Enrico Ferri disse ancora: Il processo penale deve essere un processo tecnico.

Io mi guardo bene, colleghi egregi, di venire qua a far polemiche di carattere teoretico con l'onorevole Enrico Ferri.

Questo non è il luogo. Ma poichè l'onorevole Enrico Ferri, con quella sua eloquenza suscitatrice, ha dette cose che, necessariamente, possono aver lasciato un solco di impressione nella coscienza pubblica, mi conviene rispondere alla sua affermazione che il processo deve essere tecnico.

Per me il processo penale è un grande sillogismo. Si cerca il rapporto fra la legge e il fatto, ma fra la legge ed il fatto, dicevano sapientemente i vecchi libri della Repubblica Veneta, c'è l'uomo, e l'uomo bisogna pure tenerlo in conto; ed il processo penale non può essere soltanto tecnico, che vorrebbe dire meccanico, ma anche un processo etico e politico. (*Vive approvazioni*).

Conseguentemente, dovendosi tener conto del rapporto fra legge e fatto, e mettendoci di mezzo l'uomo, il processo non può rivolgersi che a questo: stabilire, se l'uomo sia responsabile, o se appartenga ad una o all'altra di quelle categorie, che un'altra scuola vorrebbe sostituire alla responsabilità morale.

Qui non si parla di responsabilità morale o di categorie di delinquenti, non è il luogo questo; ma l'onorevole Enrico Ferri, indubbiamente, vorrà consentire che, anche mettendo da parte il concetto della responsabilità individuale, per sostituirlo con quello della responsabilità sociale, si dovrà pure ricercare se l'uomo sia responsabile, e, secondo la dottrina dell'onorevole Enrico Ferri, se sia un delinquente nato, d'occasione, pazzo o abituale o passionale.

Dunque la ricerca è logica, non è puramente meccanica, perchè allora basterebbe presentare al giudice un uomo e dirgli: quest'uomo ha commesso un reato, e il giudice, senz'altro, dovrebbe profferire la sentenza di condanna.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, la presunzione di innocenza che, mi duole riconoscere, subì un forte colpo nella discus-

sione al Senato, quella presunzione di innocenza per me rappresenta sempre una delle più sicure basi di ricerca processuale. (*Vive approvazioni*).

Perchè, onorevoli colleghi, non posso ammettere che si presuma il debitore; io debbo ammettere che si debba ricercare se è debitore.

La presunzione di innocenza suscita il ricercatore, eccita la volontà del giudice, sprona il ricercatore stesso. La presunzione di colpa, o la presunzione di delitto, intorpidisce la ricerca, fa vacillare il giudice; conduce alla ingiustizia. (*Approvazioni*).

Mi sovviene il famoso pensiero di Dante:

...piega
L'opinion corrente in falsa parte.
E poi l'affetto l'intelletto lega.

La presunzione di innocenza salva la ricerca dalla prevenzione, che è la più fiera, la più acerrima, la più deleteria nemica della verità e della giustizia. (*Approvazioni*).

Dunque, l'onorevole Enrico Ferri crede che il reo confesso si giudichi da sè e che non si possa nè si debba giudicare? Io credo il rovescio.

Prima di tutto vi è un'innocenza assoluta e un'innocenza relativa.

Vi furono (e la storia della psicologia e della giurisprudenza lo dimostrano) anche casi di confessione falsa. Poi, vi possono essere dei casi di confessi irresponsabili. Onde, ammettere il principio che la confessione, o la flagranza, non diano luogo a giudizio regolare, è distruggere ogni esigenza della moderna ricerca processuale. Ma, si dice, l'Inghilterra non giudica i confessi. Piano! Il concetto inglese che il confesso non venga giudicato dai giurati non è un concetto che risponda al principio che l'imputato, confessando, si faccia egli organo di giustizia e quindi non occorra più la giustizia dei giudici. No, o signori; la cosa è diversa. Il concetto è ispirato alla purezza assoluta del principio accusatorio, in forza di cui dai giurati non è giudicato se non colui che domanda di esserlo; e se colui che confessa, si accusa, non vuole essere giudicato dai giurati. Ma se voi leggerete i libri nei quali si descrive il processo inglese, vi potrete contemplare come una specie di rito pastorale che si innesta nel processo penale, nel dialogo magnifico fra il presidente d'Assise e l'accusato, e troverete che quando l'accusato dice: Mi confesso colpevole, il presidente risponde: Voi v'ingannate, voi

vorrete dire che avete commesso il fatto, non che siete colpevole.

Onde la pratica sapiente inglese si è sostituita al pregiudizio antico storico e ha fatto sì che lo stesso presidente della Corte d'assise non tolleri che il confesso venga senz'altro giudicato senza giurati.

Conseguentemente, ripeto, in quel forte paese la tradizione mantiene il principio; ma l'esercizio pratico della giustizia lo distrugge, non ammettendo che la pura e semplice confessione permetta la condanna.

Ugualmente io non posso andare d'accordo con coloro (e mi dispiace che siano parecchi) i quali sarebbero disposti ad estendere il decreto penale. Io ho qui notati, e domando perdono se ne avessi dimenticato taluno, l'onorevole De Nicola, l'onorevole Canevari, l'onorevole Colosimo, tutti egregi colleghi che hanno parlato con grande calore e con grande dottrina. Ma che cosa è, colleghi egregi, il decreto penale? Intendiamoci. È qualche cosa un po' tedesca... difatti è di origine tedesca... non l'abbiamo inventato noi. È un comando. Non è una sentenza.

Dunque è così: Tu commetti un reato. Io ti mando a casa il mio bravo decreto di condanna. Tu lo accetti e sconti la tua condanna. Non lo accetti e reclami. Va bene. Allora io ti faccio sottoporre al solenne giudizio. Il magistero punitivo può procedere così per via di comandi? Io ne dubito fortemente.

Quando si tratta di procedura penale (e qui mi sovviene il nostro collega onorevole Giacobone che più volte ricordava Romagnosi), quando si tratta di processo penale, Romagnosi insegnava che il processo penale ha una grande virtù di esempio politico e di prevenzione; onde bisogna andare cauti prima di sopprimere i mezzi che informano l'esercizio della procedura penale, perchè non avvenga che un innocente riceva in casa sua una ingiusta condanna, sia pure che abbia il diritto di opporsi.

Non esiste il diritto sociale di condannare, prima di sentire l'accusato; quindi il decreto io l'accetto, e dichiaro di accettarlo sotto la veste esposta dall'onorevole ministro; cioè come forma che rifletta puramente e semplicemente lievi contravvenzioni di competenza del pretore, e non tanto perchè servirà a sfollare le preture urbane da un gran numero di procedure minime, ma perchè qualche volta faciliterà alla stessa parte incolpata di adempiere ai suoi doveri verso la giustizia sociale con minore incomodo,

con minore molestia e minore spesa. Ma niente di più. Quindi, per me, sia detto anche questo con tutto il rispetto per il progetto del codice, per me accetto anche con riserva la condanna senza dibattimento, per quanto essa sia stata con grande prudenza limitata dal ministro ai soli fatti che non meritino più di 100 lire di pena.

L'onorevole Ferri inoltre parlando della fisionomia del progetto diceva: « Voi sopprimete l'interrogatorio, e forse questa soppressione, più o meno finta, è un *lapsus calami* ».

No, non è un *lapsus calami*. È una manifestazione di una strana tendenza, svoltasi da ultimo in un paese che nel suo codice non aveva l'interrogatorio, che fu dalla pratica istituito; vale a dire in Francia. In Francia si verificò questo fatto storico. Ivi, da ultimo, si disse che i giudici avevano dell'interrogatorio abusato, e, soprattutto, dopo alcuni processi celebri, svoltisi di recente.

Si pensò che l'interrogatorio non era se non un tormento per l'accusato, e che questo *tête-à-tête* tra presidente ed accusato ad altro non serviva se non ad un esercizio di mimica processuale truce e tragico.

Vi fu quindi il deputato Lopitheatu che ne propose senz'altro l'abolizione; altri si associarono a lui ed il ministro Barthou ne propose anch'egli tassativamente l'abolizione in un disegno di legge di riforma della procedura; poi il Cruppi ed altri insistettero nella proposta; ma la Francia è un paese che non modifica facilmente le sue leggi, e l'abolizione formale dell'interrogatorio rimane tuttora un desiderio dei proponenti.

Ora io domando: è accettabile il concetto del disegno di legge di cui io pure afferro tutto il significato morale?

Il progetto stabilirebbe che l'interrogatorio dovesse farsi, ma che il giudice avverta l'imputato che ha diritto di non rispondere.

Come! Si chiama uno perchè renda conto di un fatto e si comincia con l'avvertirlo che non ha obbligo di renderne conto! È un po' strano, onorevoli colleghi. Onde la vostra Commissione, non tanto perchè tema l'avvilimento del potere del giudice, quanto per il principio che si adultera l'istituto dell'interrogatorio, non accetta la proposta riforma.

Si dice che l'interrogatorio non è un mezzo di prova; ma è però un mezzo di difesa e di ricerca; un mezzo per cui si può qual-

che volta raggiungere la prova della verità. Noi stessi chiediamo che sia utilizzato, facendone il massimo mezzo di difesa, proponendo che non si possa mai mandare all'udienza, nemmeno per citazione diretta, un cittadino senza che prima sia stato interrogato. La vostra Commissione sostiene che l'interrogatorio rappresenta un mezzo di difesa, uno strumento di giustizia che il magistrato deve sapere adoperare con prudenza, con onestà, con discrezione.

E sia detto una volta per sempre; il criterio di sospetto contro la magistratura deve essere oramai abbandonato, poichè solo si concepiva 70 od 80 anni indietro quando i magistrati erano strumento di terrore o di arbitrio. Oggi un popolo libero non deve nutrire questi odiosi sospetti verso la magistratura, deve affidarle i suoi codici con la fiducia che essa non tradirà il mandato che le leggi le attribuiscono e che saprà esercitare l'ufficio suo anche verso l'accusato con temperanza, con avvedutezza, con onestà. (*Bene! Bravo!*)

Onde noi proponiamo che non vi sia nessuna violenza contro l'accusato perchè risponda; ma che non vi sia nessuna dedizione per parte della giustizia. Se si vuole, si avverta l'accusato, come oggi si fa, che qualora non creda di rispondere, si procederà oltre nella causa. Ciò che è ben diverso dall'avvertirlo che non ha obbligo di rispondere.

Questo, in linea generale, per quanto riflette i punti sostanziali del progetto, in relazione specialmente alle osservazioni di carattere costituzionale messe innanzi dall'onorevole Enrico Ferri, il quale persegue, ed è troppo naturale, un ideale un po' diverso dal nostro, ideale che io non saprei d'altronde come si potrebbe convertire in realtà mediante costruzione di regole processuali.

E voglio esaurire questa primissima parte del mio discorso, con una conclusione: dissi che l'onorevole ministro fu troppo modesto, quando espose alla Camera quali erano le innovazioni che la nuova legislazione apportava sulla legislazione vecchia.

Non tutti voi siete giuristi; ma siete cittadini e legislatori, i quali hanno il dovere ed il diritto di sapere quali siano veramente le costituzionali modificazioni che la nuova legislazione processuale apporterà sulla legislazione presente. Vi prego dunque di consentirmi che io ve ne faccia una indicazione sommaria, che certamente non sarà inutile.

Prima di tutto il progetto di codice modifica sostanzialmente l'esercizio dell'azione penale, vedremo poi come; regola in modo nuovo e socialmente utile l'esercizio dell'azione civile che nasce da reato; modifica tutto il sistema delle questioni pregiudiziali; crea facoltà nuove alla parte offesa come tale, anche se essa non si costituisca parte civile, ciò che rappresenta un progresso indiscutibilmente grande nel campo processuale; modifica il sistema della attribuzione della competenza dei pretori; modifica la competenza dei giurati; riordina il sistema dei termini e delle nullità. Se mi permettete dirlo subito, la vostra Commissione, riguardo a questo sistema dei termini e delle nullità, crede di avere proposte utili integrazioni, con disposizioni che saranno meritevoli di attenzione da parte della Commissione di coordinamento.

Il progetto di codice rende normale, e questo è pure costituzionale, con provvide garanzie, la citazione diretta, ossia il processo sommario, affidando la ricerca delle prove al pubblico ministero e l'accertamento di esse, nei congrui casi, al giudice istruttore; modifica il metodo dell'istruzione formale mediante l'intervento della difesa nella istruzione, come vedremo; garantisce il diritto della difesa nel passaggio dal processo di istruzione a quello di giudizio, ciò che oggi non è oppure è assoggettato a restrizioni di termini, di modi ed anche di libertà personale; governa la ricusazione dei magistrati ed autorizza, (e questo sia detto all'onorevole Pozzato e all'onorevole Pagani-Cesa che dai due lati della Camera sospettano di parzialità il pubblico ministero), la ricusazione persino dello stesso ufficiale del pubblico ministero nei debiti casi; abolisce la Camera di consiglio; rinnova tutto il sistema delle perizie; precisa le prove testimoniali; riduce i casi di spedizione di mandati di cattura; facilita la libertà provvisoria; abolisce la legittimazione dell'arresto, procedura farraginosa ed offensiva alla libertà individuale nell'attuale codice, e vi sostituisce il diritto di chiedere ad ogni istante la scarcerazione dell'imputato; semplifica i dibattimenti con la riduzione delle inutili prove; modifica la procedura dei giudizi di accusa, allargando fortemente le facoltà defensionali; regola la facoltà di integrazione di prove al dibattimento, autorizzandola in tutti i giudizi e non soltanto nei giudizi di Corte di assise.

La vostra Commissione, anzi, riguardo a

questa facoltà di integrare la prova, propone che sia permesso anche alle parti di eccitarla e che essa non sia soltanto abbandonata alla discrezione del giudice.

Il progetto di codice modifica la formula delle questioni ai giurati; il metodo di votazione del verdetto; abolisce l'atto di accusa; abolisce il riassunto presidenziale. Ho detto che istituisce la procedura per decreto; rinnova il processo contumaciale, con più largo rispetto al diritto dell'imputato; migliora l'istituto della opposizione e dell'appello e quello della cosa giudicata; regola la modificabilità dell'azione penale, secondo le esigenze della giustizia; radicalmente riforma l'istituto della estradizione e della revisione.

A proposito di questi due ultimi istituti, fin da questo momento affermo che il regolamento di essi è di tale modello da poter essere segnato come esempio. Il progetto di codice inoltre consacra con norme precise un più efficace risarcimento dei danni, e disciplina tutta la materia dell'esecuzione con alta ispirazione di giustizia, sottraendo il pubblico ministero al principio di opportunità e subordinandolo al principio di giustizia.

Questo sarà il codice nuovo. Che si possano fare riforme aggiunte e integrazioni è certo. Che qualcuno abbia detto di ritenere che si possa fare anche di più, può darsi; ma che cosa sia questo di più, in verità, io non saprei escogitare, perchè come vedremo nel corso della nostra discussione, le proposte in più che si possono fare cadono di fronte all'insegnamento dell'esperienza, alle necessità della pratica, alle esigenze della procedura. La procedura penale regola i fatti umani; li regola secondo i movimenti dell'attività umana presente e vivente.

Dirò dell'azione penale. Qui ci troviamo in qualche discordia con alcuni onorevoli colleghi. Per esempio, l'onorevole Cimorelli, uomosavio, colto e pratico, che ben conosce il mondo giudiziario, trova inopportuno estendere comunque l'esercizio dell'azione penale ai privati. Lo segue efficacemente l'onorevole De Nicola e, parmi, con altrettanto vigore, anche l'onorevole Di Stefano. Più favorevoli a un allargamento dell'esercizio della azione, per ciò che riflette questa partecipazione dei cittadini o privati, sarebbero, da una parte, l'onorevole Ferri, dall'altra, l'onorevole Fera.

Mi dispiace di non vedere presente l'onorevole Ferri, ma egli certo non crede, per l'antica nostra amicizia, resa più forte dai

dissidi scientifici e politici, che io voglia parlargli dietro le spalle.

Io non capisco come il positivismo scientifico possa farsi fautore dell'azione popolare; non lo capisco assolutamente. Comunque credo più logica la proposta vivacemente sostenuta dall'onorevole Fera, che risponde anche di più alle sue convinzioni scientifiche oltre che politiche. A questi due colleghi si aggiunge, con un discorso molto vibrante di sentimento, l'onorevole Magliano, che, parmi, veda in un allargamento ulteriore dell'esercizio della azione penale addirittura il paradiso terrestre della giustizia penale.

Io devo fare una confessione.

Confesso, non so se sia esso stato peccato di trascendentalismo scientifico o se debba chiamarlo peccato giovanile, che io pure ho professato l'idea che potesse estendersi l'esercizio della azione in alcuni casi ai privati, ma più matura esperienza, considerazioni tratte dalla realtà della vita, esempi che balzano sotto gli occhi di chi vive la vita giudiziaria, mi hanno persuaso che bisogna considerare sotto due aspetti l'esercizio dell'azione penale. Esso si può considerare teoricamente e si può considerare praticamente.

Teoricamente, l'azione come reazione al delitto, è un diritto umano; essa è una potestà naturale. Ma, praticamente, ciò che è a dire politicamente, bisogna riconoscere in ogni cittadino una specie di diritto costituzionale di fare agire o di muovere di sua iniziativa l'azione penale? No. Mentre l'azione per sè è una potestà naturale, il suo esercizio è una potestà politica. Ecco la grande differenza tra l'uno e l'altro aspetto. Io non credo che siamo arrivati a tale grado di elevazione politica e di educazione morale e sociale da consentirci di accordare ai cittadini l'esercizio diretto dell'azione penale.

Io sono stato ripetutamente relatore per la Commissione di statistica penale, e vi posso assicurare che in Italia non si sente il bisogno dell'azione popolare. Vi basti sapere che la gente nostra è restia a fare denunce, a dare querela, a testimoniare. Figuratevi se sente il bisogno di farsi attrice in giudizio penale!... (*Approvazioni*).

Ma l'onorevole Fera viene innanzi con un altro argomento, e dice: È da lamentarsi che si mantenga il tradizionale concetto (spero di avere esattamente raccolto) del diritto subbiettivo dello Stato. Vera-

mente non è tradizionale in Italia questo concetto, perchè è un trasporto, una specie d'innesto nella nostra letteratura giuridica, di fraseologia tedesca. I nostri giuristi non hanno mai usato questa frase più o meno difficile: hanno detto potestà sociale, che è una idea tanto chiara e semplice, ed hanno detto che la potestà sociale è la difesa della collettività; ed hanno soggiunto che la vendetta privata è stata sostituita dalla, chiamiamola pure, vendetta sociale, in forma di vendetta purificata; hanno detto che fu l'accomunarsi degli interessi degli individui, che creò la reazione sociale sotto forma di azione penale, perchè lo elevarsi del danno privato a danno pubblico, rappresenta la massima ascensione della civiltà giuridica. E noi, possiamo osservare che quando fu troppo esteso l'esercizio dell'attività del privato nell'esercizio dell'azione senza un'educazione politica sufficiente, si è fatta come una specie di letteratura senza ortografia, cioè molto spropositata, perchè ne sono venuti un disordine nell'esercizio dell'azione penale, una irregolarità nell'esplicazione dei mezzi penali, mentre, per lo contrario, l'attività del pubblico ministero mantiene ferma, continua, costante, uniforme l'azione penale.

Oh! il pubblico ministero ha dei difetti! Senza dubbio. Ma quale è l'istituto umano che non abbia difetti? Il pubblico ministero dipende dal potere esecutivo! Benissimo! Guai se non ne dipendesse! Il Governo non risponderebbe più dell'amministrazione della giustizia, al potere legislativo.

Non è dunque neanche un'idea democratica, quella energicamente esposta dal collega Pozzato, che si dovrebbe strappare il pubblico ministero dalla rappresentanza del potere esecutivo, perchè in tale modo noi romperemmo i ponti col Governo per ciò che rappresenta l'amministrazione della giustizia. (*Approvazioni*).

Quindi, in verità, il pubblico ministero può avere dei difetti, ma ha anche dei pregi, che la pratica dimostra superiori a quelli di qualsiasi sistema di esercizio privato dell'azione penale. La Germania, l'Austria hanno sotto vari aspetti un'azione privata, o sotto forma diretta o sotto forma di intervento. La limitano però con grande prudenza.

L'Inghilterra che aveva l'azione privata diretta, ha creato un po' per volta l'ufficio del pubblico ministero. L'America, come ho accennato nella relazione, partì dal princi-

pio di accusa, ma, popolo pratico, arrivò anche essa all'istituzione di un pubblico accusatore.

Non è dunque il caso che noi, onorevole Fera, pensiamo a sostituire il pubblico ministero con delle attività private, pericolose, incerte ed incostanti. Ma vi è qualche cosa di più. Il nostro progetto (e qui c'è dissenso, sebbene l'onorevole ministro non proponga l'azione popolare; quelli che l'hanno creduto sono in equivoco) il progetto ministeriale propone semplicemente che sieno ammesse associazioni che si prefiggono uno scopo di interesse pubblico, e le istituzioni di beneficenza, all'esercizio dall'azione penale in relazione al detto scopo, e che sia ammesso l'esercizio diretto dell'azione penale per i reati di diffamazione. Nella prima parte il progetto porta una innovazione, nella seconda una riduzione, perchè anche oggi si esercita nei reati di azione privata di competenza di pretori e tribunali, direttamente, l'azione penale.

In quanto alla prima parte non dispiaccia all'onorevole ministro che io ripeta che la Commissione non è con lui concorde.

Le associazioni con scopo d'interesse pubblico! Cominciamo a vedere molto difficile la definizione di questo interesse. Noi le vogliamo considerare sotto il duplice punto di vista politico ed economico. Punto di vista politico: Che cosa sono queste associazioni? Che rappresentanza possono esse avere? Attingono esse la loro personalità morale dai poteri dello Stato? E allora perchè non le rappresenta lo Stato? Sono esse autonome? Ed allora perchè non sono parificate ai semplici cittadini? E vogliamo noi creare un'altra istituzione nuova, aggiunta al pubblico ministero, una specie di zona intermedia tra il pubblico ministero e l'individuo? Non lo crediamo opportuno neanche sotto il punto di vista economico, perchè non crediamo che si possano chiamare le associazioni all'esercizio dell'azione penale quando poi i cittadini, magari, si ritrovassero di fronte a chi, economicamente, non potesse rispondere dei danni arrecati con molestie, con false o calunniöse o temerarie accuse.

D'altra parte le associazioni di beneficenza, come istituti pubblici, sono rappresentate da ufficiali pubblici. Essi possono querelare e possono denunziare quando vogliono; anzi, mancherebbero ad un dovere giuridico se non lo facessero. Quindi non c'è bisogno di attribuire loro una diretta azione, la quale rappresenterebbe un assaggio non accettabile nel campo dell'esercizio

ufficiale dell'azione penale o nel sistema ufficiale in massima ammesso dal progetto. Perciò noi abbiamo creduto di insistere perchè il ministro abbandoni la sua idea nel testo definitivo del Codice. (*Approvazioni*).

Ma noi invece (e qui debbo un momento discorrere coi colleghi onorevoli Cannavina e Di Stefano), noi, invece, proponiamo che si mantenga l'attuale disposto del Codice di procedura penale, il quale permette che nei reati perseguibili soltanto ad istanza di parte, di competenza dei pretori e dei tribunali, possa la parte offesa citare direttamente l'offensore. Ma intendiamoci; a questo modo: mediante decreto di giudice: cioè nel senso che il pubblico ministero successivamente si impossessi dell'esercizio dell'azione penale.

Noi, quest'attività, non crediamo di abolirla (ed in ciò ci distacciamo dal progetto, in parte) perchè è una istituzione che non ha dato luogo ad abusi; anzi è buona specialmente nei reati di ingiuria. D'altra parte concilia il diritto materiale col diritto formale, perchè il Codice penale stabilisce che non si può procedere, se non c'è querela, e perciò è anche ovvio che colui che ha potestà di chiedere che si proceda o non si proceda, abbia pur quella di chiamare il suo offensore in giudizio. Perciò si attua una opportuna corrispondenza tra il Codice penale ed il Codice di procedura penale e non c'è ragione di modificare un istituto che nel Codice attuale fa buona prova, bene inteso (lo ripeto) nei delitti di competenza di pretura o tribunale. Naturalmente tale attività dovrà coordinarsi con la costituzione di parte civile.

E su questo punto dell'azione penale mi pare che avrei finito. Soltanto osservo una cosa. Qualche volta si sono fatte critiche, a disposizioni immaginarie che il progetto non contiene. Piuttosto esse andavano rivolte a discorsi, a opinioni, a proposte o a discussioni fatte fuori di qui, e sia pure autorevolissimamente, anche in altra Aula legislativa.

Per esempio, è stato detto che si potrebbe attribuire alla parte offesa una partecipazione all'esercizio dell'azione penale in una forma ibrida, cioè mediante diritto di appello contro le sentenze assolutorie, quando non appelli il pubblico ministero. Il progetto non ammette, e fa bene, questo sistema per cui la parte civile diverrebbe pubblico ministero, in grado di appello, mettendo da parte il pubblico ministero. Il progetto invece ammette e rinforza e ricon-

sacra il diritto della parte offesa di presentarsi in giudizio penale come parte civile.

E qui conviene dire qualche parola intorno a tale istituto.

Del risarcimento del danno parlò l'onorevole Enrico Ferri. Egli trova in questa parte deficiente la legislazione italiana passata ed attuale. Egli vorrebbe evitare (disse così) spesso la pena e sostituire alla pena il risarcimento.

Indubbiamente la funzione del risarcimento è funzione essenziale, nessuno ne dubita. Lo Stato deve interessarsene.

Dal delitto derivano due mali, uno di carattere pubblico, ed uno di carattere privato; i due mali esigono naturalmente un duplice processo di riparazione. Questo duplice processo di riparazione è rappresentato dall'azione penale da una parte e dall'azione civile dall'altra. Ma io non credo che l'adozione del principio dell'onorevole Ferri e della sua scuola sarebbe un progresso.

Sarebbe un aperto regresso; ci ricondurrebbe alla vendetta dei Germani, al *guidrigo*, alla *faida*. Sostituire la forma di risarcimento alla pena equivale a sopprimere l'essenza di un istituto, come la pena, che ha la sua funzione specifica, e che deve essere esatta dallo Stato. Alla esecuzione della pena lo Stato non può rinunciare senza tradire i suoi fini giuridici. Al risarcimento il privato può rinunciare. È suo diritto individuale. Purtroppo il risarcimento non si può sempre esigere. Onde avviene che coloro che sostengono che la funzione del risarcimento debba intensificarsi e diventare quasi una funzione pubblica di pena, sono costretti ad attribuire alla funzione statale per il risarcimento una attività coercitiva. Non è, in fondo, che la dottrina di Spencer, la quale in Italia fu propugnata e propagata per primo da Raffaele Garofalo. Essa porterebbe come conseguenza che coloro, i quali debbono risarcire i danni, fossero costretti a risarcirli. Come costretti, onorevoli colleghi? Mediante la coazione al lavoro. Ed allora tutti gli insolubili sarebbero altrettanti coatti al lavoro, allo scopo di risarcire i danni. Ma vi raffigurate voi una società di cotesta natura, nella quale gli insolubili sarebbero condannati al lavoro, allo scopo e termine indefinito di risarcire i danni? Questo, secondo me, non sarebbe progresso. Progresso è, invece, il proporsi come fa il progetto di legge di intensificare, nel modo migliore l'esercizio dell'azione civile, nel suo esercizio

medesimo facilitandola, e attribuendo agli stessi giudici penali la facoltà di liquidazione dei danni, anche se non vi sia una parte civile in causa.

L'onorevole Turco con un molto ascoltato discorso lamentò che nel progetto di legge la parte civile sia quasi trattata con diffidenza e con sgarbo e, come egli disse, quasi con sevizia. Mi preme difendere il progetto di legge da questa accusa.

Prima di tutto, dobbiamo tenere presente che molte legislazioni di Europa, e cospicue (mi basterebbe ricordare l'inglese, la tedesca, la olandese e via discorrendo) non ammettono parte civile in causa (lo ricordò anche il dotto nostro collega Vaccaro), perchè esse credono che la parte civile in causa sia perturbatrice del funzionamento dell'azione penale; che l'interesse principale del processo penale sia un interesse appunto penale e che quindi tutte queste intromissioni di terzi, con interesse civile, ritardino l'effettuazione della giustizia repressiva. Invece, le legislazioni a tipo francese ammettono questo intervento; ma lo ammettono in via eccezionale, in via sussidiaria, in via, come si dice dai pratici, pedissequa alla azione penale.

L'ammettere tale intervento facilita l'attuazione della riparazione civile e la rinfianca.

Quindi principio fondamentale, il quale, a creder mio, deve essere tenuto presente nella formazione anche di una nuova legislazione, è questo: che la parte civile sia ammessa nel processo penale, ma fino a che il suo intervento non turbi l'esercizio della azione penale; e non lo turbi sotto due punti di vista: o ritardandone lo svolgimento, o, comunque, spostando le esigenze dell'attività processuale probatoria.

Perciò sono in perfetto accordo con gli onorevoli Dello Sbarba e Cannavina i quali egregiamente dicono che si dovrebbe limitare l'attività della parte civile nel processo penale; limitarla specialmente per ciò che riflette la istruttoria pubblica. Ma il codice non può scrivere questo. Questa è funzione anzitutto delle parti, le quali debbono saper reciprocamente limitare la propria attività; e poi del magistrato che deve, con equa bilancia, saperla misurare ed equilibrare. Noi non possiamo esprimere nella legge *a priori* fino a qual punto possa arrivare il rappresentante della parte civile e a qual punto debba arrestarsi. Chi dirige il dibattimento dovrà riflettere quale sia veramente l'ufficio che appartiene al pro-

curatore della parte civile e fino a qual segno questo ufficio possa essere esercitato.

L'onorevole Di Stefano disapprova il progetto per ciò che riflette i reclami sulla costituzione di parte civile. Ma disapprova anche la riforma suggerita dalla vostra Commissione, che tagliò via dirittamente su molti inutili reclami.

Mi permetta la Camera brevi parole di chiarimento. Voi dovete sapere, onorevoli colleghi, che oggi in Italia una parte civile (notatelo ben chiaramente) la quale anche non abbia alcun diritto di intervenire in un dibattimento, sostanzialmente è padrona di tenere sospeso un processo penale per uno, per due, o forse anche per tre anni. E Dio tolga che ci sia un giudice di mezzo che la accetti una volta in giudizio, perchè se, per una volta la accetta, la Corte di cassazione, quando definitivamente la respinge vi annulla tutto e voi dovete rifare da capo il dibattimento. Così un individuo che meriterebbe di espiare la pena alla quale fu condannato, rimarrà libero e tranquillo *sine die* perchè la parte civile con la sua attività impedisce coi suoi reclami il corso dell'azione penale e della esecuzione!.

Ora a tutto ciò bisogna riparare. (*Benissimo!*) E come? Oggi, dunque, secondo la giurisprudenza nostra, se la parte civile è respinta, ha diritto di appellare e poi magari anche ricorrere in Cassazione, e sospendere tutto; se la parte civile è accolta, l'imputato se la deve tenere da presso e non si sospende niente; ma viceversa, se alla fine l'imputato riesce a vincere sul punto della mancanza di diritto della parte civile a stare in giudizio, tutto il processo, come dissi, si annulla!...

Che cosa fa il progetto? Il progetto cerca, si studia (ed è degno di lode) di disciplinare questa situazione in una maniera più ragionevole, più pronta, più rispondente all'esigenze sociali della giustizia. Ma se devo essere sincero, ad avviso mio e della Commissione, non vi riesce: perchè ammette in sostanza gli stessi reclami di prima, per quanto tenti di spostarli dalla sede di giudizio. Se però i reclami si ammettono, il processo sul merito rimane fermo come prima.

Allora noi abbiamo detto: ma, insomma, questa parte civile ha titolo di intervenire, o no? Se ha titolo d'intervenire, intervenga; se no, stia a casa sua; e si rivolga, finito il processo penale, alla sede, naturale, civile. Ecco il nostro concetto.

Conseguentemente ad esso, utilizzando

un principio, che è sancito nello stesso progetto, il quale ammette che i giudici d'istruzione abbiano larghezza di facoltà e in casi ben più gravi che riflettono la libertà individuale, abbiamo detto: se la parte civile si costituisce in istruttoria, possa il giudice istruttore, se non creda che essa abbia titolo a stare in giudizio, respingerla; ma sia essa ammessa a presentarsi poi al giudizio di cognizione quasi come ad un giudice di appello perchè si pronunci sul titolo stesso.

Altrettanto possa l'imputato opporsi all'inizio del giudizio di cognizione all'intervento di una parte civile ammessa nell'istruzione. Il giudizio su tale intervento non sia reclamabile.

Ciò non toglie l'azione civile; solo la rimanda alla sede civile, che è la sua sede normale.

Ciò non esclude che il giudice penale possa tener conto degli elementi di prova che la parte che si pretende lesa volesse introdurre: perchè la prova della verità si prende da qualunque parte essa venga. Questo, il concetto semplice a cui ci siamo ispirati.

Di tale sistema non mancano esempi stranieri. Come si fa? Poichè si vive in questo mondo, piace di vedere se qualche altro abbia provato; ed abbiamo trovato appunto che ci sono due codici reputatissimi, l'uno, l'austriaco, opera del Glaser, uno dei più grandi giureconsulti austriaci del secolo scorso, e l'altro d'un paese piccolo, ma che è molto stimato anche nel campo giuridico, il codice norvegese, i quali ammettono che il titolo a stare in giudizio, della parte civile, sia giudicato senz'altro, senza diritto a rimedi ordinari di reclamo; e se tale titolo non sia riconosciuto nella sede eccezionale, la parte che pretende di averlo, passi a farlo valere, a causa penale finita, nella sua naturale sede civile.

Il collega Di Stefano (forse prolungo troppo su tale argomento il mio dire; *No! no!*) ma io vorrei rendere onore a tutte le osservazioni fatte) disse: potete fare così: ammettete il diritto di reclamo, dando termini brevi; quando avrete dato termini brevi, eviterete lungaggini processuali. Prima di tutto (mi perdoni l'egregio e carissimo collega) egli sa meglio di me, da quell'espertissimo giurista che è, che dare termini brevi, non vuol dire far le cause brevi: perchè egli può dare tre giorni di termine, e quei tre giorni diventano tre anni in mano ai parecchi avvocati dell'una o dell'altra parte; e poi (scusi) egli s'è dimenticato che il suo sistema porterebbe grave inciampo

processuale potendo accadere che una ammissione o un rigetto di parte civile avvenga così in primo come in secondo grado. Non si potrebbe far perdere alla parte civile un grado di giurisdizione, nè sarebbe conveniente sospendere la causa in secondo grado. Se la eccezione di non ammissibilità di parte civile venisse accolta in secondo grado, che, in fatti, accadrebbe? Dovrebbe sospendersi un primo giudizio di merito per attendere la decisione di un incidente elevato in grado di appello?.. Invece, il sistema nostro è addirittura liquidatore di queste situazioni: perchè mette, una volta per sempre, fuori di combattimento le questioni di ammissibilità della parte civile. Con ogni altro sistema, non si fa che ritardare il corso dell'azione penale, in contempiazione dell'azione civile.

L'onorevole De Nicola, che ha parlato così bene anche lui, ha detto: ammetto che si debba conservare nel processo penale l'esercizio dell'azione civile; ma chi potrà venire come parte civile? In nome di quale danno si verrà in giudizio a costituirsi parte civile? E l'onorevole Di Stefano anch'egli insistette su quest'argomento, e disse: chi sarà colui che rappresenterà la parte offesa? Rispondo. Prima di tutto m'insegnate che non ispetta al codice di procedura penale lo stabilire il titolo giuridico perchè si possa stare in giudizio come parte civile. Il codice di procedura dà gli strumenti dell'azione; non dà l'indicazione del titolo dell'azione. Nella stessa guisa che nel codice di procedura penale voi non trovate gli elementi per il materiale della azione penale, così, e meno ancora, li potete trovare per stabilire quelli della azione civile.

Dovete cercare nel codice civile. È perciò, onorevole ministro, che la Commissione della Camera non crede opportuna, per quanto possa essere saviamente escogitata, la enumerazione che voi fate nell'articolo 9 del progetto, là dove parlate di figli, di fratelli, di sorelle, di mogli, di genitori. No, no, per carità; tutta questa gente potrà accorrere anche senza diritto, solamente perchè nominata dal codice, nel processo penale per costituirsi parte civile? Ciò non è ammissibile. Bisogna lasciare al giudice lo stabilire chi abbia titolo di stare in giudizio, e rendiamo onore al codice attuale quando lo merita; la formula del codice attuale: *il danneggiato e chi lo rappresenta*, è la più semplice e bella formula del mondo.

Ma chi è che lo rappresenta, replicano gli onorevoli De Nicola e Di Stefano?

Io so che la rappresentanza può essere assoluta o relativa, adesso pensate voi giuristi a trovarla, così penso, e d'altronde io qui non devo fare, se pur farla sapessi, una lezione sulla rappresentanza civile.

Adesso noi facciamo il codice di procedura penale. Ma c'è da dire ancora. Bisogna intenderci. Nei giudizi penali non si può venire a costituirsi parte civile *ob causam doloris, o jure sanguinis*; niente affatto; si viene *jure proprio*. E più si sviluppa il principio economico e più si sviluppa anche l'altro che l'interesse economico è il sostrato e contenuto della azione giudiziaria, tanto è vero che i danni morali stanno per ritornare nelle nuvole da cui erano discesi.

Dunque anche da questo punto di vista bisogna distinguere: ci possono essere danni di carattere patrimoniale, di carattere morale, all'onore, e di carattere personale, all'incolumità della persona. Questi hanno indole personale, quelli patrimoniali discendono e si trasportano in altri. Quindi nel danno patrimoniale ci può essere appunto *il danneggiato o chi lo rappresenti*; quindi la formula della legislazione attuale del *danneggiato o chi lo rappresenta* è il *non plus ultra* della pratica giuridica processuale.

L'onorevole Pagani-Cesa nel suo forte discorso; forte e bello, ma un po' pessimista, e, dirò la verità, anche un po' unilaterale qualche volta, l'onorevole Pagani-Cesa fece una critica, proprio, mi duole dirlo, ingiustamente dura al progetto di legge. Egli criticò la provvida disposizione, di cui va data larga lode all'onorevole ministro, dell'articolo 72 del progetto.

Questo articolo 72, notate bene, onorevoli colleghi, abilita il pubblico ministero a fare l'assistenza civile per i minorenni, i poveri, gli incapaci per malattia di mente e di corpo. Ma sorge l'onorevole Pagani-Cesa e dice: Chi sono costoro? Rispondo: Costoro sono degli sciagurati che non hanno chi li rappresenti, ed il legislatore soccorre ad essi ed invoca dalle funzioni speciali, che può esercitare il pubblico ministero, una assistenza momentanea. Questo è bello, o signori, è nobile ed è socialmente lodevole, degno di plauso.

Nè si tema o si dica che in questa materia il pubblico ministero intervenga alla udienza costituendosi d'improvviso parte civile. Non è esatto; il pubblico ministero non si costituisce parte civile; esso esercita per i detti infelici ed incapaci l'azione civile. Così si integra un'altra provvida disposizione del progetto, che è quella del-

l'articolo 495, la quale stabilisce che il giudice, anche senza domanda, attribuisca i danni all'offeso. Manifestazione solenne di solidarietà sociale! Manifestazione altissima, perchè il legislatore dice al cittadino danneggiato: se anche tu non verrai in giudizio con avvocato o procuratore, magari perchè povero ed incapace, a chiedere il risarcimento dei danni, io provvedo perchè del tuo bisogno e del tuo diritto sia tenuto il debito conto.

Questo, ripeto, pare a me degno di altissima lode. (*Vive approvazioni*).

L'onorevole Francesco Spirito, e devo tener molto conto della grande autorità della sua parola, disse una cosa che io, con tutto l'ossequio, personalmente non mi sento di approvare ed accettare.

Qui non parlo a nome della Commissione (perchè rispondo a quanto fu detto nella discussione alla Camera). Egli vorrebbe, se ho ben capito, che la parte lesa, la quale ha adito il giudice civile, possa ciò nonostante costituirsi parte civile nel giudizio penale. E disse l'onorevole Spirito: Non ci trovo un ostacolo razionale.

Io sbaglierò, ma lo trovo. In che consiste l'ostacolo? In questo, onorevole Spirito: che la costituzione di parte civile è esercizio di azione civile nella giurisdizione penale.

E come può lei trasportarmi questo esercizio da una ad altra giurisdizione? È questione di giurisdizioni: non si possono confondere ed incrociare insieme le attività di esse; e quando la parte offesa ha scelto l'una, resti in quella. Non possiamo consentire che passi a suo comodo ad un'altra.

L'onorevole Spirito soggiunge ancora: La parte civile potrà ricorrere in Cassazione? Rispondo: sì per i suoi interessi civili, perchè noi non ammettiamo, l'ho detto fin da principio, una parte civile con attività, oltre che civile, penale, nel procedimento penale.

L'onorevole Spirito ulteriormente domanda: Il verdetto dei giurati deve influire sull'azione civile che nasce dal reato? Onorevoli colleghi, mi guardo bene dal discutere a lungo questo argomento delicatissimo dei rapporti tra il giudicato penale e l'azione civile, perchè trasformerei la tribuna parlamentare in una Cattedra di diritto.

Non lo posso fare, non lo debbo fare. Debbo trattare le questioni sotto un punto di vista generale. Ma pare a me certissimo che il verdetto dei giurati negativo sul fatto

debba influire sull'esercizio dell'azione civile.

Non vi può essere azione civile costituita sopra un materiale di fatto apertamente dichiarato inesistente.

Mi dispiace di non essere anche su questo d'accordo con l'autorità altissima dell'onorevole Spirito. Se la giuria dice che il fatto non esiste, si deve andare in sede civile per sostenere che esiste? Ma dove va allora la sovrana giurisdizione popolare, che nega i fatti?

Il fatto storico, prodotto dell'attività umana, distrutto dal verdetto dei giurati, tornerà a rivivere per una sentenza del giudice civile? A me non sembra ammissibile. Conseguentemente a me sembra molto più razionale la proposta nostra, che è quella di attribuire virtù di estinzione dell'azione civile al verdetto dei giurati quando questo verdetto però neghi la esistenza del fatto materiale.

L'onorevole Turco disse che egli era un eterodosso e qualificò me di ortodosso, perchè non volevo oppormi all'autorità costituita (disse questa precisa frase), cioè al codice civile, in materia di civile responsabilità di terzi.

Bisogna che c'intendiamo anche qui. Vi sono delle questioni alle quali il pubblico non s'interessa; ma sono gravi. Che cosa è il civilmente responsabile? È un buon galantuomo, che potrebbe essere un padre o un tutore, o un preposto, che risponde del fatto altrui.

Costui può essere chiamato in causa penale? Certo lo può essere per rispondere civilmente del fatto penale attribuito a persona per la quale appunto la legge civile lo fa rispondere; ma prudentemente. Può intervenire nella causa penale spontaneamente? No, oggi, sì, domani.

Il progetto del ministro qui è degno di plauso. Perchè? Perchè la condanna dell'imputato naturalmente influisce sulla responsabilità del civilmente responsabile: onde è evidente il suo interesse di intervenire anche spontaneo.

Ma nel suo molto elegante discorso avverte il mio amico onorevole Indri: badate che non intervengano collusioni, del civilmente responsabile coll'imputato, allo scopo di sussidiarlo di difesa e che sotto pretesto di una possibile responsabilità civile si interponga ed intervenga senza diritto al giudizio penale. Se interverrà illegalmente sarà licenziato; ma anche pare che non ci sarebbe niente di male se tutto questo avvenisse. A

buon conto sarebbe più fortemente difeso lo imputato, e non sarebbe per lui una disgrazia! (*Si ride*).

Ma invece c'è un altro punto. L'onorevole Turco mi dice, lo ripeto: voi siete troppo ortodosso, perchè non volendo ribellarvi alla legge civile attuale, ammettete la responsabilità del terzo. Ma come si fa a non essere in questa materia ortodossi? In questo senso: se la dottrina giuridica moderna tende ad ammettere la responsabilità persino senza colpa (c'è qui presso di me un maestro in materia di colpa, l'onorevole Tommaso Mosca che me lo insegna) se si tende ad ammettere tale responsabilità, specialmente in materia industriale o commerciale, come si può non ammettere la civile responsabilità per il fatto altrui in materia civile, facendo appello a rapporti civili determinati che legano l'autore di un fatto punibile con un terzo?

Bisogna però che il civilmente responsabile risponda in modo diretto pel fatto punibile altrui, e non può essere chiamato a risponderne in modo indiretto.

Lo Stato, poi, non ha diritto di pretendere dal civilmente responsabile quando questi abbia risarciti dei danni, alle parti offese, non può pretendere le spese del processo. Questa è una iniquità, è una di quelle teorie che Francesco Carrara chiamava spropositi che sembrano diventati verità per forza di prescrizione. (*Si ride*).

Infatti nell'antica pratica giuridica si parla di un civilmente responsabile che paga le spese del processo. Ma come? Io sono padre, mio figlio minore commette un reato, sono chiamato a rispondere civilmente, sono disposto a pagare; pago alla parte offesa tutti i danni fino all'ultimo centesimo, e poi il pubblico ministero mi chiama in giudizio perchè io paghi anche le spese del processo! Questo è antiggiuridico; non è ammissibile. Ho forse commesso io il delitto? Il pubblico ministero può ben chiamare il civilmente responsabile al pagamento dei danni e delle spese quando si tratti di danni irrogati al patrimonio dello Stato; poichè allora rappresenta lo Stato; potrà magari, se lo disporremo, chiamare il civilmente responsabile in giudizio a favore di parti incapaci o minorenni, ma non lo può chiamare per conto dello Stato per il pagamento delle spese che rappresentano per lo Stato stesso una necessaria conseguenza del penale procedimento e toccano, se mai, a chi ha commesso il delitto.

Parlo ora sulle pregiudiziali, di cui si

sono occupati specialmente gli onorevoli Turati e Di Stefano.

L'onorevole Turati ha preso di mira un articolo che riflette la pregiudiziale di stato e l'onorevole Di Stefano fece un'osservazione sopra la declaratoria di un capoverso dell'articolo che riguarda la cessazione della sospensione del processo penale nei casi di rinvio al giudizio civile per decisioni sopra questioni pregiudiziali non di stato, ma di proprietà o di altro civile diritto.

Talvolta il contenuto dell'azione penale ha sostanzialità civile e tale sostanzialità civile può costituire un presupposto necessario alla penale repressione.

Scusatemi se mi permetto di presentarvi degli esempi per spiegare donde vengono le pregiudiziali civili all'azione penale.

Io mi impadronisco dell'acqua di un rivo, ma sostengo che quel rivo è mio; mi si imputa del delitto di usurpazione; si tratta dunque di vedere se ho diritto di proprietà sul rivo; non commetto reato se la ho, e quindi, qui, c'è una questione di diritto civile, che il giudice penale, talvolta, non potrebbe agevolmente risolvere.

Tizio ha un figlio legittimo, lo ha esposto come adulterino, bisogna stabilire, prima di procedere per la soppressione o sostituzione di stato, se, o meno, esista la filiazione legittima. Ecco i due tipi di questioni pregiudiziali.

Voi potete credere, o signori, come le legislazioni, in massima, siano concordi nel voler diminuire alquanto la giurisdizione del giudice penale, perchè i mezzi processuali penali non si prestano alla soluzione di simili controversie civili, perchè le controversie civili richiedono dei mezzi più attenti, o più acuti, più sottili. Dunque allora il giudice penale può rimettere alla sede civile la decisione della questione pregiudiziale.

Ma vi è una differenza. Per certe questioni di stato è obbligatoria la remissione; per le altre questioni è facoltativa.

L'onorevole Turati chiede: Non potrebbe il giudice penale giudicare anche risolvendo una questione di stato personale di quelle che voi indicate? Rispondo: No; troppo delicata, troppo grave, troppo importante è una simile questione di diritto di famiglia perchè sia giudicata, tumultuariamente giudicata, nel processo penale.

Ma che cosa avveniva coll'attuale codice? Avveniva che quando si rinviava il processo per la questione di stato, si arrivava a non fare più il processo penale perchè le parti

interessate non proseguivano l'azione civile. L'onorevole ministro pensò bene: ripariamo all'inconveniente; facciamo agire il pubblico ministero.

L'onorevole Turati, me lo perdoni, con una certa ingenuità chiede: come farà il pubblico ministero? Dio buono! Si varrà del codice di procedura civile e della legge sullo stato civile!

All'onorevole Di Stefano rispondo: se il codice penale rimanda l'imputato, per la risoluzione della sollevata questione di diritto civile, alle sede civile, e l'imputato lascia passare il termine fissatogli all'uopo, tre mesi, sei mesi, un anno, e non si cura di farla risolvere, che cosa deve avvenire? Dice l'onorevole Di Stefano: non è giusto che si vada innanzi coll'azione penale. Io invece ciò trovo giustissimo. Si capisce allora che l'imputato pretende valersi di un mezzo defatigatorio allo scopo di allontanare da sè il calice amaro della giustizia penale; nè il pubblico ministero potrebbe procedere in questo caso perchè gli mancherebbero i mezzi, persino talvolta i documenti con cui procedere. Bisogna necessariamente che quello che il progetto dispone rimanga; cioè che in questo caso l'azione penale segua il suo corso, salve dilazioni se sia riconosciuto che il ritardo non dipese da mala volontà o colpa dell'interessato.

Parlo ora di un altro argomento: La polizia giudiziaria.

Qui le varie campane, diremo così, le campane parlamentari, hanno suonato un poco stonate. Da una parte le disposizioni del progetto vennero approvate, dall'altra vennero combattute.

Parlarono, l'onorevole Enrico Ferri, in senso di approvazione, l'onorevole Cimorelli in senso di approvazione, l'onorevole Pagani-Cesa in senso contrario. Se non erro anche l'onorevole Cavagnari parlò in senso contrario; ma più che su questo sovra un altro punto avrò da discorrere più innanzi con l'egregio e simpaticissimo collega Cavagnari. Favorevole fu l'onorevole Indri e qualche altro con lui, che non rammento. Bisogna che noi chiariamo la situazione.

Si è un po' esagerato. Onorevole ministro; ella sa con quanta deferenza parlo verso di lei e del suo progetto, e quanto io apprezzi singolarmente l'opera sua. Qui il progetto pecca un pochino di pregiudizio politico dottrinale, lo chiamerei così, nel senso cioè di vedere un po' troppo di mal occhio le funzioni della polizia giudiziaria. Ma credo che bisogni che noi c'intendiamo

un poco, perchè non si creda, colleghi onorevoli, che la vostra Commissione sia una Commissione di gendarmi. (*ilarità*).

No; tutt'altro! La vostra Commissione, alla quale, del resto, hanno partecipato con la loro opera uomini altamente liberali, non è stata in tutto d'accordo col progetto per quello che riflette la eccessiva restrizione delle funzioni della polizia giudiziaria.

Io credo che noi dobbiamo avere fiducia nei funzionari della pubblica sicurezza, così come l'abbiamo, e la dobbiamo avere, in qualunque funzione che emana dall'autorità dello Stato. Questo è per me principio fondamentale.

Noi però dobbiamo conservare ai funzionari di polizia giudiziari certi limiti nell'esercizio delle loro attribuzioni statuali. Questi limiti non debbono essere segnati da supposta diversità di dignità e fiducia, ma da reale differenza di attribuzioni. Mantenendo i vari organi della funzione statale nei loro limiti, si aumenta indubbiamente il loro prestigio e il loro vigore. Il divario tra l'esercizio della funzione strettamente giudiziaria e quello della funzione di polizia giudiziaria, dipende da una reale diversità di attribuzioni, e quindi anche di attitudini personali.

Noi siamo un po' tutti rivoluzionari: scuotetemi se io lo ripeto, lo dissi anche nella mia relazione.

La nostra civiltà giuridica, come la nostra indipendenza politica, fu conquistata con la rivoluzione; e la rivoluzione fu santa. Cesare Beccaria non fu un sistematore del diritto; fu un rivoluzionario. Mario Pagano ugualmente; e Mario Pagano lo sistemò più di lui, e dette non solamente il suo alto genio alla scienza, ma anche la sua vita alla libertà.

Ora, signori miei, quanto fu santa la rivoluzione per avere l'indipendenza, come quella per conseguire la civiltà giuridica, altrettanto iniquo sarebbe perseverare in una attitudine perpetua di sospetto contro gli organi del potere dello Stato.

Oggi la stessa polizia giudiziaria non è più strumento di arbitrio o di terrore, non è la rappresentazione violenta del potere dispotico di persone le quali pretendevano di rappresentare la divinità, calunniandone gli attributi, ma bensì è la rappresentanza di un potere sociale democratico e libero. Quindi, la polizia amministrativa e giudiziaria, non meno di tutte le altre funzioni dello Stato, deve essere altamente rispettata, ed il sospetto, che si va troppo facil-

mente ingenerando, sui suoi organi, deve essere, ormai, in tanta aura di libertà e civiltà, sostituito dal rispetto. (*Benissimo! — Bravo!*)

Ora, venendo a noi, l'onorevole Cotugno, in un forte discorso, fu uno dei più fieri contro le funzioni della polizia giudiziaria. (*Commenti*). Lamentò possibili eccessi nella polizia istruttoria, mostrò di temere che la polizia giudiziaria, con una eccessiva invasione, possa turbare la serenità della ricerca giudiziale.

Questo ultimo timore ho anch'io; ma fino a un certo punto. La polizia giudiziaria non deve aver pienezza di istruzione offensiva. Basta che la polizia giudiziaria non compia, come nei tempi di servaggio, il processo informativo. Questo è il limite della sua attività.

Il progetto proibisce al funzionario di polizia di fare interrogatori, anche in caso di urgenza, gli vieta di fare perquisizioni personali, anche in casi di urgenza, e lo punisce se dovesse disobbedire.

Facciamo due ipotesi: Supponiamo che questa notte sulla pubblica strada si trovi un uomo boccheggiante, morente. È uno che è stato ferito dopo aver ferito. Lo si sa. Lo si vuole interrogare da un commissario di polizia: non si può! Si aspetta il giudice... che dorme! Ma è possibile questo?

Un destro mariuolo nel treno vi ruba il portafoglio. Non si sa chi sia l'autore del borseggio e il treno è popolato di forestieri. Il delegato non può perquisire! Deve aspettare la prossima stazione. Che dico prossima stazione? Il prossimo mandamento. Che dico il prossimo mandamento? Il prossimo circondario... perchè il giudice istruttore autorizzi la perquisizione! Ah! questo è troppo!... (*ilarità — Benissimo!*) Dunque, bisogna che noi riduciamo da una parte e anche dall'altra; che impediamo la funzione eccessiva della polizia in quanto essa possa diventare processo informativo; ma che non impediamo quell'accertamento immediato delle tracce di un reato che è indispensabile in qualunque organizzazione civile, senza di che la giustizia non si potrebbe realizzare.

E poi, non dimentichiamo una cosa. Diciamo troppo facilmente male di questi affaticati funzionari di polizia giudiziaria; ma pensiamoci un poco.

Potrebbe chiedersi al procuratore del Re o al giudice istruttore di passeggiare la notte per sorprendere coloro che sono appiattati a vigilare se da qualche porta soc-

chiusa si possa penetrare a scopo di furto, o per aprirne qualche altra?

Potremmo noi pretendere dal Pubblico Ministero o dal giudice istruttore o dal pretore di entrare nei postriboli, nelle osterie per vedere se vi sia qualcuno armato, pregiudicato provocatore? Potremmo noi sostituire il giudice istruttore, il procuratore del Re al funzionario di polizia giudiziaria, perchè si valga di determinati mezzi specifici di indagini, che si possono talvolta chiamare più o meno simpatici, ma che sono pur necessari a tutte le polizie del mondo quando non siano le polizie della Gran Via o di Offembach?!...

I delinquenti non vanno ricercati con mezzi troppo delicati o circospetti!...

Evidentemente questo è impossibile. I funzionari dell'ordine giudiziario, per specifica educazione, per specifica coltura, per attitudini specifiche, non possono compiere determinati atti che sono indispensabilmente annessi alle funzioni della polizia giudiziaria.

Dunque, onorevole ministro, è altrettanto indispensabile che mettiamo da parte la polizioclastia la quale sarebbe un danno sociale e che pensiamo che anche la polizia può esercitare un'attiva ed utile funzione di preparazione giudiziaria. (*Benissimo!*)

L'onorevole Enrico Ferri ricordava i disastri giudiziari nostri, perchè il nascondere certe cose non è bene... Bisogna conoscerle. Vi sono degli atti sepolti negli archivi del Ministero di grazia e giustizia; vi sono fatiche silenziose che rimangono clandestine; e fra queste i lavori della Commissione di statistica.

La Commissione di statistica ha fatto dei rilievi che mettono paura. Altro che polizioclastia! Altro che abolizione della polizia! Altro che distruzione delle funzioni di polizia giudiziaria!

Volete udire? Vi basti sapere questo: nell'anno 1910 (per quanto l'onorevole collega Galimberti non creda alle statistiche... le somme le ho fatte io) sopra 320 mila procedimenti esauriti dagli uffici di istruzione, vi furono 130 mila dichiarazioni di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del fatto punibile; e sopra 327 mila imputati vi furono 49 mila prosciolti per insufficienza di indizi.

E vorreste abolire molte funzioni della polizia? Andiamo molto adagio, perchè se c'è qualche cosa da riconoscere è che la polizia invece bisogna ringagliardirla, bisogna rinforzarla, bisogna proteggerla non sola-

mente coi mezzi di cui il bilancio dello Stato può disporre per aumentare il numero dei funzionari e favorirli di migliori provvedimenti di vita; ma bisogna anche proteggerla col nostro rispetto.

Permetta la Camera che sia pur detta una parola incoraggiatrice a sostegno di una funzione, la quale rappresenta una delle più alte e vive necessità dello Stato. (*Vive approvazioni*).

Si dice: Vi sono abusi. Certo ve ne sono stati e ve ne saranno ancora. Diminuirli si può. Toglierli è impossibile. È opera umana. Pensate:

Giorni sono vi lagnaste di arresti, nè dico che abbiate avuto torto; essi non furono fatti dalla polizia. Appunto perchè tutti possiamo ingannarci ed essere ingannati, gli abusi, o meglio gli errori, non devono indurre alla rovina di un sistema o di una istituzione. Essi additano anzi a noi un preciso dovere: studiare i difetti della istituzione per correggerla, migliorarla, rinforzarla. E che la polizia giudiziaria in Italia si migliori, io credo indubitato.

E con ciò rispondo anche all'onorevole Macaggi il quale, se non ho inteso male, del che gli chiederei scusa, quasi satireggiava la polizia scientifica.

MACAGGI. È un'arte, non una scienza.

STOPPATO, *relatore*. È un'arte sì; ma si vale della scienza...

Ella ha torto, onorevole Macaggi. Oggi le funzioni di pubblica sicurezza si vanno vestendo di dignità scientifica; non diventano manifestazioni di scienza perchè la polizia è per sua natura empirica. Noi abbiamo in Roma una scuola di polizia scientifica che può stare alla pari di quelle di altri paesi di Europa; abbiamo istituito in tutte le provincie del Regno dei gabinetti di polizia scientifica; abbiamo nelle Università di Roma, di Torino e nella mia di Bologna istituti speciali per l'insegnamento pratico-sperimentale della giurisprudenza e per lo studio della polizia scientifica. Vogliamo addestrare studenti, magistrati e funzionari a metodi nuovi.

L'Italia segue in questo il progresso. Noi che ricordiamo spesso gli stranieri illustri, che onorano gli studi, dobbiamo anche riconoscere che se altri paesi hanno il Gross, il Reiss, il Locard, il Bertillon, il Minovici, il Marchesseau, nell'Italia nostra abbiamo l'Ottolenghi, Umberto Ellero, l'Alongi, il Gasti, il Falco, il Niceforo, il Tomellini e tanti altri che hanno bene meritato della letteratura scientifica giudiziaria.

È dunque giusto che quando si tratta di applicazioni scientifiche se ne valga la polizia giudiziaria; è bene ed è giusto che si identifichino i delinquenti; che l'accertamento del cadavere, l'accertamento della materia del reato, o del corpo del reato, subisca le prove che oggi la scienza permette.

Ogni cosa che ha servito ad un reato o è la conseguenza o la materia di un reato è suscettiva di indagine di polizia scientifica.

Naturalmente il codice non è un trattato di polizia scientifica; ed in esso non si può scrivere che cosa debbono fare i giudici: se un'analisi chimica o una fotografia: questo si insegna nelle scuole.

Io posso accertare (ci caluniamo troppo noi italiani) che nelle scuole l'istruzione oggi è ben diversa da quella di 20 o 30 anni fa. Oggi il palpito delle scienze sperimentali batte anche nelle scuole giuridiche e quel naturalismo sano che Enrico Pessina, onore della scienza e della scuola italiana, che qui ricordo con alta reverenza, desiderava dilagasse sulle scienze giuridiche, è ben diffuso; e noi oggi ai nostri giovani riveliamo tutti i risultati delle scienze sperimentali, che, a buon conto, hanno confermate molte delle intuizioni della metafisica. (*Bene! Bravo!*)

La citazione diretta e il giudice istruttore hanno anche i loro nemici. Tra questi vi è l'onorevole Cavagnari (*Oh! oh!*) pur così mite e cortese, ma io spero di riuscire a persuaderlo che i suoi sospetti contro il giudice istruttore non sono fondati.

Tuttavia prima facciamo qualche premessa.

La Camera sa che nell'attuale progetto di Codice di procedura penale (ed è questo uno dei coefficienti migliori per stabilire una giustizia rapida, pronta, alacre, solerte) la citazione diretta è la regola, l'istruzione formale è l'eccezione.

Ora è esigenza di giustizia far presto; ma è esigenza di giustizia anche rispettare la libertà. E le citazioni dirette (non parlo delle direttissime che si verificano in casi di flagranza) presentano il pericolo che la rapidità vada a scapito appunto delle garantigie della libertà individuale.

Bisogna guarentire questa libertà meglio che si possa.

Vengono innanzi molte proposte. Il progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile stabilisce che per certi reati lievi il pubblico ministero faccia richiesta di citazione all'udienza senz'altro. Per i reati più gravi, cioè per quelli che si possono punire, mi

pare, con un minimo di tre anni, insomma per i più gravi, si autorizzi l'imputato a fare opposizione contro la richiesta di citazione al giudizio.

Questo dà molto a pensare. Prima di tutto: perchè distinguere? Per me può essere la stessa cosa un minimo di un mese che per un altro un minimo di uno, due o tre anni. La mia libertà, il mio decoro, il mio onore, la mia dignità, l'interesse morale della mia famiglia, possono essere distrutti tanto per un mese, quanto per quindici giorni, che per un anno di pena.

Dunque bisogna che su questa base non si facciano distinzioni.

La vostra Commissione ha poi pensato che l'Italia è paese dove non ci si acquieta con molta facilità ai provvedimenti giudiziari: ricorrono tutti. E se diamo il diritto di ricorrere contro le richieste di citazione ad udienza, in luogo di abbreviare la procedura, la allungheremo di più.

Orbene, la vostra Commissione ha creduto di poter escogitare ed ha escogitato questo sistema.

Esaminando le statistiche e considerando le critiche che si sono fatte all'istituto della citazione diretta, si è stabilito che la critica maggiore è questa: che si manda all'udienza un individuo senza interrogarlo.

Dunque supponete che io venga ingiustamente imputato domani di aver oggi a quest'ora a Venezia bastonato un cittadino. Ma io posso provare che a quest'ora stavo a Roma, facendo forse un po' perdere la pazienza alla Camera. (*No! no!*)

Mi mandano al dibattimento a Venezia, senza sapere dove io ero.

Ma se il giudice istruttore di Venezia mi chiamasse ed io gli indicassi due delle vostre autorevoli testimonianze per provare che stavo qui discorrendo, allora egli non mi manderebbe al dibattimento!...

Di qui la giustizia ed utilità di un interrogatorio per informazione sommaria, esso è un provvedimento spiccio, utile, sicuro.

CIMORELLI. C'è anche adesso.

STOPPATO, *relatore*. C'è nel codice per l'Eritrea; non nel codice comune. Anzi qui debbo aprire una parentesi.

In Senato si è fatto da taluno elogio di questo codice per l'Eritrea. Qualche parte di elogio bisognerebbe levarla perchè, per esempio, lì non c'è rigore nè anche di forme gravi che sono quasi abbandonate al capriccio del giudice senza controllo delle parti.

Non è il caso di parlare di ciò, perchè si dice che quel codice si applica ad un paese diverso, ad altre popolazioni, ad altri costumi.

Ma il codice per l'Eritrea, in molte delle sue parti migliori, è copiato dal progetto Finocchiaro del 1905. Questo è importante. (*Commenti*).

Questa è la verità. Non c'è questione! Nel codice dell'Eritrea c'è anche il provvedimento d'interrogatorio sommario o per informazioni nei casi di citazione diretta. Ho detto che questo codice è fatto per altri paesi, per altri uomini; ma il provvedimento che è onesto, retto e buono, noi lo propugniamo; esso può egregiamente valere anche per noi.

Vedrà l'onorevole ministro se crederà di sostenerlo, in sostituzione del diritto di opposizione, innanzi alla Commissione di coordinamento. Noi lo crediamo preferibile alla opposizione contro la richiesta di citazione.

Vengo al giudice istruttore. Anche l'onorevole Giacobone, uomo colto e pratico, ha poca simpatia per il giudice istruttore. L'onorevole Pagani-Cesa ha addirittura proclamato che il giudice istruttore non è imparziale. Siccome si tratta di affermazioni che vengono da uomini autorevoli, mi dispiace dovere dire che queste sono esagerazioni! Il giudice istruttore ha un difetto in Italia, largheggia spesso anche troppo nelle indagini pur a favore dell'imputato. (*Rumori*). Certamente non difetta anche in senso inverso... Lo si potrebbe dimostrare. (*Commenti*).

Ma il giudice istruttore oggi funziona nella sua attività conclusiva insieme alla Camera di consiglio. L'onorevole Cavagnari dubita che, levata la Camera di consiglio, tolta questa guarentigia, il giudice istruttore sia troppo solo. Mi pare di aver capito questo: cioè che la presenza del solo giudice istruttore non dia, a credere suo, sufficienti guarentigie all'imputato.

Qui i provvedimenti di carattere processuale, che si richiedono comunemente, si dividono in due parti; alcuni vorrebbero che il pubblico ministero facesse tutto lui; altri, e credo a ragione, mettono vicino al pubblico ministero il giudice istruttore.

Insomma la scienza e la legislazione moderna dicono al pubblico ministero: *nec solum cum te nec sine te vivere possum*. Il giudice istruttore tempera la funzione del pubblico ministero, che compie, sì, un'opera di giustizia; ma è, poi, accusatore. Giudice istruttore e pubblico ministero sono

la vivente applicazione del principio che vuol sceverate le funzioni di accusa da quelle di deliberazione e di giudizio.

La Camera di consiglio a che cosa serve? A nulla. La Camera di consiglio è uno strumento arrugginito, ritardatario, il quale non ha alcuna funzione efficace, perchè o il giudice istruttore è con essa, ed allora assume sopra di sé tutta la responsabilità della decisione; o non è il relatore ed allora vi sarà un altro giudice, e l'istruttore in tale caso perde ogni autorità ed ogni responsabilità. Quindi l'abolizione della Camera di consiglio rende più vigile, più rapida e più energica la funzione del giudice istruttore.

Così penso e credo di non ingannarmi.

Ma si dice: Abolite anche la sezione di accusa; questo disse l'onorevole Pozzato. Io rispondo di no.

Il giudizio per i giurati di regola esige una savia e ponderata preparazione. L'ufficio della sezione di accusa serve a raccogliere intorno al fatto elementi storici che debbono poi essere giudicati dal giudice popolare.

Sarebbe, secondo me, imprudente sopprimere: salvi casi facilissimi e rari, il giudizio di accusa per trascinare addirittura l'accusato al cospetto del giudice popolare senza un'attenta preparazione.

Sarebbe, secondo me, a danno della libertà; grande pregiudizio o pericolo per la giustizia e per la verità.

L'onorevole Spirito per contrario sostiene che il giudizio della sezione di accusa dovrebbe essere contraddittorio, che si dovrebbe cioè ammettere una discussione fra il pubblico ministero ed il difensore davanti alla sezione di accusa. E cita a proposito l'opinione professata dall'illustre relatore della Commissione senatoria l'onorevole senatore Mortara.

Certo non è qui il luogo di far polemiche con illustri membri dell'altra Camera legislativa. Discuterò del principio. Il concetto informatore di questo principio, era che si doveva ammettere il difensore in sezione di accusa, per far luogo eventualmente alla cosiddetta correzionalizzazione dei crimini, perchè, si diceva, se il difensore discute innanzi alla sezione di accusa e si ammettono le discolpe e si accettano le minoranti proposte, non v'è più ragione di mandare l'accusato alla Corte di assise; si mandi innanzi al tribunale comune. Quindi il beneficio del contraddittorio in sezione di accusa sarebbe scontato con

la perdita della competenza dei giurati. Ora noi non ammettiamo che in materia così delicata possa farsi un così grave strappo alla competenza dei giudici popolari.

Non consentiamo d'altra parte, onorevole Spirito, che innanzi alla sezione di accusa si faccia luogo alla discussione, per due ragioni: prima, perchè si darebbe troppo carattere accusatorio al giudizio della sezione di accusa; seconda, perchè con la discussione innanzi alla sezione di accusa sarebbe più tardi troppo diminuita la libertà del giudice popolare. D'altronde, a quale prò trattare due volte la causa in forma accusatoria?

Quando, cioè, si fossero discusse innanzi alla sezione di accusa oralmente e bisogna anche arrivare a dire pubblicamente, le ragioni dell'accusa e della difesa, potrebbe parer quasi inutile mandar l'imputato innanzi ai giurati. Farebbe quasi l'effetto che la giuria fosse un giudizio di appello sul giudizio della sezione di accusa.

L'onorevole Cotugno giustamente si lamentò dell'attuale codice per quanto riflette l'arresto preventivo e la libertà provvisoria, e, dico giustamente, perchè si arresta ora troppo facilmente e si libera difficilmente. Ho accennato come l'attuale progetto modifichi profondamente il sistema mediante l'abolizione del procedimento di conferma di arresto e la sostituzione della scarcerazione comunque chiesta.

Ma anche qui, se mi si permette, bisogna che ci intendiamo un poco. La Commissione crede che la libertà dell'individuo sia cosa così sacra, da non poter essere toccata con leggerezza di propositi. Ma crede d'altronde che, spesso, le esigenze della legge e dell'esempio, il pericolo di insidie e di fughe, la necessità dalla constatazione palpitante della materia del reato, esigano anche l'arresto. Questo non può essere discusso. Si potrà quindi, se mai, lamentare che il progetto, in fondo, esageri nel non consentire il mandato di cattura; certo esso non esagera nel colpire la libertà individuale.

L'onorevole Pala, per esempio, diceva, nel suo importante discorso, che non gli pareva giusta l'osservazione da noi fatta nella relazione, per ciò che riflette alcuni fatti, per i quali non sarebbe ammesso il mandato di cattura. Ne noto uno solo. Il ferimento gravissimo, anche che abbia portato debilitamento o perdita di un senso o di un organo. Noi crediamo che, in questi casi, il mandato di cattura debba essere, non diciamo obbligatorio, ma autorizzato.

Sono fatti gravi che commuovono profondamente la coscienza pubblica e non si può consentire che un cittadino tagli il naso o strappi un occhio ad un altro; e poi tranquillamente vada al passeggio pubblico. Io credo che, non ci sia paese in cui non si ammetta, in questi casi, non dico l'obbligo, ma la possibilità di un mandato di cattura. Ed altrettanto potrei dire, sempre come possibilità e non come obbligo, in casi di oltraggi, violenze, resistenze alla pubblica autorità. È questione di decoro dell'autorità e della legge.

E consenta anche l'onorevole Pala che io non sia d'accordo con lui quando dice che la legge del coltello, che noi abbiamo votato nel 1908 autorizzando maggior larghezza di mandati di cattura, sia stata improvvida, perchè egli ha contro di sé tutta la statistica giudiziaria di questi ultimi quattro anni, dalla quale risulta che invece quella legge ha portato effetti benefici.

Egli può pensare diversamente: fra noi se ne potrà discutere privatamente, ma affermo qui, con sicurezza di affermare cosa vera, che la legge sul coltello ha prodotto benefici effetti. (*Interruzione del deputato Pala*)

L'onorevole Pagani-Cesa, valendosi di una imperfezione di linguaggio (mi permetta l'onorevole ministro) nell'articolo 353 del progetto, sollevò un incidente clamoroso in omaggio della libertà individuale. O libertà, quanti applausi eccita il tuo nome!... (*Ilarità — Bene!*). Ma, in verità, l'applauso questa volta potè essere meritato dall'oratore, ma era discutibilmente meritato dall'argomento.

E, valga la verità, l'articolo 353 dispone che, in caso di flagrante delitto (c'è questa imperfezione che si dice *reato*, ma evidentemente si doveva dire *delitto*, perchè pel momento si è dimenticato il linguaggio più rigoroso e si usò la parola *reato*) il funzionario o il cittadino possono arrestare.

Uh! ma questo è un orrore! Ma questa è una flagrante, violenta, violazione della libertà individuale!

Come si può concepire, in un paese civile, che a questa maniera, si tormenti la libertà individuale? Come si può concepire, soggiungo io, che tutti i Codici del mondo abbiano una disposizione simile, precisamente identica a questa; necessaria anzi nei paesi liberi?!

L'articolo 26 dello Statuto dice che la libertà individuale è sacra, salvo le disposizioni della legge.

L'articolo 146 del Codice penale punisce l'arresto arbitrario. Ora se un funzionario o cittadino vedrà commettere un delitto in mezzo alla strada, non potrà neanche fermare il delinquente e portarlo alla pretura o alla questura senza temere di andare processato per violazione dell'articolo 146 del Codice penale?

Così avverrebbe se il Codice di procedura non provvedesse

Sarebbe ammissibile questo? Sarebbe impossibile, assurdo.

L'articolo 65 dell'attuale Codice dispone la stessa cosa.

La giurisprudenza antica, antichissima, ha sempre detto che non c'è nella legge limite di possibile pena, perchè i cittadini non possono passeggiare col Codice penale in tasca per vedere fino a qual punto potrà arrivare in concreto, dopo il processo, la pena.

Anzi volete saper di più? La più antica legge di procedura francese in identica disposizione stabiliva il limite di possibile pena. Ed allora sorsero i giuristi a dire: Questo non è serio. Come si fa a stabilire la pena? Se voi non dite la pena, nessuno arresterà più, perchè non è possibile neppure ad un funzionario sapere a colpo d'occhio, fra i minimi e i massimi legali, quale pena potrà essere inflitta ad un delinquente colto in flagranza.

Quindi bisogna lasciare il limite generico della pena carceraria e nello stesso tempo il principio che riconsacra i diritti della libertà, nel senso che questa non può essere tolta neanche temporaneamente che in caso di flagrante reato.

Che in Italia ci possa essere il pericolo che i cittadini arrestino i cittadini, non credo. (*ilarità*). Che in Italia ci possa essere il pericolo che i funzionari di pubblica sicurezza arrestino arbitrariamente, andiamo via, neanche! Degli abusi ce ne possono essere, degli errori pure; ma degli arresti arbitrari volontari non se ne verificano proprio mai!

Io mi guardo bene dal dimostrare con letture quello che ho affermato. Dissi che tutta Europa è con noi: Europa ed America. Dirò di più: l'Inghilterra, il paese classico delle libertà costituzionali, non solo autorizza il cittadino ad arrestare il cittadino in caso di flagranza, ma gli dà un premio se l'arresta.

Ed in Inghilterra è anche ammesso l'arresto per clamore pubblico; antico costume

di inseguire con corni e voci ogni reo di crimine o di grave ferimento.

Ora io non dirò con Pellegrino Rossi che una buona legislazione deve rendere facile l'arresto ai fini della giustizia ed altrettanto facile la liberazione ai fini della libertà; ma dirò che l'arresto in flagranza di delitto rappresenta una manifestazione viva e palpitante della giustizia; e può essere necessario. Dirò che noi non vogliamo eccessi nè esagerazioni, ma vogliamo semplicemente l'affermazione che la legge è la legge, e che non è una cosa di cui il cittadino delinquente si possa ridere a comodo suo. (*Vive approvazioni*).

E vengo a dire della difesa nell'istruttoria.

Voci. Si riposi! si riposi!

STOPPATO, *relatore*. Grazie, non ne ho bisogno.

Vedete che parlo sommarissimamente, perchè ce ne sarebbe da dire per dei giorni; ma mi limito a render conto della nostra relazione in quanto abbia dato luogo ad osservazioni.

Ogni istituto processuale ha carattere costituzionale. Ora nel processo penale (scusate se entro in qualche particolare, ma tutti non siete avvocati e giuristi) vi è una doppia attività: pubblico ministero e giudice istruttore; ma questa è una attività omogenea, quindi, in rapporto alla libertà individuale, sospetta.

A salvezza della idea nostra moderna ci deve essere bensì una doppia attività; non però di pubblico ministero e di giudice istruttore; ma di accusa e di difesa, attività questa eterogenea, sì, ma fecondatrice di giustizia.

E mi spiego. Ora il giudice dice al reo ossia all'imputato: io, assistito dal pubblico ministero cerco la verità, tu sei oggetto della mia ricerca, quando io crederò di avere trovata la verità od esservi vicino ti manderò all'udienza. Domani dirà all'imputato; io cerco la verità, assistito dal pubblico ministero; tu sei bensì oggetto del procedimento, ma anche tu concorri colla tua funzione defensionale alla ricerca della verità.

Vedete l'immensa differenza tra l'ieri e il domani. Ma vi devono essere limiti alla influenza del potere defensionale nella istruttoria?

Qualcheduno non ne vorrebbe ed io ne parlerò più innanzi. Io credo che sieno necessari ed ecco perchè. Il filosofo, che studia nel suo gabinetto, il naturalista e l'astro-

uomo, lottano soltanto contro le forze della natura nella ricerca della verità. E qui il ricercatore si vale di strumenti meccanici o dell'istrumento del suo intelletto, colla speranza di raggiungere quello che è la verità, o che si avvicini più che si possa alla verità. Ma il giudice istruttore si può parificare al filosofo, all'astronomo, al naturalista? Ah, no! Perché l'imputato è un elemento che non si presta alla ricerca della verità. (*ilarità*).

L'imputato, per quanto infelice, onorevole Giacobone, non è certo uno strumento docile che intensamente offra se stesso perché la verità venga scoperta. Egli non ha l'obbligo di offrirsi al patibolo, alla pena, alla repressione. Tutt'altro: Ha il diritto naturale di conservarsi, ha il diritto di negare. Nessuno lo può costringere a dire quello che egli non voglia dire o a confessare ciò che egli preferisca negare o viceversa.

Dunque, prima di parificare a qualunque ricercatore logico il giudice istruttore, bisogna procedere con molta prudenza, con grande cautela.

Nell'istruttoria, col nostro progetto, noi ammettiamo la presenza della difesa nelle ricognizioni, nelle ispezioni, nelle perizie, nei sequestri e nelle perquisizioni; ma non l'ammettiamo negli interrogatori e nelle prove testimoniali. Ed ecco perché. L'onorevole Fera e l'onorevole Pagani-Cesa avrebbero voluto, l'uno, che la difesa avesse parte nell'interrogatorio e, l'altro, che la difesa avesse parte anche negli esami testimoniali.

È impossibile ammettere, nel periodo istruttorio, il difensore dell'imputato all'esame testimoniale: perché i testimoni sarebbero influiti da affetti, da passioni, da pressioni; le deposizioni potrebbero degenerare in servigi, e le stesse deposizioni potrebbero essere prevenute ed ostacolate.

Ora, come è ammissibile che il rappresentante della giustizia sociale sia posto in contatto con questi pericoli contro la ricerca stessa che egli deve fare nell'interesse pubblico?

Lo stesso interrogatorio non può essere presenziato dal difensore dell'imputato, perché perde la sua sincerità. L'imputato stesso non lo farebbe come ora lo fa davanti al giudice soltanto. Nè è a credersi che il giudice voglia torturarlo, perché i tempi della tortura sono, fortunatamente, passati. Nè, d'altra parte, si sente molto spesso che i giudici istruttori abbiano torturato gli imputati.

D'altronde, l'onorevole Enrico Ferri,

pensando tutto a rovescio dei due suddati colleghi, diceva: voi autorizzate la difesa prima del secondo interrogatorio? Badate bene che gli accusati cominceranno a parlare dal secondo interrogatorio! E faceva una osservazione molto acuta.

Sapete, al proposito, che cosa è avvenuto? È avvenuto in Francia e nei paesi francesi della Svizzera (lo racconta il Gautier professore della Università di Ginevra) che o la presenza all'interrogatorio si è rivelata assai pericolosa o è caduta a vuoto.

E perchè? Perché gli imputati più tristi e più furbi non hanno interesse di scoprire le proprie batterie nell'istruzione, ma riservano i loro mezzi per la udienza! Conseguentemente l'autorizzare la presenza del difensore alle testimonianze ed agli interrogatori rappresenterebbe un grave pericolo, dal quale fece molto bene l'onorevole ministro di grazia e giustizia di guardarsi quando non diventasse praticamente una inutilità.

Ma ci sono gli imputati poveri. E qui, con nobiltà altissima d'intendimenti e di parola, gli onorevoli Dello Sbarba e Coris dissero della necessità di provvedere sotto due punti di vista: primo: rendendo obbligatoria la difesa nell'istruzione, come lo è nel giudizio, disse l'onorevole Coris; secondo: migliorando la funzione della difesa dei poveri, così nell'istruzione come anche in udienza. Rispondo: Non è possibile, non è ammissibile, rendere obbligatoria la difesa nell'istruttoria, per ragioni semplicissime.

La necessità, e l'obbligatorietà, quindi della difesa all'udienza è assoluta, perchè ivi si celebra la giustizia con la decisione di certezza. La necessità della presenza della difesa nell'istruzione, è relativa: perchè ivi si fa un giudizio di deliberazione o di probabilità. Quindi è ovvio che, nell'istruzione l'imputato ed il difensore abbiano facoltà, non obbligo, d'intervenire; mentre nel processo orale l'intervento deve essere obbligatorio.

Il problema, poi, della difesa dei poveri arduo e grave; non è soltanto problema italiano, ma mondiale; è problema di tutti i popoli: perchè, sventuratamente, la delinquenza si distribuisce maggiormente sulla testa dei poveri.

Ma come fare? Un tribunato della difesa? I difensori dei poveri? Il popolo italiano non consentirebbe volentieri a vedere difeso il povero da una magistratura ufficiale. Il popolo italiano ama il difensore libero. Questo è nel sentimento nostro.

Quindi, se mi permette il ministro d'esprimere un mio sentimento, esso è questo: che debbano essere apertamente incoraggiate le istituzioni di patronato di difesa d'ufficio, le associazioni d'avvocati per la difesa d'ufficio, simili a quella che è in Roma, presieduta dall'illustre avvocato Randanini, le quali, d'accordo con la magistratura, si sostituiscono alle Commissioni del gratuito patrocinio e provvedono alla difesa dei poveri.

Queste istituzioni meritano d'essere sovvenute dal Governo; e colgo questa occasione per raccomandarle al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del tesoro.

Questo è forse il modo migliore per far risuscitare nella grande Italia libera quegli istituti, quegli uffici di consultazione gratuita dei poveri, che resero ammirata la amministrazione della giustizia nella piccola e liberale Toscana.

Vengo a dire ora della difesa in genere e della sua disciplina.

Voci. Si riposi! si riposi!

STOPPATO, relatore. Dopo aver parlato della difesa... Mi sollevo da questo peso!...

Permettetemi una dichiarazione personale. Qui, l'onorevole ministro ed anche il vostro modesto relatore, che concorda con lui, si trovano oppressi da una gragnuola di proteste e di incriminazioni per la vituperevole offesa alla libertà della difesa, per l'oltraggio alla libera toga, per la manomissione dei diritti sacri della difesa degli imputati!... Permettetemi, come dicevo, una dichiarazione personale; poi, brevemente, come sempre, entrerò nel merito.

Dissi nella mia relazione (nè occorre che io ripeta) quale sia il mio sentimento verso il diritto di difesa; diritto che considero come espressione d'una fondamentale prerogativa della libertà umana. Anzi, il ministro mi rese il grande onore di leggere a voi un brano della mia relazione.

Voci all'estrema sinistra. Predicate bene...

STOPPATO, relatore. Non solamente predichiamo bene e non al vento; ma vogliamo far bene...

Voci all'estrema sinistra. Non abbiamo detto: predicate al vento; ma: predicate bene!...

STOPPATO, relatore. Voi sollevate una tempesta, come Nettuni ingiustamente irati! (*ilarità — Interruzioni*).

Taluni colleghi protestarono contro supposte violenze. Scusate se parlo di me, un momento. Non da me, che non solo, per quanto modestamente, dalla cattedra ho

diffuso il più alto ossequio a questo sacro diritto umano, ma anche nella pratica ormai trentennaria della professione di avvocato (che ho considerato come missione di giustizia) questo diritto ho esercitato, non da me potrebbe venire l'approvazione ad una vituperevole violenza al diritto di difesa; nè un uomo di elevati sensi, nutrito alle più alte idealità giuridiche e sociali, come l'onorevole ministro, la avrebbe proposta.

Il diritto di difesa del diritto è un diritto sacro, come quello di difesa della vita. Sì; ma come si può eccedere nella difesa della vita, così si può eccedere nella difesa del diritto. Il Codice penale punisce l'eccesso di difesa della vita, ed il Codice di procedura penale deve impedire l'eccesso, l'abuso della difesa del diritto, che viene a perturbare la funzione della giustizia. (*Vive approvazioni*).

Il diritto è l'organismo obiettivo della libertà umana. Nella espressione della difesa della vita va mantenuta la proporzione da uomo ad uomo. Nella espressione della difesa del diritto va mantenuta la proporzione fra l'autorità, la legge e la libertà.

La temperanza è virtù; ma sonvi virtù che non si praticano se non sono sanzionate dai Codici!... (*Bravo!*)

Voi, oppositori, che avete così alto il senso della giustizia, così fine la percezione dei doveri sociali, così profondi il rispetto e la riverenza della legge, tollerereste voi, onorevoli colleghi, che sotto la toga del difensore si nascondessero individui i quali si introducessero nei tribunali a scopo di sovvertire ogni esigenza della giustizia? Ah! questo voglio non crederlo! Se qui avete ricordato che la Curia italiana fu sempre in alto per ingegno e per dignità, avete fatto bene a non ricordare come vi sieno stati dei casi di insigni petulanze giudiziarie, che non hanno niente a che fare con l'esercizio legittimo della difesa dell'imputato. (*Benissimo!*) Ora il progetto di legge fa omaggio al diritto di difesa, rispetta la curia; ma vuole che i profanatori escano dal tempio della giustizia; e io spero che gli avvocati onesti d'Italia a me si associno nel non volere che il sacro diritto, di cui sono ministri, sia bassamente profanato. (*Bene!*)

Riassumiamo d'altronde brevissimamente le disposizioni del progetto di codice di procedura penale che riguardano questo preteso bavaglio alla difesa. Il codice prevede il caso, di abbandono di ufficio, di ricusa

ingiustificata d'ufficio e di contegno indecoroso. Io domando a me stesso: l'abbandono dell'ufficio è un diritto? No; non lo è. Un paese libero scrive nel suo codice (come quello presentato dall'onorevole Finocchiaro-Aprile) che quando creda violati i diritti della difesa il difensore ha diritto di inserire nel verbale di udienza la sua protesta. Questa protesta garantisce un diritto di reclamo; ed il diritto di reclamo produce l'annullamento della procedura, qualora vi sia stato eccesso di potere. Io domando: che cosa volete di più dalla legge? L'abbandono di difesa rappresenta un rimedio giuridico che debba essere legalizzato dal codice? No. Può avvenire che, dopo cinque, sei o venti giorni di dibattimento, dopo sentite testimonianze e perizie, dopo una serie di atti difficili, dopo che lo stesso imputato è stato assoggettato alla lunga pubblicità dell'udienza, quando si sta per pronunciare la parola della giustizia, un difensore facinoroso, per ciò solo, che sovra un incidente non gli si è data ragione, abbia torto o ragione, abbandoni la toga, si allontani dalla sala e renda impossibile che la giustizia sia fatta. Questo scandalo credo che nessuno di voi lo voglia ammettere.

Poi c'è la ricusa d'ufficio. Qualcuno si è meravigliato come il progetto non si sia fatto carico della possibilità, di una riprensione per ricusa d'ufficio. Anche qui bisogna intendersi, onorevole Merlani. Prima di tutto io ho scritto nella mia relazione, e prego il ministro di tenerne conto per la redazione definitiva del codice, che questo punto deve esser chiarito.

Non si potrebbe consentire che il Codice penetrasse nell'intimo della coscienza del difensore per stabilire i motivi per i quali egli non accetta, o non continua, per dir meglio, nella difesa. È un'indagine delicata la quale può eventualmente colpire segreti altrettanto delicati. Quindi sarà da chiarire questo punto.

Però avvertite che la ricusa della difesa può essere talvolta un fatto grave, perchè si tratta di un mandato accettato, e a questo mandato è annesso un interesse pubblico. Qualche volta è avvenuto che pochi istanti prima dell'udienza il difensore ha abbandonato l'imputato senza giustificare alcun motivo! Si potrà trovare una migliore formola la quale tolga di mezzo la possibilità di abuso nell'applicazione della disposizione; ma questa, in massima, deve restare.

Rimane il contegno indecoroso. Io non

so come si possa dire che possa essere permesso a un difensore di tenere un contegno indecoroso dinanzi ai giudici. Io non posso ammettere che ci sia chi avanti ai giudici si proponga di esercitare la difesa mediante un contegno indecoroso. E quindi mi pare che questa formola non meriti certo le censure che le sono state rivolte.

Ma che significa contegno indecoroso? Un contegno che offenda la dignità del giudice e della giustizia; e credo che nessun Codice al mondo possa ammettere che un difensore possa tenere dinanzi al giudice impunemente un contegno che oltraggi la più eccelsa delle funzioni sociali.

Ma piuttosto i colleghi egregi e onorevoli che si sono molto affannati per combattere questa disposizione, si sono essi accorti che... (*Interruzione del deputato Merlani*).

Ma sia buono, sentirà, onorevole collega... (*Siride*) le disposizioni degli articoli (non li leggo) 633 e 635 del Codice attuale sono identiche, salve alcune parole. Qui si parla di contegno indecoroso e là si dice (forse meglio) mancanza di rispetto. Ma salvo le parole, ripeto, più o meno siamo allo stesso punto... (*Interruzione*).

Non dimentico niente, perchè mi fa piacere rispondere a lei, onorevole Merlani. Quanto alla pena l'articolo dice ammonizione o sospensione da quindici giorni a tre mesi; e il Codice attuale direbbe: sospensione fino a tre mesi, senza ammonizione.

Dunque: Primo; quanto alla sospensione, l'onorevole Finocchiaro abbassa il minimo, perchè il codice vecchio andava da quindici giorni a tre mesi e il nuovo invece da un giorno a tre mesi. Secondo: quanto all'ammonizione; è una cosa da ridere. Ma vuole che siamo due ingenui io e lei, onorevole Merlani? Ma è un assurdo! (*ilarità*) Ma come vuole che io e lei e i nostri colleghi ci formalizziamo per un'ammonizione! Non sono cose serie! Le ammonizioni si fanno ai ragazzi nella scuola! L'ammonizione ad un avvocato che abbandona l'udienza, non è cosa seria. Conseguentemente bisogna sostituire il provvedimento con altro più energico. Però anche su questo punto io concordo con qualche collega, nel senso di pregare l'onorevole ministro di vedere se nel testo definitivo non sia da mettere bene in chiaro che la giurisdizione del magistrato, come è oggi, sia esclusiva per i fatti avvenuti in udienza ed in flagranza. Non solo; ma parmi opportuno stabilire che per tali fatti rimanga la giurisdizione esclusiva del magistrato e non la dop-

pia giurisdizione; vale a dire anche, come è oggi, quella dei Consigli dell'Ordine. È noto che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto la doppia giurisdizione. Ciò mi pare troppo.

Tutti poi sanno che il progetto e la Commissione ammettono a favore di avvocati condannati il diritto di appello. Anzi la Commissione ha proposto una estensione di tale diritto.

Vengo a dire una parola sul numero dei difensori. Io non credo che abbiano ragione quei colleghi che dicono che nella materia civile c'è larghezza maggiore per la difesa che non nella materia penale. Tutt'altro. Io ho udito molte volte presidenti di appello e di Cassazione civile a dire: Signor avvocato, le questioni sono quattro: due sono note, una incerta, una è discutibile; vuol discutere le due ultime?

Ed io ho visto degli avvocati sommi che si sono acconciati a discutere le due ultime...

Una voce. È vero.

STOPPATO, *relatore.* Perché questo non avviene nel penale? Perché nel penale c'è la platea... e perchè nel penale c'è presente l'accusato, a cui sembra che l'avvocato non faccia mai abbastanza. Ma bisogna che l'avvocato sappia imporsi con dignità alle deficienze dell'accusato. E bisogna che il giudice sia rispettato anche quando per avventura modera l'eccesso della discussione.

Il numero: due difensori son pochi. Come? Io ho udito in un discorso privato il ministro a dire: supponete che vigesse il mio codice adesso; a Viterbo vi potrebbero essere novanta avvocati perchè sono quarantacinque gli accusati. Vi pare che sarebbero pochi? Se tanto mi dà tanto che un discorso dura quindici giorni, moltiplicate per novanta e mi saprete arrivare alle calde viterbesi, più ancora che a quelle greche. (*Si ride*).

Ora mettiamo la questione nei suoi termini veri. Siamo giusti; io credo di poter dimostrare che il criterio liberale della difesa non consiste nel numero ma nella estensione dei suoi poteri; e che la proposta del ministro è democratica.

La scuola giuridica, nella esagerazione delle sue applicazioni, uscita dalla rivoluzione politica, ha sempre creduto poco il numero dei difensori perchè ad essa l'imputato appariva come un Daniele nella fossa dei leoni!... le cose sono col tempo molto mutate. Chi protesta per il numero ridotto si arresta alle accidentalità e non considera la sostanza; e la sostanza è che

oggi il difensore partecipa agli atti dell'istruzione; concorre a quegli atti che non si possono ripetere, vale a dire a stabilire quel materiale di fatto su cui si costituirà poi il giudizio definitivo. Ecco dunque un'estensione di attività di difesa che vale più di qualunque numero di difensori. (*Interruzioni*). Questa è democrazia; ed io sono democratico quantunque, se vi piace, di spirito democratico conservatore. (*Si ride*).

Sono democratico per sentimento, per educazione e per abitudine; sono democratico non solo a parole ma a fatti.

Credo che la proposta del ministro sia degna di un paese democratico.

Odo da lati opposti gli onorevoli Coris e Dello Sbarba dire, e, giustamente, sotto un certo punto di vista sentimentale, che il povero è poco difeso.

Purtroppo può essere vero. Sarà molto se il povero avrà un difensore... a meno che non si tratti di un reato politico per il quale i difensori accorrono in cerca di una *reclame* politica... Se è un povero che ha rubato, che ha ferito, che ha ucciso, gran mercè se ne trova uno dei difensori, mentre il ricco ne può avere tre, cinque, dieci. (*Impressione*).

È democrazia questa? Credo di no, onorevoli colleghi; e credo quindi che renda molto meno stridentela situazione del ricco in confronto di quella del povero la proposta ministeriale di ridurre a due soltanto i difensori, salvi casi assolutamente eccezionali. (*Commenti — Interruzioni*).

Ma l'onorevole Pagani-Cesa, se non erro, ricordava altri paesi. Oh! È molto pericoloso ricordare altri paesi su questo argomento! In altri paesi come è disciplinata la difesa? La difesa è uno strumento di giustizia e gli strumenti di giustizia sono tutti disciplinati; e non possono essere sfrenati perchè allora c'è il disordine, l'anarchia; e l'organismo processuale, fatto di forze concorrenti, si sfascia.

In Inghilterra? In Inghilterra non si sognano nemmeno di avere più di un difensore. (*Interruzioni*). Sissignori! Anzi dicono che il presidente colà è il difensore dell'imputato. (*Commenti — Si ride*).

Andiamo avanti. In Francia è un'eccezione se più di un difensore ci sia anche in cause gravissime. Altrove il presidente ha diritto di dividere il compito fra i difensori; e non si può replicare da più che uno e più di una volta.

MERLANI. Andiamo in Austria!

STOPPATO, *relatore*. In Austria? Ma non sa, caro collega Merlani, che in Austria c'è un codice di procedura penale che è, forse, ora il migliore e più liberale d'Europa? Là sono ammesse tutte le manifestazioni della attività privata, per quanto è possibile. Ella non ricorda ciò. Prima di giudicare i codici, bisogna leggerli attentamente! (*Benissimo!*)

Il codice austriaco consente che vi sia la presenza di più di un difensore; ma questa presenza non può dar luogo ad un aumento nel numero delle deduzioni che sono concesse all'accusato nel dibattimento.

Dirò di più. In Inghilterra, in Germania, in Austria, in Spagna, ed in altri paesi di Europa, non solo non si pensa neanche che ci sia più di un difensore, ma la difesa non è nemmeno sempre necessaria, perchè ci sono dei casi, e molti, nei quali non si ritiene, come da noi, necessaria la presenza di un difensore.

Non mi dite forcaiuolo, o amico del bavaglio agli avvocati, perchè farei il delinquente in casa mia; faccio anch'io l'avvocato; quantunque uomo di tempra alquanto vivace, e certo non disposto a lasciarmi dar torto se credo di aver ragione, in oltre 30 anni di esercizio professionale non ho mai trovato un giudice che mi abbia trattato male, nè ho mai avuto bisogno di adoperare con i giudici un contegno indecoroso!... (*Vive approvazioni*).

Voci. Si riposi, si riposi.

STOPPATO, *relatore*. Non ne ho bisogno... Tuttavia sono a disposizione della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, è meglio che si riposi, anche per lasciar riposare un poco la Camera.

(*La seduta è sospesa alle 18.5 per dieci minuti e ripresa alle 18.25*).

(*Moltissimi deputati si recano frattanto a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di continuare il suo discorso.

STOPPATO, *relatore*. Non solamente in questa Camera, onorevoli colleghi, ma nel paese sorpreso e funestato da incredibili ritardi nell'amministrazione della giustizia si chiede con ansia: Il nuovo codice attenuerà il prolungarsi delle procedure penali; diminuirà la teatralità dei dibattimenti?

Rispondo: sì. Non solo il nuovo codice può attenuare, ma la forza delle sue disposizioni è capace di sopprimere gli inconvenienti, che oggi si lamentano.

CHIMIENTI. E le signore?

STOPPATO, *relatore*. Le signore deb-

bono stare a casa. Non v'è bisogno di codice per farvele stare. Le signore bene educate non vanno alla Corte di assise. (*Benissimo!*)

...Ma i codici di rito forniscono strumenti agli uomini; e la volontà della legge spesso, non dirò è superata dalla volontà degli uomini, ma è dagli uomini dimenticata.

Bisogna dunque che tutti coloro che sono chiamati all'amministrazione della giustizia, aiutino il legislatore in questo compito altissimo di ridurre l'amministrazione stessa nei suoi confini naturali e sociali. Bisogna che tutti si affatichino a raggiungere questo ideale, a cui si ispirano le disposizioni del codice nuovo.

L'onorevole Campi, l'altro giorno, nel suo arguto discorso, giustamente chiedeva: Come avviene che in paesi civili come il nostro, governati da leggi simili, uguali alle nostre, il giudizio penale procede con esemplare speditezza?

Ed io aggiungo: Come si spiega questa *elefantiasi* processuale o giudiziaria che è la vera malattia della giustizia italiana?

Ciò dipende da molte cause. Vi sono dei popoli vivi, fervidi, sentimentali, fantastici come il popolo nostro, ma pure essi amano la giustizia più semplice, e confinano il romanzo nella letteratura e nell'appendice dei giornali; non lo vogliono nelle aule dei tribunali.

Vi sono paesi nei quali i magistrati concorrono più che nel nostro perchè la giustizia si mantenga nei suoi stretti confini; cioè nei confini delle sue necessità sociali.

Di chi proprio la colpa di tutto ciò? chiedeva l'onorevole Campi.

Io credo di poter rispondere che la colpa è un po' di tutti. Prima di tutto la colpa è della legge attuale, la quale autorizza forme e mezzi dilatori; la quale non pone limiti ragionevoli alle deposizioni testimoniali, la quale non limita l'esercizio stesso delle attività delle parti, la quale permette che possano esercitarsi al dibattimento a discorrere molti oratori, pur ripetendo sempre le stesse cose. (*Vive approvazioni*).

Un po' di colpa l'hanno gli avvocati i quali o sollevano incidenti rumorosi o inducono prove superflue o discutono spesso, moltiplicando le parole fino all'ennesima potenza della fatuità, od oscurano tesi semplici discutendole per lunghe ore, o ripetono argomenti che ormai la dottrina e la giurisprudenza concludono completamente contrari alla volontà della legge. (*Approvazioni*).

L'hanno anche parecchi testimoni che fanno gli avvocati all'udienza. Ci sono testimoni in Italia che arringano; non fanno deposizioni!..

L'hanno i periti, i quali vogliono spesso far credere di essere piuttosto degli abili parlatori che non dei severi scienziati. (*Bene!*)

L'hanno taluni funzionari del pubblico ministero, i quali si mettono in gara di parole, o intonano requisitorie a un preteso *diapason* estetico o polemico, che stuona col rigido e pacato ufficio di chi rappresenta il potere dello Stato. (*Bene! Bravo!*)

L'hanno i giudici istruttori, i quali si smarriscono spesso in ricerche iperboliche, deviano, sentono innumerevoli testimoni, fanno ripetere le deposizioni due, tre, dieci volte, fino alla noia, finchè magari il testimone cambia la sua dichiarazione, e smarriscono la retta via, vinti da una errata concezione della ricerca processuale penale. (*Vive approvazioni*).

L'hanno anche i giudici che dirigono i dibattimenti, spesso torpidi, lenti, inerti; spesso, come li chiamerebbe il nostro illustre collega Leonardo Bianchi, psicastenici, i quali non conoscono la forza del potere che essi rappresentano, non sanno o non vogliono esercitare tutte le facoltà che le leggi loro attribuiscono, (*Benissimo!*) e non sanno o non vogliono adoperare quella autorità che noi legislatori intendiamo dare ad essi, e della quale il popolo, che è retto, desidererebbe che essi sapessero profittare! (*Vive approvazioni*).

L'ha infine la stampa, me lo perdoni, la quale plaude non sempre i migliori; non lamenta gli abusi delle lungaggini dei processi, e riproducendo arringhe sopra arringhe, dibattiti sopra dibattiti, provoca ed incoraggia un esibizionismo oratorio vuoto e vanitoso che oscura tutta la gloriosa tradizione della nostra magnifica eloquenza italiana. (*Vivissime approvazioni*).

Ora, signori, il codice presentato dall'onorevole ministro offre le sue forze a tutti per accusare, per difendersi, per difendere, per giudicare. Regola le attività di tutti; semplifica il metodo di risoluzione di incidenti; riduce il contenuto delle deposizioni testimoniali; semplifica il sistema peritale; ma vuole il concorso di tutte le volontà in una rinnovazione della giustizia penale italiana. (*Bene!*)

Il collega Simoncelli e altri colleghi con grande nobiltà di intendimenti toccarono l'argomento della delinquenza dei minorenni, il quale senza dubbio può avere con-

tatti molto importanti col codice di procedura penale. Non occorre che io parli qui delle molte disposizioni che ovunque si invocano a vantaggio dei minorenni, non solamente per prevenire, ma anche per decidere sulla loro delinquenza.

Io faccio parte, per mio onore, della Commissione nominata dal ministro Orlando per la riforma della legge che riflette la protezione e il giudizio dei minorenni. In questa materia sono stato il più radicale fra i commissari. Mentre altri propugnarono provvedimenti intermedi, io propugnai il provvedimento unico e radicale di divellere i minori fino ad un certo limite di età dal codice penale e da quello di procedura penale.

Così io penso. E poichè è presente in questo momento qui, oltre che il ministro di grazia e giustizia, anche l'onorevole presidente del Consiglio, mi permetto di rivolgere a lui una parola di plauso vivissimo per l'incoraggiamento che egli ha sempre dato ai nostri riformatori, che rappresentano un vero trionfo nel sistema della educazione correzionale mondiale. È da augurare che questi riformatori, sostituiti ad ogni altro sistema di repressione, ad ogni misura di coercizione, servano di mezzo alla riabilitazione morale e sociale alle schiere di poveri fanciulli che non sono, no, delinquenti; ma disgraziati. (*Approvazioni*).

Io credo che convenga sostituire alla procedura penale, fino ad una certa età perchè da noi la precocità è pronta, una procedura paterna. Abbiamo larghi esempi in Inghilterra, in America, e ora in Germania, in Ungheria e altrove di tribunali per minorenni.

Per amor del cielo, onorevole ministro, non pensi a creare un tribunale di minorenni per ogni circondario giudiziario italiano! Non occorre; sarebbe un errore. Questa mania di tutto unificare, di avere tutto da per tutto non fa che diminuire l'intensità dei mezzi utili. Basterà qualche tribunale speciale nei grandi centri.

In forza di una circolare dell'onorevole ministro Orlando, che si rese in questa materia assai benemerito, si sono istituite in molti tribunali delle sezioni speciali per i giudizi dei minorenni.

Non voglio fare nomi; potrei dimenticare alcuno pure degno di menzione.

Vi sono in Italia dei giudici che nulla hanno da invidiare ai giudici d'America per i fanciulli, tanto grande è in loro lo spirito della paternità, il sentimento della assi-

stenza, tanto è fervida la misericordia con cui essi ricevono, sull'esempio del Divino Maestro, questi fanciulli che vengono a loro! E ne conosco alcuni che coi modi benevoli, coll'esortazione, col perdono, hanno ottenuto delle riabilitazioni, le quali con la repressione non si sarebbero ottenute giammai! (*Benissimo!*)

Si potrebbe dunque provvedere in qualche modo? O si devono lasciare ad una nuova legge i provvedimenti di carattere processuale che riflettono i minorenni?

Io non posso ora risolvere il problema; debbo soltanto, anche in omaggio alle opinioni degli onorevoli Bianchi, Turati, Simoncelli e altri, che hanno qui tanto nobilmente parlato, sottoporre la questione alla sapiente attenzione dell'onorevole ministro, perchè egli vegga se non sia da aggiungere nel nuovo codice di procedura penale qualche altra disposizione, oltre quelle benefiche che vi sono, in relazione appunto alla delinquenza dei minorenni, ed ai minorenni giudicabili in generale.

Già nel progetto vi sono disposizioni benefiche: per esempio, non è ammesso il mandato di cattura pei minori di 14 anni e se disgraziatamente, per gravi circostanze, contro i minori occorresse un mandato di cattura, è ordinato che il minore non sia rinchiuso in carcere, bensì raccolto in una casa di correzione, di assistenza o in un riformatorio.

È ordinato che i dibattimenti pei minorenni siano tenuti a porte chiuse. Si potrebbe anche accontentare di più l'onorevole Simoncelli, ordinando che fosse vietato ai minorenni di entrare nelle sale di udienza penale. (*Bravo!*) Si potrebbe anche aggiungere che fosse perentoriamente vietato di pubblicare col mezzo della stampa i procedimenti contro i minorenni. (*Benissimo!*)

Almeno in questo è a sperare che i giornali ci ubbidirebbero, perchè qui si tratta di salvare la giovinezza, si tratta di impedire a questa falange giovanile di irreflessivi caduti di diventare poi l'esercito futuro della proterva delinquenza. D'altronde più di questi provvedimenti di carattere esterno, di carattere processuale e formale, valgono i provvedimenti di carattere preventivo, come l'istituzione di patronati e le Società di assistenza alle quali il Governo largisce più che può mezzi di aiuto. Queste istituzioni sono benefiche e, col tempo, potrebbero anche rendere inutile l'applicazione del Codice di procedura penale.

Quanto più si diminuiscono le cause della delinquenza dei minori, tanto più si rende inutile ogni strumento processuale. Quando noi avremo migliorata la giovinezza abbandonata e traviata avremo conseguito un grande progresso sociale (*Benissimo!*)

Dirò ora qualche cosa in rapporto al giudizio di contumacia. Su questo argomento, che è così denso di contenuto politico e sociale, parlarono efficacemente molti oratori e ricordo il Magliano, il Turati, l'Indri, il Dello Sbarba, il Di Stefano, il Pozzi, il Fraccacreta.

Se i colleghi egregi me lo permettono, vorrei fare delle osservazioni complessive per tutti, chiedendo scusa ancora una volta se non posso rispondere particolarmente a ciascuno.

Un'osservazione che tutti abbraccia è questa: Tutti hanno considerato, se non m'inganno, l'istituto della contumacia sotto un punto di vista troppo unilaterale. Intendiamo: quando si parla di processo penale, noi ci figuriamo di avere davanti soltanto l'accusato. La società e la parte lesa dove stanno? Non ci preoccupiamo di costoro, dell'interesse pubblico, dell'esempio della giustizia e dell'energia dei poteri dello Stato?

Soltanto della libertà? Dissi sin dalle mie prime parole che il Codice di procedura penale è il Codice della libertà, ma è anche il Codice della sovranità. Dunque bisogna che anche la contumacia la consideriamo sotto questo duplice punto di vista, e non soltanto in modo unilaterale. La relazione mia espone nettamente il pensiero della Commissione su questo proposito e non mi ripeto. Non si tratta di una concezione retrograda; ma bensì di una concezione savia e sociale del fatto della contumacia volontaria. Non credo che il procedimento contumaciale si debba considerare alla stessa stregua del procedimento in contraddittorio. No; non lo credo, perchè il processo ha fini politici, etici e logici; e l'imputato deve prestarvisi, e non deve volontariamente mantenersi estraneo dal giudizio. Voi considerate il fatto del contumace involontario; ma non bisogna limitarsi soltanto a questo. Bisogna che il Codice consideri come regolare il fatto del contumace volontario. Ed allora la più importante considerazione è questa. Grandi cure, onorevole ministro (la prego di scusarmi se mi permetto qui un modesto consiglio), grandi cure deve ella porre, nella revisione del progetto, perchè sia assicurato che l'imputato

conosca di essere imputato, (*Bravo!*) perchè si ripari ai molti casi di provata non conoscenza dell'atto di accusa. Ella saviamente ha detto che, non solo tiene conto delle osservazioni da noi fatte nella relazione, per ciò che riflette la remissione in termine e la restituzione anche agli effetti della notificazione in caso di provata ignoranza della parte imputata, ma anche ha soggiunto che studierà se non sia il caso di applicare il sistema consacrato in altre legislazioni, delle notificazioni col mezzo degli uffici postali. Non insisto quindi su questo argomento.

Si disse però che altre legislazioni non ammettono il procedimento contumaciale, e l'onorevole Turati ed altri parlarono della purgazione della contumacia, come di provvedimento normale, che dovrebbe essere sempre ammesso. Io francamente non partecipo a questa opinione, personalmente. Non so che cosa ne pensino i colleghi della Commissione perchè su questo punto non li ho consultati.

Io penso che il procedimento penale debba avere carattere di esemplarità. Penso che l'imputato, che sapendo di essere chiamato in giudizio, non si presenta, viola un ordine sociale. Penso che l'imputato il quale sapesse di potere purgare comunque e sempre la sua contumacia, avrebbe buon giuoco, perchè potrebbe fare un innocuo esperimento per vedere se lo si condanna o lo si assolve, salvo poi a presentarsi di nuovo senza suo danno ai suoi giudici.

Il progetto attuale pensa anche a questo: e pensa pure alle conseguenze che deriverebbero dalla sospensione del procedimento agli effetti civili. Infatti, non potendosi esercitare l'azione civile finchè non è esaurito il processo penale, ne succederebbe che tenendosi sospesa la sentenza penale, la parte lesa non potrebbe esercitare utilmente la sua azione, che verrebbe assoggettata a continui ritardi, sospensioni ed incertezze.

Anche questa è dunque una ragione per la quale il processo contumaciale non può essere trattato alla pari col processo contraddittorio. Di più, quelle stesse legislazioni le quali non vedono di buon viso il processo contumaciale, tuttavia provocano la presenza del contumace all'udienza persino con mezzi coercitivi. Ci sono legislazioni che autorizzano l'arresto di imputati (che per legge non andrebbero preventivamente arrestati) pur di assicurarne la presenza in giudizio o che li gravano di sequestri di patrimonio. Vedete che queste legislazioni, se sembrano liberali, perchè

non ammettono il processo contumaciale, non si direbbero liberali quando arrestano i contumaci per farli diventare presenti.

L'onorevole Pozzi, con l'autorità di giurista che lo segnala, disse: Ma come mai il codice di procedura civile ammette che possa fare opposizione il debitore, anche scaduto il termine di ricorso, in opposizione, al primo atto di esecuzione, quando la sentenza non gli sia stata notificata in persona propria, e non si ammette invece che possa fare questo l'imputato?

Perdoni, onorevole Pozzi; cadiamo forse in equivoco. L'imputato lo può fare ugualmente. Se la sentenza non gli è stata notificata regolarmente, egli ha il diritto di fare opposizione, o, secondo i casi, di appellare, fossero passati anche venti anni. Non è che l'imputato non possa ricorrere. Tutta la questione è se la sentenza gli sia stata debitamente notificata. Per cui il principio della legislazione civile sostanzialmente vige anche nella procedura penale.

Tuttavia, come noi abbiamo raccomandato all'onorevole ministro, sarà da studiare se non sia il caso di consentire anche contro sentenze appellabili, in alcuni casi, il diritto di opposizione. (*Bene!*)

Nè voi, onorevoli colleghi, avete dimenticato che il progetto profondamente migliora il processo contumaciale, ammettendo il diritto di difesa sulle prove precostituite; ciò che giustifica pienamente nella mia relazione.

Vengo a dire qualche parola sui testimoni.

Anche su di ciò parlarono parecchi oratori: gli onorevoli Ferri, Pagani-Cesa, Pozzato, De Nicola, Canevani, Ellero e Bianchi. Ne parlarono sotto tre punti di vista; sotto i quali io pure brevemente considererò l'argomento: punto di vista giudiziario, punto di vista psicologico e punto di vista legale.

Sotto questo ultimo ne parlò da maestro l'onorevole Fulci ed altrettanto valorosamente l'onorevole Pozzi.

Sotto il punto di vista giudiziario qualche collega disse al ministro che fu errore pretendere di disciplinare le deposizioni testimoniali e ridurne il contenuto.

Onorevole ministro, non si spaventi. Non fu errore. Merita lode il suo concetto. Il teste compie un dovere civico altissimo; spesse volte molto increscioso. Si limiti il dovere al necessario. Non diventi sacrificio e pena. Anzi si riduca così il contenuto delle deposizioni testimoniali che la funzione testimoniale si elevi ad un vero uf-

ficio sociale, ad un vero e puro ufficio di cooperazione alla giustizia sociale.

Si eviti l'abuso del testimonio e si eviti l'abuso contro il testimonio. Si eviti l'abuso del testimonio non permettendo al testimonio di fare il panegirico o l'apologia o la requisitoria degli accusati o delle parti lese o contro di essi, con perdita di tempo per la giustizia.

Io stesso ho scritto nella mia relazione che il certificato negativo del casellario non prova l'onestà; ma niente prova anche il panegirico dei testimoni. I fatti ammaestrano; la storia ammaestra.

I giudici guardino ai fatti, alla storia. Se vogliono conoscere della capacità a delinquere, si informino sui precedenti di fatto dell'imputato; non badino alle chiacchiere vane dei *laudatores*.

Ma bisogna anche evitare gli abusi contro il testimone.

L'onorevole Ellero, con eloquenza che io chiamerei signorile, ha fatto qui la descrizione del testimone all'udienza; descrizione che io certo non ripeterò, perchè la guasterei. Io rammento di avere letto in un libro francese la frase di una povera donna, la quale, chiamata dinanzi alla Corte d'assise, dopo un'ora di battiture morali, a cui era stata sottoposta, di inchieste, richieste e sopraffazioni, disse al presidente: Oh presidente! Come è difficile dire la verità davanti a voi! (*Ilarità*).

Questa espressione di lacrimoso lamento è tale che molti testimoni anche in Italia potrebbero ripetere. (*Vive approvazioni*). Testimoni interrotti, sopraffatti, sorpresi dall'insidia o dal sarcasmo, esitano a dire il vero, spesso, e sono molestati nel dirlo, sempre. E poi dopo un'ora, dopo due ore, dopo tre ore, dopo cinque ore di attesa, in stanze fredde, umide o sporche, dopo ore di deposizione, il saluto unico o l'unico ringraziamento, che dalla giustizia essi ricevono, è questo: « Si vada a sedere là ». Ed è finito! (*Viva ilarità*). Ora quello del testimonio, ripeto, è diventato un mestiere difficile oltre che delicato. Bisogna trattare con morbidezza questo strumento di giustizia. Non bisogna abusare di lui. E bene fate, onorevole ministro, non già come si vuol far credere dai critici ad ogni costo, scrivendo nel codice quello che i testimoni debbono dire; eh, no! scrivendo invece quello che i testimoni non debbono dire: ciò che è qualche cosa di diverso. (*Benissimo!*)

Quanto alla psicologia, l'onorevole Bianchi richiamò la nostra attenzione sul testi-

mone e ricordò i lodati scritti dello Sterne, del Claparède. L'onorevole Ellero ricordò quelli del Binet. Ricordiamo anche qualche italiano oltre al Belardi dall'onorevole Bianchi citato: per esempio, il Fiore, che scrisse un egregio libro sulla psicologia testimoniale; il Dattino, che scrisse un altro buon libro sulla psicologia criminale, e il Framarino. Ma fermiamoci qui. Non stiamo per scrivere un trattato di psicologia; ma un codice. Noi non possiamo descrivere nel codice la psicologia del testimone. Lo studiarla è una funzione del giudice, il quale deve istruirsi e deve apprendere, dalle varie scienze, quali sieno le possibili attitudini testimoniali e come la prova testimoniale possa essere fallibile, e come la si deva raccogliere, e fino a qual punto la si deva interpretare. Il codice di procedura penale qui proprio non c'entra.

L'onorevole Canevari si leva con eloquenza contro un istituto, pel quale io (devo confessare qui un mio peccato) mi ascrissi alla parte nera della Commissione; fui fra quella minoranza che approvò l'arresto dei testimoni in udienza. (*Ilarità*).

MENDAIA. Male!

STOPPATO, relatore. Bene! Stia attento; e vedrà che ho ragione.

Dunque io ho dovuto essere (e si capisce, perchè era mio preciso dovere) relatore imparziale. Ma questo non esclude che io possa, molto sommariamente, ed anche magari con la persuasione che non meriti di essere raccolta, (*No! no!*) esprimere la mia opinione personale.

La relazione avverte che questo argomento fu molto discusso. Di che cosa si tratta, onorevoli colleghi? Si tratta di questo. Facciamo un caso grosso, perchè per i casi piccoli i giudici non arrestano mai; del resto, arrestano anche troppo poco in Italia! Non c'è pericolo di arresti eccessivi! (*Ilarità*).

Dunque viene un testimonio in udienza e gli si dice, per esempio: Avete voi visto la sera tale il tale dei tali? — No. — Come? Non eravate con lui seduto allo stesso tavolo dove erano questi altri tre, quattro, testi, che giurano che eravate con loro? — No, non lo vidi. — Ma dite sul serio? — Sì. — Non è neanche vero che in quel giorno stesso siete stato insieme nell'altro sito, e sempre in quattro? — No, no. Lo nego. — Va bene, andate a casa vostra. Tanti saluti. (*Ilarità*).

Ma che giustizia sarebbe questa? Ma dove va la dignità della giustizia? Dove il decoro del magistrato? (*Commenti*). Dove va la sensibilità che debbono avere gli strumenti della giustizia? Questo è assai grave, onorevoli colleghi.

Non parliamo d'abusi: non vogliamo noi gli eccessi; vogliamo scrivere nei codici mezzi di difesa contro la perfidia dei testimoni. Non è che vogliamo arrestare tutti i testimoni incerti; ciò sarebbe iniquo. Vogliamo fornire col Codice gli strumenti necessari alla difesa sociale. Ora i miei egregi colleghi dicevano: l'iniziativa della procedura, spetta al pubblico ministero, non al giudice; l'arresto d'un testimone può impressionare specialmente i giurati. D'altra parte, la procedura contro un testimone può esercitare una coercizione sul testimone stesso affinché egli ritratti non una deposizione falsa, ma qualche cosa che egli non ricordi o non sappia bene. La minoranza replicava: c'è di mezzo il decoro della giustizia; c'è una specie di flagranza di reato; c'è una offesa alla giustizia; c'è l'impossibilità, diversamente, d'assodare il fatto immediatamente. Dunque, diceva la minoranza, non permettiamo al giudice che incrimina, di istruir lui la causa contro il testimone incriminato: questo no; rimettiamo tutto all'istruttoria normale, ma permettiamo, in casi estremi, anche l'arresto del testimone in udienza. (*Bene!*)

Questa la situazione. Io stetti coi più rigidi perchè mi parve che fosse giusto confermare il principio di cui non ci fu abuso, finora, eccessivo; ma! (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Non so come avvenga che voi abbiate da lamentare questa disgrazia; noi, non abbiamo da lamentarla...

Dunque, una delle due: o in certi luoghi i testimoni dicono sempre la verità, o i giudici sono più larghi. (*Interruzioni*).

Il progetto del Codice mantiene l'arresto; il ministro, tenendo conto delle osservazioni pro e contro, giudicherà secondo che nella sua sapienza crederà meglio. Per me, credo che sarebbe meglio mantenere la facoltà dell'arresto.

Dal punto di vista legale (e qui bisogna che mi affretti assai), l'onorevole Fulci presentò una gravissima questione. Vi sono qui giuristi eminenti i quali tale questione afferrano subito; io non posso svolgerla a lungo. L'onorevole ministro l'ha afferrata. La questione è questa. L'attuale legge di procedura dice: ogni volta, che

per l'accertamento dei reati, debba provarsi l'esistenza di contratti da cui questi reati dipendono, s'ammetterà a questo fine, insieme con le altre prove, anche la prova testimoniale, qualora sia ammissibile a termini della legge civile. Rammento che, nella Commissione del 1898, si discusse a fondo questo argomento; e ci furono opinioni discordi.

Qualcuno disse: se fosse ammissibile, in materia penale, il principio: *contra testimonium scriptum testimonium non scriptum non fertur*; ne verrebbe come conseguenza che molti reati sarebbero impuniti: reati contro l'amministrazione della giustizia, reati patrimoniali e soprattutto reati che dipendono da contratti fiduciari. I giuristi m'intendono.

Altri risposero: ma non si può creare questo duplice giudizio probatorio per cui, in civile, non è ammessa la prova, ed in penale è ammessa. Gli altri soggiunsero: Adagio; in materia civile, i contratti sono costituiti dalla volontà delle parti; e quindi è giusto che si stabiliscano limiti e strumenti tecnici di prova; invece, in penale, la volontà, d'una parte almeno, non c'entra: perchè nessuno è disposto a farsi defraudare con raggio; quindi, qui, la prova viene da sé: non si può preconstituire; conseguentemente, la prova in materia di reati, deve esser libera. Questo, in breve, il succo della controversia, che è gravissima.

Dunque, si dice, bisogna distinguere i reati che sono derivazione da contratto, dai reati che sono forma d'apparizione d'un contratto. Ci sono, per esempio, i reati fraudolenti. L'Allighieri disse:

La frode, ond'ogni coscienza è morsa,
Può l'uomo usare in colui che si fida,
E in quello che fidanza non imborsa.

Ora quando si stipula un contratto, fidanza non s'imborsa, perchè ognuno sta attento a quello che fa; ma quando alcuno cade vittima di un reato, si è consumata la frode contro colui che si fidava. Qui la differenza non è imponderabile, illustre collega Fulci, fra la frode civile e la penale.

Nei negozi civili, liberamente ognuno provvede ai casi propri. Nei contratti *licet sese invicem circumvenire!* Nella materia penale c'è il tradimento.

Dunque, quando si tratta della frode in contratto, si può tecnicizzare la prova. Si tratta di vedere se questa materia debba esser regolata nel codice di procedura pe-

nale, in conformità alla legge di procedura civile.

Un illustre vostro conterraneo, onorevole Fulci, maestro nostro comune, il professore Faranda, in un libro, che è forse il migliore che abbia l'Italia in materia di spergiuro, sostiene la ammissibilità della prova testimoniale della falsità anche se non ammessa dalla legge civile; un altro illustre giurista, il Pessina, sostiene il contrario: siamo in buona compagnia e voi ed io. La questione è molto controversa nella dottrina italiana. La giurisprudenza largheggia nell'ammettere la prova testimoniale, perchè (onorevole collega Fulci, non crediate che io voglia risolvere la questione di diritto processuale col sentimento) certo ripugna alla coscienza del giudice non ammettere la prova di un delitto quando essa si possa fare. Si dice: come mai due divieti: il divieto di provare il contratto ed anche il divieto di provare il delitto? Allora il giudice trova quest'espedito: dal contratto deriva un'azione contrattuale, dal delitto un'azione di delitto, ed io ammetto la prova di quel delitto che deriva dal contratto; avvenga quello che può. Questa è la tendenza della giurisprudenza.

Il ministro farà quello che gli parrà più savio nel testo definitivo; io, per me, sto per la libertà della prova.

Poche cose dirò sulla perizia. Sulla perizia, come mezzo di prova, si sono fatte fuori di qui delle considerazioni superficiali, e qui ne hanno parlato in modo egregio specialmente gli onorevoli Bianchi, Ellero e Queirolo; gli onorevoli Bianchi ed Ellero in senso favorevole al progetto dell'onorevole Finocchiaro-Aprile, l'onorevole Queirolo in senso fiscale. Scusi l'espressione, l'onorevole collega, ma mi spiego subito.

Abbiamo tre uomini di scienza, i quali si trovano in conflitto fra loro; due, in maggioranza, dicono che la perizia debba essere assolutamente libera nei giudizi, ed uno, in minoranza, vuole che sia di carattere ufficiale, perchè non ammette periti scelti dalla parte.

Questo prova la difficoltà del consenso anche fra uomini di scienza, quando si tratta di regolare l'attività delle proprie manifestazioni tecniche professionali.

Io proposi una semplice soluzione; ed è questa: la perizia è un mezzo di prova come lo è la prova testimoniale. L'occasione di fatto crea i testimoni; la occasione di un apprezzamento tecnico crea il perito. La perizia come mezzo di prova deve partecipare di

tutti quelli attributi e di tutti quei privilegi di cui il processo in generale partecipa. Conseguentemente se il processo è pubblico, i mezzi di prova devono essere pubblici; questo è un principio che secondo me è indiscutibile. Tutti i legislatori più liberi e di influenza liberale non contestano il diritto alla difesa, in uno o in un altro modo, di partecipare con mezzi di prova peritali al processo.

L'onorevole Cavagnari descrisse benissimo le condizioni in cui si trova il perito secondo il codice attuale.

Badi, però; non bisogna lasciarsi impressionare dai processi clamorosi o meglio dai così detti scandali di perizie, nei quali sembrarono accendersi dissensi fra la scienza e la giustizia.

La situazione dei periti oggi è questa: il materiale peritale si prepara in segreto; i periti non entrano affatto in questa preparazione; si viene all'udienza e allora solamente i periti di parte hanno diritto di partecipazione alla giustizia. E che cosa succede? Succede quello che avviene di tutte le attività compresse. Esse scoppiano naturalmente. Lo scoppio avviene il giorno in cui si apre l'udienza: i periti di parte non hanno visto il morto, il malato, il veleno ecc., non hanno fatto la perizia chimica e via discorrendo. Ed allora dicono tutto quello che vogliono, ed è naturalmente facile che essi dicano che i loro colleghi hanno fatto male la necropsia, o che hanno fatto male l'analisi chimica, o che i loro colleghi hanno esaminato male le lesioni, perchè essi non sono stati presenti. Ed in tempi di libertà, bisogna che il giudice sia molto tollerante, e permetta a questi nuovi elementi di ricerca di svolgersi, sia pure anche tumultuariamente. E spesso, in verità, la attività peritale trascende.

Viene il progetto nuovo; e dice: Le perizie si preparano nell'istruzione; il giudice nomina un perito. L'onorevole Pagani-Cesa non vorrebbe che lo nominasse il giudice: E chi allora lo dovrebbe nominare? Il pubblico ministero forse? Egli, che non si fida del giudice istruttore, si fiderebbe del pubblico ministero? Sarebbe abbastanza strano che l'accusatore meritasse più fiducia del giudice. A me pare di no. Dunque mi pare più giusto che lo nomini il giudice.

Il giudice dunque nomina un perito; e l'imputato ha diritto di nominarne un suo. In caso di dissenso o in casi gravi il presidente del tribunale nomina un terzo perito. Questa è la struttura della perizia.

Qui nasce un po' di dissenso, ma lieve, fra il ministro la Commissione senatoria e noi. Il ministro, dice: Io vi do la perizia fatta così. Ma il ministro è troppo acuto per non comprendere che all'udienza si possono presentare dei fatti nuovi. I testimoni possono cambiare le loro deposizioni, e la perizia può modificare allora le sue conclusioni.

Il ministro soggiunge: in questi casi i periti debbono ritirarsi per esporre un nuovo giudizio.

È qui, che si determina il dissenso.

La Commissione senatoria dice: si potranno chiedere ai periti chiarimenti all'udienza.

La vostra Commissione replica: non solamente chiarimenti. Cosa vuol dire chiarimenti? Chiedere chiarimenti vuol dire domandare nuovi giudizi. Invece la vostra Commissione distingue: O c'è unanimità fra i periti dell'istruttoria, e allora non occorre più nulla all'udienza, perchè all'udienza se c'è la concordia sopra le risultanze peritali, non c'è discussione; basta. O non c'è unanimità, ed allora si discute. Insomma la vostra Commissione non intende di sopprimere il contraddittorio pubblico quando c'è dissenso, perchè ritiene che il mezzo di prova debba esplicitarsi con la dignità e la libertà del pubblico giudizio. Ecco il concetto della Commissione. Quindi essa, in questo, dissente dal ministro. E teme, che mentre oggi si lamenta l'irrefrenata parola del perito, accogliendo il sistema del progetto domani si lamenterebbero i silenzi forzati. Con questa differenza, che la parola irrefrenata si concilia di più con la coscienza pubblica che non il silenzio forzato. Perchè il silenzio forzato permette dubbi d'influenza fiscale; ciò che non permette mai la libera parola.

Questo dunque il concetto e il limite della pubblicità che noi apertamente professiamo. (*Benissimo!*) Ma siccome possono risultare alla udienza fatti nuovi, bisogna provvedere perchè i periti, in ogni caso, possano essere in essa citati.

L'onorevole Cavagnari mi disse una cosa che mi dispiacque, (*Oh! oh!*) perchè egli mi disse di non aver afferrato alcune mie frasi riflettenti i rapporti fra la scienza e la giustizia.

Se mi permette (la colpa è mia), mi spiego. La giustizia, onorevole Cavagnari, è un interesse universale; quindi ha bisogni universali; e si vale di tutte le scienze e di tutte le cognizioni.

Ecco i rapporti fra la scienza e la giustizia. La chimica, la psichiatria, la patologia e la fisica, ecc., sono tutti strumenti di giustizia, onorevole Cavagnari! La giustizia non si accampa sovrana in società se non si soddisfa l'esigenza umana del sapere, il quale concorre ad attuare i fini del diritto.

Ecco il mio concetto sui rapporti fra la scienza e la giustizia. (*Bene!*)

Nella mia relazione ho ricordato alcuni casi, ed ho detto: Non rimarremo noi storditi imparando oggi che, quando Cesare Lombroso o Leonardo Bianchi od altri con essi, venti o venticinque anni fa venivano a raccontarci che esistevano dei casi di larvata epilessia, dei sostitutivi psichici i quali simulavano l'intelletto e la piena libertà pure celando dentro di sé la miseria spirituale, i giudici sorridevano?

E chi oggi sorriderrebbe? È questa una conquista ormai della psicologia sperimentale moderna; e quindi, onorevole Cavagnari, se le porte della giustizia fossero state chiuse allora ai maestri della psichiatria, il codice penale nostro non segnerebbe il trionfo della distinzione precisa fra i vizi della coscienza ed i vizi della volontà. No; la scienza ha creato la legge (*Bravo! Bene!*)

E ne vuol sentire un'altra? Molti anni fa innanzi al tribunale della Senna si discuteva un gravissimo caso. L'ho letto in un libro di Brouardel.

Si trattava di due giovani medici chirurghi ai quali era morto un soggetto durante la cloronarcosi. Erano allora i primi giorni nei quali si iniziavano gli esperimenti di cloronarcosi, che hanno poi condotto ai successi prodigiosi della chirurgia moderna. Il giudice diceva a questi poveri medici: « è inutile che vi difendiate: l'uomo è morto, foste imprudenti; il codice punisce chi per imprudenza cagiona di taluno la morte ».

Il perito a difesa appena tollerato (perchè in Francia specialmente allora non era obbligatorio per il giudice l'ammettere un perito a difesa) era l'insigne medico Velpeau, il quale sorse in piedi e disse: Signor Presidente, condannate pure questi giovani medici, salverete la legge di oggi; badate però che condannerete la scienza di domani a pregiudizio dell'umanità.

Ed il Presidente, molto sapiente ed equanime, sorse a sua volta, allora quando il difensore si apprestava alla difesa, e disse: Maestro, potete tacere perchè ha parlato Velpeau; la causa è finita! I medici furono assoluti.

Ed era finita la causa perchè proprio da allora si proseguivano i grandi esperimenti alla clinica di Parigi; quegli esperimenti che hanno condotto, lo ripeto, alle vittorie miracolose della chirurgia moderna.

Forse se quel perito a difesa non fosse stato ascoltato, per molti anni ancora sarebbero stati sepolti degli uomini senza poterli operare! (*Benissimo! Bravo!*)

Bisogna dunque pensare molto, onorevole Cavagnari, prima di dire che i rapporti della scienza con la giustizia sono incerti e discutibili. No, essi sono stretti e certi; anzi la scienza che trionfa oggi, sia pure a danno della presente giustizia, può rappresentare per domani due trionfi, quello della scienza stessa e della giustizia insieme! (*Benissimo!*)

Onde noi non siamo d'accordo nel sopprimere il contraddittorio peritale purchè sobrio, onesto, severo e temperato dall'autorità del giudice. Noi non vogliamo i periti poeti, o romanzieri, o ciarlieri; vogliamo i periti scienziati; vogliamo essere illuminati da loro. Rifiutiamo però le giurie suppletorie, i voti delle Facoltà scientifiche; vogliamo che il giudice sia libero di giudicare al di sopra del voto di qualsiasi perito; ma vogliamo anche che la voce libera della scienza si manifesti quando vi è disaccordo tra i periti della causa. (*Vive approvazioni.*)

Sull'articolo 46 del codice penale hanno parlato l'onorevole Fulci e l'onorevole Bianchi; e secondo loro c'è bisogno di rivederlo.

Ha ragione l'onorevole Fulci, ma c'è un fatto grave di mezzo. Quando si parla alla Corte di assise ci sono molti matti, quando questi matti passano al manicomio diventano savì. Il perito della Corte di assise li manda al manicomio ed il medico del manicomio li manda a casa. È questa una funzione di difesa sociale quale la ha voluta l'articolo 46 del codice penale? No, certamente.

Dunque bisogna pensarci. Fu molto provvido il disposto dell'articolo 46 del Codice penale, che permise di mandare al manicomio l'infermo di mente prosciolto, quando sia dichiarato pericoloso. Ma viceversa, quando il giudice, per giudizio del perito del manicomio, lo manda a casa, il provvedimento sociale cade a vuoto.

Conviene trovare un espediente singolare e preciso che impedisca questi inconvenienti, che sono stati giustamente lamentati dal collega Fulci e dall'onorevole Bianchi.

Ora, prima di venire alla fine, ci sarebbe da dire qualche cosa sulla riforma dell'istituto dell'appello, sulla riforma dell'istituto

della revisione, e sulla riabilitazione. Per quanto concerne l'appello l'istituto non fu condannato, onorevole ministro, e quindi non ne parlo. Soltanto vennero innanzi tre osservazioni. Una dell'onorevole Galimberti che in un notevole discorso disse, che si respingono troppi appelli. Ma come? Non mi pare che ciò sia vero. Anzi si lamenta che se ne accolgano troppi. Alle statistiche l'onorevole Galimberti, ripeto, non crede; ed allora è un affare serio discutere. Ma le statistiche dimostrano che tra piena assoluzione e riforma parziale le sentenze di primo grado si riformano nella proporzione del 35 al 40 per cento. Mi pare che sia qualche cosa! Dunque non possiamo lagnarci coi nostri giudici di appello di essere troppo rigorosi in questo riguardo. Solamente abbiamo qui un elemento di decisione per mantenere l'istituto dell'appello. L'onorevole Materi e l'onorevole Galimberti, ma specialmente l'onorevole Materi, con un discorso molto sobrio, molto pensato, anche in questo particolare molto pensato, mi disse: foste voi quell'unico che avreste sostenuto in Commissione la *reformatio in peius*?

Allora Pasquale Grippo con quella sua fine, sapiente arguzia, interruppe: Non si fanno ricerche sulla paternità! (*Si ride.*) Ma io posso confessarla la paternità. Confesso che sono io il colpevole; fui l'unico, che sostenne la *reformatio in peius* contro i sette uomini sapienti, miei colleghi della Commissione.

Dovrei riconoscere di aver torto, perchè sette pareri di tanta autorità sono tali, da distruggere il modestissimo parere mio. Ma, intendiamoci. La *reformatio in peius* non c'è nel progetto ministeriale. Se ne parlò nella relazione al Senato. Qui la questione è doppia. La dico in due parole. Essa è teorica e pratica. Dal punto di vista teorico, hanno ragione quelli, che sostengono la *reformatio in peius*, perchè dicono: l'appello ha effetto devolutivo; se ha effetto devolutivo pieno per il pubblico ministero, lo deve avere anche per l'imputato. È un grosso errore parlare di cosa giudicata perchè l'appello riapre, per sè, interamente il processo di cognizione. Gli altri rispondono: no, il pubblico ministero ricorra se vuol far aggravare la condizione dell'imputato. D'altra parte praticamente è iniquo ed odioso che un mezzo di reclamo si rivolga contro colui che lo fa. Quindi non ammettiamo la riforma in peggio. Il ministro non accettò il provvedimento; e non se ne parli più.

L'onorevole Dello Sbarba propone l'abolizione dei motivi. Il suo concetto è rivestito di alto senso sociale. Ci sono delle questioni, che apparentemente sembrano inconcludenti, ma che, invece, hanno un contenuto sociale grandissimo. Questa l'ha gravissimo, specialmente per i poveri, per gli ignoranti, i quali ricorrono e non hanno mezzi, non hanno avvocato (l'ho detto prima che è molto democratico non avere avvocato!...) e quindi non possono fare i motivi di appello; e l'appello è respinto.

Tutto ciò è grave, onorevole ministro. Ci pensi. L'onorevole Dello Sbarba propone l'abolizione completa, totale, dei motivi di appello. Ciò mi sembra troppo radicale. Si potrebbe sostituire con una motivazione, fatta da un difensore eletto d'ufficio pochi giorni prima della sentenza, in modo da circoscrivere il contenuto dell'appellazione, perchè il giudice di secondo grado possa sapere su che si fonda veramente il gravame dell'imputato e regolare la sua ricerca sugli atti della causa.

Infine l'onorevole Cottafavi, con molto sentimento di generosità, parlò della riparazione pecuniaria in rapporto all'innocenza ed al giudizio di revisione.

Veramente qui bisognerebbe fare anche un po' i conti col ministro del tesoro, e bisogna andare molto adagio prima di allargare i confini di questo istituto. Noti bene che si va adagio anche in tutti gli altri paesi.

Non è ignoto all'onorevole Cottafavi che il fondamento giuridico dell'obbligo di riparare i danneggiati da un errore giudiziario è molto discutibile ed è molto discusso.

Alcuni dicono che si tratta di colpa contrattuale, altri di colpa aquiliana, altri di quasi-contratto, altri di un principio di assistenza sociale, altri di una responsabilità dello Stato per gli errori dei suoi funzionari, altri parlano di equità, altri di solidarietà sociale e via dicendo.

Comunque, il principio è molto discusso; e bisogna considerarlo come un mezzo di equità; nè più nè meno. Non bisogna esagerare.

Così rispondo anche a coloro i quali parlano di allargarne i confini, cioè di non parlare soltanto di danni patrimoniali. Prima di tutto, i danni morali dai nostri più grandi giuristi sono messi quasi oramai da parte. D'altronde, sarebbe difficile precisare i danni morali, e risarcire i danni di uno che avesse subito dolore per carcerazione ingiusta. Il progetto si limita quindi ai danni patrimo-

niali. Quanto ai termini della domanda vedrà il ministro, se ne sarà il caso, di allargarli, per favorire gli innocenti che siano stati ingiustamente condannati.

Quanto alla riabilitazione, l'onorevole Turati nel suo vivace discorso, che sollevò varie interessanti questioni, disse di credere che i provvedimenti di riabilitazione siano insufficienti. Confesso: io li credo eccessivi.

Ma restino pure, restino come sono, perchè la legge del 1906 non dobbiamo cambiarla adesso. Sapete come sono larghi i provvedimenti di riabilitazione in Italia?

Qualunque condannato, dopo cinque anni, può essere riabilitato. Vi pare siano stretti questi termini? Mi pare che no; ma non basta!

Un giureconsulto francese, più che un giureconsulto un uomo di fine sentimento, ha messo innanzi anche la riabilitazione di diritto. Non vi era che un paese del mondo che avesse imitato questo sistema, ed era la Danimarca: un paese freddo! (*Si ride*). È venuto un giurista italiano, che lo propose alla Camera italiana e questa approvò. Dopo otto o quindici anni, secondo la gravità dei casi, si è riabilitati di diritto; per cui anche un bancarottiere fraudolento, che si sia arricchito magari di mezzo milione, o di più se si vuole, dopo otto o quindici anni a seconda della pena inflittagli, senza alcuna prova di operoso ravvedimento, può essere riabilitato automaticamente; riprendere ogni capacità, fosse pure quella di farsi eleggere deputato al Parlamento. (*Si ride — Commenti*).

L'onorevole Turati crede che abbiamo ancora termini ristrettivi? Io credo, lo ripeto, che siamo un po' larghi in questa materia; e non credo che occorra allargare di più.

Poche parole dirò intorno all'istituto della Cassazione. Il progetto mantiene l'istituto della Cassazione così com'è, cioè come magistrato di censura, custode dei confini dell'applicazione della legge.

Teniamolo ben presente, perchè qui parecchi onorevoli colleghi hanno parlato di questo istituto come di una cosa che possa da un momento all'altro senza profonde ragioni venire trasformata. La Corte di cassazione, anche col nuovo codice, annulla le sentenze che errano nella applicazione dei principi di diritto materiale, annulla quelle che sono costruite con violazione di forme sostanziali o che dipendano da atti

che mancano di forme sostanziali. Tale è lo spirito della Corte di cassazione. Solamente col più razionale sistema delle nullità, e specialmente con le integrazioni dalla vostra Commissione proposte, i casi di annullamento saranno grandemente diminuiti.

L'onorevole Spirito parlò di possibili attribuzioni nuove alla Corte di cassazione. Queste attribuzioni sarebbero: dare facoltà alla Corte di cassazione di pronunziare l'assoluzione quando il verdetto dei giurati sia stato reso a semplice maggioranza; farla interloquire quando il pubblico ministero concludere per l'assolutoria ed i giurati abbiano egualmente condannato, o quando consti che, ad una prima votazione assolutoria annullata, sia seguita una condanna. In fine vorrebbe che la Corte suprema potesse giudicare essa in caso che darebbe luogo a revisione, con nuovo giudizio, vale a dire ripari essa all'errore giudiziario; o magari anche prima che la sentenza sia diventata irrevocabile nell'ipotesi che darebbero luogo a giudizio di revisione.

Rispondo in due parole. Rispetto profondamente l'opinione di un così illustre ed sperimentato collega com'è l'onorevole Spirito; ma i tre primi casi involgerebbero giudizi veri e gravissimi di fatto, forse anche quando mancano elementi vivi e storici, vale a dire le risultanze immediate orali, e queste non possono sottoporsi ad esame critico. Il quarto caso potrà essere studiato in relazione agli articoli 615, nn. 3 e 4, e 618 del progetto, mai quando siavi sentenza, perchè ciò snaturerebbe ad un tempo l'istituto della revisione e quello della cassazione.

L'onorevole Merlani non vorrebbe, se ho ben capito, il ricorso del pubblico ministero in cassazione... (*Segni di diniego del deputato Merlani*).

Scusi, avrò capito male...

MERLANI. Ho detto contro la sentenza del giuri.

STOPPATO, *relatore*. Benissimo, allora ci siamo... Non è ammesso il ricorso in Cassazione del pubblico ministero altro che nel caso in cui sia stato dichiarato non reato un fatto che sia reato, oppure che sia stata dichiarata estinta un'azione che non è estinta, oppure quando si tratti di un verdetto contraddittorio irregolare o incompleto. Ma come? Noi pretendiamo la parità di trattamento delle parti in causa, e il pubblico ministero non deve poter ricorrere in Cassazione se un presidente di Corte di

assise per errore assolve uno per un fatto che dice non essere un reato mentre è un reato? Ugualmente se il presidente dicesse che è prescritta un'azione quando non è prescritta, oppure se il presidente giudicasse in base ad un verdetto contraddittorio, che ammettesse, ad esempio, nello stesso tempo la condanna e l'assolutoria? Questo non è possibile! Onde il principio dell'uguaglianza del trattamento delle parti in causa esige che anche il pubblico ministero possa in questi casi ricorrere.

Gli onorevoli Saporito e Turati, e anche l'onorevole Pagani-Cesa, si opposero, onorevole ministro, ad un altro articolo del quale io la prego di prender nota perchè forse (e domando scusa se dico questo) bisognerà chiarirne la dizione. Ma il principio, secondo me, deve rimanere. L'articolo, il 579, dice che le sentenze che contengono motivi erronei di diritto e quelle in cui siasi erroneamente citato l'articolo di legge applicato non siano nulle se la parte dispositiva non contenga erronee o false applicazioni di legge. In questi casi la Corte di cassazione sostituisce i motivi legali agli erronei e cita l'articolo di legge che va applicato.

Io dissi che questa disposizione è giusta. Non solo è giusta, ma non fa che consacrare legislativamente un principio già ammesso. Non è una novità perchè, parlo specialmente all'onorevole Spirito che è un illustre avvocato meridionale, il sommo Niccolini sostenne questa tesi e la fece trionfare dinanzi alla Corte Suprema di Napoli. Vi sono dei casi in cui il sillogismo come conclusione va, ma vi è una premessa erronea; allora il giudice non ha bisogno di distruggere altro che la premessa erronea, e rimane la conclusione senza il bisogno di fare un altro inutile giudizio. Quindi il principio è perfettamente giusto. L'obbligo di motivare è perentorio. Una sentenza non motivata è nulla. Manca qui la ragione della sentenza. La difformità tra i motivi e il dispositivo si può invece subito correggere; manca soltanto la connessione logica.

Gli onorevoli Pozzato e Vaccaro (tanto per terminare questo argomento della Cassazione) si intrattenero sopra un altro criterio: se, cioè, si possa ammettere che la Corte di cassazione annulli il giudicato solamente quando creda che le irregolarità che l'abbiano accompagnato abbiano influito sul merito. Questo principio sarebbe stato accettato dalla Commissione senatoria. Noi lo respingiamo assolutamente.

Lo respingiamo assolutamente perchè non corrisponde al sistema della nullità che noi propugniamo, nè corrisponde alla ragione dell'istituto della Corte di cassazione, perchè crea una possibile profonda disparità di trattamento, ammette l'arbitrio assoluto del giudice supremo, provoca incertezze e dispareri, facilita i reclami per nullità e ritarda così la esecuzione delle sentenze, conduce ad apprezzamenti soggettivi. Il sistema è ammesso da legislazioni forestiere, quelle a tipo tedesco specialmente; ma queste legislazioni hanno un istituto di Cassazione diverso dal nostro, che è anche un istituto di revisione.

Su questo punto noi preghiamo l'onorevole ministro di mantenere il criterio attuale della Corte Suprema.

Finalmente, e vengo proprio all'ultimissima parte (ho cercato di sollecitare più che ho potuto ed ho lasciato da parte anche molte altre cose), dirò alcune parole sulla Corte d'assise e sui giurati.

Non pochi oratori hanno discorso della giuria e l'hanno considerata sotto uno o sotto un altro punto di vista; e, cioè, o sotto il punto di vista della competenza, o del modo della votazione del verdetto, o sotto quello del concorso della giuria nell'applicazione della pena o dei suoi rapporti col giudice di diritto.

Qualche accenno sommario bisogna fare di tutti questi argomenti.

Quanto ai giurati, interessa a me, come relatore della Commissione, di precisare chiaramente il pensiero nostro.

Non si modifichi in nessuna maniera in senso di diminuzione l'attività giurisdizionale dei giurati. Questo è il nostro pensiero. Anzi, se mai, questa attività si aumenti; e dirò come.

Io, personalmente, sono stato sempre favorevole all'istituto della giuria e questa ho sempre considerata come una istituzione che attribuisce valore sociale alla funzione punitiva. Mi ripugna il considerarla come un istituto puramente politico; per me essa ha una funzione sociale sua propria specifica, ed un vero valore giudiziario.

Ed eccone la ragione. Il diritto non è una entità astratta. Esso uscì scintilla dal cozzo delle attività umane; non apparì come creazione dal nulla. Esso è creazione del popolo prima che dello Stato, del popolo e dello Stato prima che di ogni giurisprudenza. Esiste per legge vitale della umanità, come attività dello spirito umano vivente.

Si muove, si agita, assume novità di aspetti ed esigenze sempre storicamente nuove.

Io potrò sembrare un rivoluzionario, ma ho un altro concetto e lo esprimo.

Verrà il giorno in cui il codice penale sarà non più la norma esclusiva della condotta umana, ma una norma soltanto direttiva perchè le esigenze sociali modificano l'apprezzamento sui fatti umani.

Lo stesso principio: *summum jus, summa iniuria*, vuol dire questo: che i valori ideali devono dalla giustizia pratica parificarsi coi valori reali togliendo la sconcordanza.

L'onorevole Enrico Ferri professa un'opinione che mi pare in contraddizione coi principii o meglio colle esigenze della scuola positiva.

L'onorevole Ferri è avversario della giuria. Lo fu sempre e non ha modificato la sua opinione.

Ma se l'onorevole Ferri lamenta che i giuristi attribuiscono al delitto un valore ontologico giuridico eccessivo e vuol sostituire il valore sociale del delitto a quello ontologico giuridico, chi meglio della giuria popolare può compiere questa sostituzione?

I codici raccolgono il pensiero giuridico quando si è imposto alla coscienza dei più. Ma dopo il processo di maturazione per cui il pensiero arriva alla consacrazione legislativa spesso la contemplazione critica di nuovi fatti sociali si ribella alla guida di un principio giuridico destinato a modificarsi e a tramutarsi.

La coscienza popolare non si è imposta spesso ai despoti? Un despota è la norma che più non risponde alla coscienza sociale. (*Benissimo!*)

Adduco qualche esempio. Noi puniamo il duello come un reato contro l'amministrazione della giustizia; altrove invece lo si punisce come un reato contro la persona. Ne consegue che altrove quando si uccide in duello si va davanti ai giurati, quando si ferisce si va davanti ai tribunali. Ebbene; i duellanti che feriscono sono condannati; quelli che uccidono sono assolti. E perchè? Perchè la giuria ha la coscienza sociale del duello; e, per quanto l'istituto del duello si possa riprovare, ed io altamente lo riprovo, essa non si sente di parificare chi uccide in duello ad un volgare omicida.

Questa è coscienza sociale, non giuridica.

Il codice sardo puniva la sventurata infanticida per causa di onore coi lavori forzati, per molti e molti anni. Come? La infelice tradita, povera, malata, senza risorse, senza protezione sociale (mentre il

suo traditore, è libero, e convola a nuove nozze) deve essere condannata ai lavori forzati? No, diceva il giurato; questo è inammissibile! Ed assolveva.

Venne il nuovo codice, che contempla la figura dell'infanticidio per causa d'onore e lo punisce più mitemente, ed il giurato condanna. Perchè? Perchè questo risponde alla coscienza sociale più che non rispondesse la vecchia legge che considerava l'infanticidio per causa d'onore come omicidio comune. (*Approvazioni*).

Altri esempi potrei portare, come quello della ammissione di attenuanti per salvare l'accusato dalla pena di morte, ammissione che anticipò il famoso voto di abolizione della Camera italiana! Questa abolizione è in molta parte dovuta alla giuria popolare.

È con questi criteri che deve essere regolata la competenza dei giurati (*Benissimo!*).

Io ho sempre pensato così e non ho mai cambiato; penso tuttora così e credo che non cambierò perchè l'esperienza di ogni giorno mi riafferma che la giuria è, per sè, una buona istituzione. (*Approvazioni*).

Sonvi delitti quali necessariamente hanno assunto una figurazione tecnica costante. Questo, in altri termini, diceva il mio carissimo ed illustre collega onorevole Fulci. È verissimo! Vedete la falsità in atti, per esempio. Tranne che nell'uso di nuovi mezzi, da Farinaccio fino ad oggi è sempre quello il tipo tecnico del delitto.

Il tecnicismo di alcuni reati dunque non è mutato nè muta. Invece ci sono altre figurazioni di reati, come quelli contro la libertà, contro la religione, contro l'autorità, contro l'ordine pubblico che si modificano e si trasformano. Qui ha singolare valore la espressione della coscienza del giurato.

Quindi la competenza dei giurati deve svilupparsi appunto nel senso di diminuirsi piuttosto nelle figure tecniche, ed allargarsi nelle sociali. (*Approvazioni*).

Questo è il concetto mio.

Il giurato d'altronde ha un grande senso della moralità e della realtà, che spesso va al di sopra delle strette norme della giustizia, fatta di puro diritto codificato.

Vedetelo, per esempio, nei reati contro il costume. Il giurato è inflessibile così, come non lo è tante volte la Corte di cassazione. (*Ilarità*).

Il giurato è inflessibile perchè vuole che l'onore dei fanciulli e delle fanciulle sia salvo e che dalla corruzione si guardino le anime gi vanili. Il giurato qui è irriducibile irremissibile, condanna; e fa bene! (*Approvazioni vivissime*).

Questo è prova dell'alto morale senso di giustizia sociale che si imprime nel verdetto popolare.

È poi questione di scelta di reati da reati; e questo non è il momento di scegliere. Io vado più in là dell'onorevole Fulci, e sostengo un'altra tesi.

Io proposi in miei lavori scientifici un altro progetto, che, naturalmente, non avrà fortuna, con cui sostenni che si dovessero togliere dal giudizio dei giurati tutte le questioni che importino l'accertamento dello stato delle persone, della qualità legale di esse o del valore di documenti; ed ogni circostanza di indole giuridica, limitando col massimo rigore la decisione alla pura constatazione del fatto e della colpevolezza.

Ma vedo vicino a me l'onorevole mio amico Bertolini che forse teme per la sua legge elettorale. (*Ilarità*).

Ora, non abbia a temere. La recente legge elettorale, che attende il voto del Senato, contiene due disposizioni che possono toccare il codice di procedura; una relativa alla condanna condizionale ed una relativa ad alcune figure di reati di competenza dei giurati.

Quanto alla condanna condizionale, io non sono certo contrario all'istituto per sè, ma posso affermare che se ne abusa profondamente in Italia.

Sì, onorevole Ronchetti, mi dispiace dirlo; ed Ella farebbe bene a riconoscerlo. È bene richiamare in proposito l'attenzione dei giudici.

Si dice, e fu detto anche parecchi giorni fa, che non ci sono recidive.

Questo non importa niente. Non è così che si misura la bontà di un istituto giudiziario penale. Io dico che la così detta condanna condizionale, applicata troppo estesamente, affievolisce la virtù della legge.

La condanna condizionale sarebbe fatta per i delitti lievi passionali, per la piccola delinquenza, insomma; non per ogni figura di reato. Si largheggia invece con una generosità degna di miglior causa, e senza neppure applicare la pubblica ammonizione in udienza. Io perciò, dopo l'esperimento fatto, ho molte riserve da dichiarare. Se poi in materia elettorale si fosse ammessa la condanna condizionale, sarebbe stato frustrato lo scopo della legge anche per ragioni del tempo di prova del ravvedimento e non aggiungo di più. Da questo lato la legge elettorale nulla ha da temere.

Quanto alla competenza, onorevole ministro, l'articolo 15 del suo progetto attribuisce ai giurati il giudizio, se ben ricordo, sopra i

fatti commessi in materia elettorale da pubblici ufficiali e bisognerebbe aggiungere forse anche dai ministri del culto, perchè tutti i reati commessi dai ministri del culto, in materia consimile, sono affidati ai giurati. Poi vi sono i reati di violenza in occasione di elezioni. Ma questi ultimi sono reati comuni, perchè bastonare fuori o dentro ad un'aula elettorale, per scopo o no elettorale è reato certamente non politico. Quindi mi pare che anche su questo punto non ci possa essere contrasto, e che il disegno di legge in discussione non resista al voto circa alla competenza dei giudici, dato dalla Camera in relazione alla legge elettorale politica.

Vengo a dire dei due giudici collaterali!...

Qui ci fu quasi direi l'unanimità. Non vi furono che gli onorevoli Cotugno, Ferri e Spirito contrari. Tutti gli altri chiesero che i due giudici siano ripristinati; ma questa è questione di ordinamento giudiziario.

Noi nella nostra relazione abbiamo detto le ragioni per le quali saremmo pur favorevoli alla ripristinazione. Non mi ripeto. L'ideale del presidente inglese è raggiante di bellezza, ma a raggiungerlo non bastò nè basta l'abolizione dei due giudici collaterali.

Il presidente inglese suppone un giurista di contea all'inglese, suppone la sua tradizione, il suo potere, il suo fasto... le sue cinquemila sterline di stipendio! Suppone il testimone inglese, il perito inglese, suppone anche l'avvocato inglese, il pubblico inglese ed il giurato inglese! Quando mi darete tutti questi inglesi, io vi consentirò il solo presidente. (*Si ride — Bravo!*)

Vengo a dire una sola parola sulla votazione del verdetto.

Ma prima, onorevole ministro, richiamo la sua attenzione sopra una proposta molto grave fatta dall'onorevole Enrico Ferri; cioè che sia consentito ai giurati di chiedere la posizione di questioni subordinate.

La proposta è grave. La giuria è un istituto profondamente delicato. Il suo funzionamento ha ripercussioni immediate. Da una parte si potrebbe dire: La richiesta di una subordinata fatta dai giurati può celare una manifestazione di voto.

In secondo luogo, si potrebbe dire: e d'altra parte, v'è il difensore a cui noi ora attribuiamo la facoltà di chiedere la posizione di questioni subordinate; ci pensi lui!

In terzo luogo: se il giudice togato può proporre a sè stesso tutte le questioni

che vuole, perchè non potrà farlo anche il giurato? Anche questa ultima osservazione mi pare grave; tanto grave che i codici della Germania, dell'Austria e di altri paesi (codici che si vuole non siano liberali, ma che lo sono molto!) ammettono che i giurati possano chiedere la posizione di questioni subordinate.

Io rimetto la soluzione del problema alla saviezza dell'onorevole ministro. Egli potrà sottoporlo alla Commissione di revisione e di coordinamento.

L'onorevole Campi insorse contro una proposta della Commissione che ne integra una del ministro. Udite. È cosa assai semplice.

Adesso al giurato si domanda se l'accusato sia colpevole di avere ecc. ecc. Gli elementi morali e gli elementi materiali del fatto sono tutti compresi in una questione, ciò che spesso induce confusione, oscurità, incertezza, complessità, un elemento coordinandosi e intrecciandosi con l'altro appunto in una questione sola.

Il progetto dice: si può (non si deve) dividere la questione in tre.

Prima: esiste il fatto? Se i giurati rispondono sì, seconda: Tizio l'ha commesso? Se rispondono sì, terza: Tizio è colpevole?

Insorge l'onorevole Campi. Non si deve ammettere la triplice questione nè anche in via facoltativa. Noi invece la vorremmo obbligatoria.

Vi è noto il sistema inglese molto semplice. Non è esso per noi.

Noi sosteniamo che la più semplice affermazione di giustizia è questa che proponiamo.

Risponde alla coscienza. È umana. Quando dobbiamo giudicare un uomo pensiamo subito: sta il fatto? Poi avviciniamo il fatto all'uomo. Lo ha commesso quest'uomo? Questo è un avvicinamento materiale. E poi risaliamo alle responsabilità: completiamo il rapporto: L'uomo è colpevole? È umano, ripeto: è facile; è elementare.

L'onorevole Campi dice che questo rappresenta la resurrezione della forza irresistibile! Che cosa c'entri la forza non sono riuscito a comprenderlo. La colpa sarà senza dubbio mia perchè l'onorevole mio amico Campi è uomo di larga cultura e di larghe vedute. Ma tuttavia insisto nel non essere persuaso della sua critica.

Il metodo di voto del verdetto secondo la proposta del ministro si ispira ad assicurarne la regolarità e la libertà. Se noi facciamo che i giurati votino in udienza,

con garanzia piena di segreto e di libertà; e presenti il difensore, il pubblico ministero, e il presidente (non l'accusato, s'intende) noi otteniamo il primo risultato importantissimo: la regolarità del verdetto. Il presidente della Corte di assise diventa infatti il capo dei giurati.

A me piace questo presidente che dirige le operazioni del voto. Ci saranno dei presidenti che possono pur raramente errare, perchè tutti si erra a questo mondo, ma sarà ben difficile che escano quei verdetti contraddittori, i quali non sono l'effetto di ignoranza o di stupidità, ma di inesperienza della giuria, essendovi uomini anche intelligentissimi, i quali, nuovi alle situazioni giudiziarie, incespicano nelle varie o multiformi domande; e più che tutto si turbano nel coordinarle.

Se avessimo il sistema inglese della unanimità, allora il metodo escogitato dal ministro potrebbe non essere opportuno, perchè il sistema dell'unanimità esige la unione di tutti i giurati nella votazione. Ma col sistema nostro per cui la parità assolve, il sistema della votazione in udienza, fatta dai giurati singolarmente, ad uno ad uno, ci sembra buono ed accettabile. Così il giurato liberamente consulta il suo onore, la sua coscienza. In questo solitario colloquio con sè medesimo, risponde sì o no a seconda che i risultati della causa, non turbata nemmeno dal riassunto presidenziale, gli suggeriscono. Il verdetto non è una decisione che deva scaturire da discussioni fra pari. La giuria presenta elementi diversi per educazione, per carattere, per cultura, per posizione sociale. Meglio assai la solitudine con la propria coscienza, che non la pressione o la suggestione altrui, anche se soggettivamente non meno che onesta.

Noi confidiamo che il progetto ministeriale, come lo trovò in Senato, troverà plauso anche nella Commissione di revisione e di coordinamento.

Quanto ai giurati e alla pena non voglio confessare un'altra mia sconfitta. Anche io ero favorevole, e lo ricordò l'onorevole Giacobone, all'applicazione della pena fatta dai giurati. Ebbene; fui battuto in Commissione; ma tanto era l'onore che mi si era fatto nel nominarmi relatore, che non me ne sono avuto affatto a male e dissi ai colleghi: Anche su questo punto, se voi dite diversamente da me, avrò torto io!.. (Si ride). Permettetemi tuttavia di non sconfessarmi ancora totalmente. Perciò io dico che il ministro farà quello che crederà.

Certamente nella Camera la sua proposta non trovò buona accoglienza; e mi pare di avere il dovere di constatarlo.

Concludendo: Noi dunque insistiamo per un allargamento della competenza politica-sociale dei giurati, e piuttosto per un restringimento della competenza tecnica (la bancarotta dovrebbe, per esempio, esulare dalla competenza dei giurati). Noi abbiamo abolito l'inutile atto d'accusa e l'abbiamo sostituito con una esposizione sommaria fatta dal presidente: aboliamo il riassunto del presidente: facciamo una materializzazione ulteriore delle questioni e coordiniamo il verdetto con l'azione civile che nasce dal reato; regoliamo il voto in maniera che meglio garantisca la regolarità, ed assicuriamo la indipendenza e la libertà del giurato. Noi assicuriamo un sistema di perizie che renderà impossibile, onorevoli colleghi, ve lo dico a vostra consolazione, la perizia scientifica, specialmente psichiatrica, improvvisata all'udienza, la perizia che in pochi minuti crea la pazzia ed il pazzo. Chi veramente sia infermo di mente sarà tranquillamente studiato e giudicato; e si provvederà al suo ricovero, se occorra, nell'interesse della sicurezza sociale. Ma sarà reso ognor più difficile la trasformazione della passione triste ed eccitatrice al delitto con la infausta e desolante infermità dello spirito. (Bravo!)

Noi dunque confidiamo che la nobile istituzione dei giurati, che è veramente segnale di civiltà, che avvicina la giustizia al popolo, che educa il popolo alla contemplazione del diritto e che in momenti difficili può essere grande salvaguardia delle libertà civili, si mantenga e si integri nella sua dignità per mezzo di questi nuovi provvedimenti.

Onorevoli colleghi! Io ho finito. In nome della solennità dell'opera legislativa, la quale qui abbiamo discussa, ed in nome della grande responsabilità che la vostra Commissione si è assunta nel sostenere dinanzi a voi un progetto di codice, che dovrà servire all'amministrazione della giustizia per più di una generazione, scusate, vi prego, se io ho troppo abusato...

Molte voci. No, no!

STOPPATO, relatore ... della vostra benevolenza e della vostra pazienza cortese. Quanto già dissi, ora ripeto. Il codice di procedura penale può far molto, ma, per mera virtù delle sue disposizioni non può così regolare l'attività di tutti gli organi del procedimento da restaurare per improv-

viso miracolo di un tratto tutte le consuetudini giudiziarie.

No, onorevoli colleghi. Le leggi traggono forza giuridica dalle loro sanzioni, ma traggono forza sociale dal consentimento pubblico, senza del quale esse non potrebbero aver vita se non artificiosa.

Con l'odierna riforma noi ci proponiamo di conseguire una più intensa, vivace ed alacra tutela del diritto e della sicurezza sociale.

Ma il Parlamento deve avere con sé dei grandi cooperatori: la magistratura, la curia, ed il popolo.

Parta da noi, onorevoli colleghi, una parola elevata di conforto e di eccitamento.

La magistratura sa che l'esercizio della sua giurisdizione, insieme con la sapiente interpretazione della legge, domanda severa autorevolezza, non arbitrio; rispetto all'individuo, non debolezza. Solo per tal modo si desta fiducia in chi accusato od accusatore attende la parola giudicatrice. (*Benissimo! Bravo!*)

La curia, con ogni nobile sforzo difendendo i sacri interessi che le sono affidati, pretenda la giusta, piena e severa attuazione della legge; ma a questa attuazione essa stessa zelantemente concorra; e non si faccia mai, per nessun motivo, perturbatrice dell'ordine della giustizia. (*Vivissime approvazioni*).

Il popolo tutto, onorevoli colleghi, il popolo nel quale riposa la forza degli istituti sappia, e specialmente col mezzo della stampa, ponderare con equilibrato giudizio quanto concerne il delicato organismo del magistero punitivo, ed aiuti col consenso proprio e con la propria reverenza coloro che lo governano. (*Bravo! Bene!*)

Noi siamo convinti che il futuro codice sarà una legge buona.

Auguriamo che tutte le volontà convergano per assicurare a questa legge buona perfetto e costante valore di beneficio sociale. (*Vivissime, generali approvazioni — Applausi prolungati — Gli onorevoli ministri e moltissimi deputati si recano a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'onorevole ministro guardasigilli ha chiesto di parlare!

(*Molti deputati rimangono affollati attorno all'onorevole relatore*).

Vadano ai loro posti, e lascino in pace il relatore! Gli faccio io le congratulazioni (*Bravo! — Ilarità*) a nome di tutta la Ca-

mera, e di cuore; perchè l'onorevole Stoppato ha fatto veramente uno splendido discorso. (*Approvazioni*).

L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, nel momento in cui ha termine questa discussione che rimarrà veramente memorabile, sento di compiere un dovere nel rinnovare alla Commissione parlamentare, al benemerito ed illustre suo relatore, a tutti i colleghi che hanno partecipato a questa discussione, i più vivi ringraziamenti.

Ho seguito la lunga discussione con attenzione religiosa, traendo dai discorsi pronunciati in quest'Aula vivo compiacimento nel vedere trattati con tanta dottrina i più difficili argomenti della riforma procedurale e ne ho tratto largo ammaestramento.

Esprimendovi quindi il mio animo gratissimo, mi incombe ora l'obbligo di manifestare il mio pensiero sugli ordini del giorno che sono stati presentati. E lo farò per tutti complessivamente, non essendo possibile un esame particolare su ciascuno di essi.

Come manifestai nel momento in cui la discussione fu aperta, in obbedienza a quanto è prescritto nell'articolo 1° del disegno di legge, e ripetendo quanto dissi già nell'altro ramo del Parlamento, dichiaro che il Governo nella preparazione del testo definitivo del nuovo codice terrà il maggior conto dei voti espressi dalla Commissione parlamentare nella sua relazione, e dai singoli deputati negli ordini del giorno presentati e nei discorsi pronunziati innanzi la Camera; e si varrà dell'alta cooperazione d'una Commissione reale alla quale sarà affidato il compito di formulare proposte per la revisione ed il coordinamento del codice.

Nelle discussioni avvenute alla Camera ed al Senato, e nelle importanti relazioni che sono state presentate ai due rami del Parlamento, si sono manifestate opinioni concordi sopra alcune questioni.

Esse naturalmente, per il fatto appunto di questo accordo, hanno una importanza specialissima. Gli altri argomenti sui quali vi è dissenso saranno esaminati colla maggiore attenzione, per essere definiti in corrispondenza all'indirizzo generale del progetto e ai criteri ai quali esso è informato.

Gli ordini del giorno che sono stati presentati e svolti alla Camera, sono, in sostanza, altrettanti voti di cui la Commissione di

revisione e di coordinamento e il Governo terranno il debito conto.

La Commissione parlamentare ha presentato un ordine del giorno col quale « la Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli e passa alla discussione degli articoli del disegno di legge ». Io la ringrazio di avere riassunto in una formula precisa la conclusione di questa lunga discussione, e il concetto che ho avuto l'onore di esporre; e accetto il suo ordine del giorno, pregando i presentatori degli altri ordini del giorno di ritirarli o di mutarli in raccomandazione.

Ed ora io affido al voto della Camera il disegno di legge che autorizza la pubblicazione del nuovo codice di procedura penale; e mi auguro che esso sarà tale da confortare il Governo nell'adempimento dell'alto ufficio che gli è affidato, del quale intende tutta la responsabilità, e al quale dedicherà tutta l'opera sua, onde il nuovo anno possa salutare l'attuazione della riforma. Essa, migliorata e perfezionata dopo le discussioni del Parlamento, risponderà, ne ho viva fede, all'alto scopo di dotare l'Italia di un codice processuale degno delle tradizioni giuridiche che sono la gloria del nostro paese. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Grippo, presidente della Commissione, ha facoltà di parlare.

GRIPPO, presidente della Commissione. Onorevoli colleghi, permettete che per pochi minuti io v'intrattenga a dare spiegazione dell'ordine del giorno della Commissione. Ma prima di ogni altra cosa consentite che, in nome della Commissione tutta, io renda omaggio e ringrazi dal più profondo del cuore il nostro illustre relatore, (*Vivissimi applausi*), che non alla Commissione, ma alla Camera italiana ha reso un notevole servizio, quello di dimostrare come in questa discussione siamo stati a livello di quella Camera che discusse, sotto la guida di Giuseppe Zanardelli, il Codice penale. (*Benissimo! — Applausi*).

La Commissione odierna non può che proporvi un ordine del giorno conforme a quello, che la Camera votò, quando approvò il progetto di legge concernente il Codice penale: « La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro e passa alla discussione degli articoli del disegno di legge ».

Quale è il significato di quest'ordine del giorno? Come ha già accennato l'onorevole ministro, come ebbi l'onore di dire fin da

quando cominciai questa discussione, noi non abbiamo nella storia legislativa dei Parlamenti che tre forme precise di approvare un Codice: o il mandato ad un giuriconsulto, che impronti il Codice ad un unico pensiero; ad un unico sistema, ed è questo il sistema del Codice austriaco di procedura che tutti gli studiosi chiamano il Codice di Glaser. In Italia ne avemmo un esempio, un po' antico, ma egualmente splendido: l'insigne maestro Zuppetta fece un Codice, che non ebbe fortuna, per la Repubblica di San Marino. Ma è questo un sistema di pubblicazioni di Codici che ormai non si segue più, perchè non adatto agli ordinamenti parlamentari.

Vi sarebbe un altro sistema, quello di discutere il Codice articolo per articolo, nei due rami del Parlamento. Ma io domando ai miei valorosi colleghi come si potrebbe discutere un Codice in questo modo, con un collega, per esempio, come il valoroso nostro amico e collega Enrico Ferri, che dopo avere annunciato tutto un sistema nuovo di codificazione della procedura, ci ha abbandonati e non l'abbiamo visto più. (*Si ride*).

Evidentemente, col mutare giornaliero di coloro che prendono parte alle discussioni, mancherebbero i criteri informativi delle norme costituenti il codice. E così per la serie dei vari articoli, avremmo non un Codice, ma, mi si permetta che lo dica, un'accozzaglia di articoli spesso in disaccordo gli uni con gli altri.

Allora che cosa rimane? Non rimane che il metodo seguito dal Parlamento in occasione del Codice penale, metodo che hanno adottato il Senato e la Camera, emettere voti per mezzo di suoi organi normali che sono le Commissioni, le quali propongono, modificano od accettano i principii fondamentali del progetto del Codice.

La libertà di discussione lasciata a tutti i componenti dei due rami del Parlamento offre una larga messe di gravi, dotte osservazioni. E poi il ministro, con un mandato di fiducia che esplica per mezzo di una Commissione di coordinamento, terrà quel conto che meritano tanto i lavori delle Commissioni, quanto le discussioni che sono avvenute nelle Camere.

E naturalmente questo voto di fiducia non può essere espresso che con un ordine del giorno che è precisamente quello della Commissione. Tutti gli altri ordini del giorno (in ciò mi associo perfettamente al ministro guardasigilli) non possono avere che il va-

lore di raccomandazioni, di cui la Commissione di coordinamento terrà naturalmente il debito conto.

Ed avrei finito. Ma il valoroso collega relatore della Commissione ha detto che io vi avrei intrattenuto sopra una sola questione, questione di alta importanza politica, per la quale però non dirò, per l'ora tarda, che poche parole.

Nel progetto di codice di procedura penale, mentre al primo articolo, che Senato e Commissione hanno dichiarato superfluo, si afferma la norma che nessuna sentenza possa essere pronunciata se non dopo un giudizio legale, abbiamo l'ultimo articolo, il quale tratta del diritto di ricorrere alle Sezioni unite della Corte di cassazione contro qualunque sentenza di tribunali provvisori non si volle dire eccezionali.

Si presenta quindi la grave e fondamentale questione politica, se si possa consentire, per gli ordinamenti politici nostri, la costituzione di un tribunale eccezionale; questione politica che però è sottratta al campo attuale della nostra disamina circoscritta al Codice procedurale; questione politica, che non dal Codice di procedura penale deve essere risolta, ma dal Parlamento in altra sede; questione che il Codice di procedura penale può soltanto toccare indirettamente e per questa via: dichiarando cioè formalmente, come la Commissione propone, quando si tratta dei poteri della Corte di cassazione, che la Corte di cassazione a sezioni unite ha la potestà di giudicare della costituzionalità di qualunque tribunale che possa pronunciare una sentenza di condanna, e della legalità di questa.

Sicchè, secondo il concetto della Commissione, sottoposto alla mente e all'opera del ministro e della Commissione coordinatrice, l'articolo 1º verrebbe soppresso, perchè contiene una dichiarazione astratta e inutile, quella per cui ogni sentenza deve essere preceduta da un procedimento legale (come l'altra che la legge è uguale per tutti) questa dichiarazione è una dichiarazione di diritto astratto, che è il presupposto di ogni codice di procedura penale.

Ma l'ultima disposizione del codice, che cioè si possa ricorrere contro la esecuzione della sentenza di tribunali speciali, è una formula che alla Commissione è sembrata imperfetta, perchè non è contro l'esecuzione della sentenza che si deve ammettere la facoltà di ricorrere, ma si deve riconoscere il diritto di ricorrere contro la costituzione dell'ente che giudica e contro il giudizio che

si è svolto e contro la sentenza che si è pronunciata. E conseguentemente la Commissione ha trasformato col suo voto l'ultimo articolo del progetto di Codice in un articolo che affermi i poteri delle sezioni unite della Corte di cassazione, la quale deve avere la potestà di giudicare sulla legalità delle sentenze di condanna emesse da qualunque tribunale speciale.

E, dopo queste dichiarazioni, abuserei del vostro tempo, se m'intrattenessi ulteriormente a delucidare un punto che si presenta ormai di manifesta evidenza.

E rinnovando i nostri ringraziamenti alla parola splendida e dotta del relatore, a me sembra che con serena coscienza possiamo accettare e votare l'ordine del giorno della Commissione. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, guardasigilli, desidera ancora di parlare?...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dirò una sola parola.

La questione speciale alla quale ha accennato il presidente della Commissione parlamentare merita tutta la considerazione. Lo assicuro che essa sarà oggetto di particolare attenzione da parte mia, e della Commissione che sarà costituita.

E poichè ho facoltà di parlare, aggiungerò che uno degli ordini del giorno presentati non riguardava disposizioni del progetto del codice, ma aveva il significato di un quesito sull'estensione al codice di alcune disposizioni sancite nella recente importantissima legge sulla riforma elettorale. A questa domanda, contenuta nell'ordine del giorno dell'onorevole Bertolini, risponderò ricordando che il mandato che la Camera e il Senato affidano coll'articolo 1 del disegno di legge al Governo è quello di provvedere al coordinamento del codice, non solo con gli altri codici, ma anche con tutte le altre leggi dello Stato; e poichè nuove leggi sono state approvate dopo la presentazione del progetto è naturale che il nuovo codice anche a queste leggi deve essere coordinato. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora debbo domandare agli onorevoli proponenti degli ordini del giorno se consentano a ritirarli ed a convertirli in raccomandazioni.

Nota che gli onorevoli Indri, Ellero, Viazi, Canevari, Francesco Spirito, Turati, Galimberti, Pozzato, Turco, Campi, Beltrami, Micheli, Macaggi e Fraccacreta sono assenti.

Quindi s'intende che rinunziano ai loro ordini del giorno.

L'onorevole Cottafavi?...

COTTAFAVI. Consento e ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Dello Sbarba?...

DELLO SBARBA. Ritiro i miei ordini del giorno e li converto in raccomandazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Meda?...

MEDA. Consento e ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Vaccaro?...

VACCARO. Ritiro il mio ordine del giorno e lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Queirolo?...

QUEIROLO. Consento e ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Bertolini?...

BERTOLINI. Ringrazio e ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannavina?...

CANNAVINA. Consento e ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Fulci?...

FULCI. Ritiro e converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Simoncelli?...

SIMONCELLI. Consento e ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacobone?...

GIACOBONE. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro guardasigilli e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Stefano?...

DI STEFANO. Consento, e converto in raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlani?...

MERLANI. Ritiro i miei ordini del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Coris?

CORIS. Consento e ritiro.

PRESIDENTE. Non occorre che io ripeta che gli ordini del giorno degli onorevoli deputati assenti s'intendono ritirati.

Metto ora a partito l'ordine del giorno della Commissione che è stato accettato dal Governo e che rileggo:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro guardasigilli e passa alla discussione degli articoli del disegno di legge ».

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il codice di procedura penale per il Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri codici e delle leggi vigenti ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per regio decreto le disposizioni transitorie, e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto codice ».

(È approvato).

Art. 3.

« Il nuovo codice di procedura penale sarà pubblicato non più tardi del 31 dicembre 1912, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla sua pubblicazione ».

(È approvato).

Art. 4.

« Dal giorno dell'attuazione del nuovo codice rimangono abrogati il codice di procedura penale approvato col regio decreto 26 novembre 1865 e le altre leggi o disposizioni che siano contrarie al nuovo codice medesimo o riguardino materie in esso regolate ».

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge in una delle prossime sedute. (*Vive approvazioni*).

Raccomando agli onorevoli deputati di venire in buon numero alla Camera nella settimana ventura, per vedere di condurre in porto le votazioni, che, come sanno, sono parecchie. (*Benissimo!*)

Bilancio interno della Camera e Comitato segreto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Podestà a recarsi alla tribuna per presentare il bilancio interno della Camera.

PODESTA', *questore della Camera*. Anche a nome del mio collega onorevole Visocchi, m'onoro di presentare alla Camera il bilancio consuntivo per il 1910-11 e quello

preventivo 1912-13 delle spese interne per la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Questi bilanci saranno stampati e distribuiti.

E poichè siamo oramai alla fine dell'esercizio, propongo senz'altro che martedì dalle 10 alle 12, la Camera si riunisca in Comitato segreto per la discussione di questi suoi bilanci interni.

Non credo che la Camera reputi necessario di far ciò in seduta pubblica; tanto più che non si presenta alcuna novità. C'è soltanto una proposta d'indennità di rischio al cassiere, che non era stata preveduta originariamente. Non si tratta quindi che di una semplice aggiunta, che si può benissimo approvare dal Comitato segreto.

Non essendovi opposizioni, s'intenderà stabilito per martedì alle 10 il Comitato segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito tutti gli onorevoli deputati, che debbono presentare delle relazioni a volerlo fare, recandosi alla tribuna.

CANTARANO. M'onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Gaeta e di Fondi (1160).

GIOVANELLI EDOARDO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Pensioni privilegiate di guerra (1041-B).

SQUITTI. A nome della Giunta generale del bilancio ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1912-13 (1125);

Assestamento del bilancio di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1911-12 (1124).

FALLETTI. A nome della Giunta generale del bilancio, m'onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13 (1146);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del-fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-1912 (1166).

MURATORI. A nome della Giunta generale del bilancio, m'onoro di presentare, alla Camera la relazione sul disegno di legge: Organico degli Istituti di Belle Arti e di Musica (912).

CAO-PINNA. A nome della Giunta generale del bilancio, m'onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti per il personale di servizio nelle Amministrazioni centrali (1143).

ABIGNENTE. A nome del collega onorevole Callaini, mi onoro di presentare alla Camera le relazioni della Giunta del bilancio sui disegni di legge:

Istituzione di un convitto nazionale femminile in Roma (1175);

Convenzione stipulata tra il Ministero dell'istruzione pubblica e il comune di Roma per provvedere alla nuova sede del Convitto nazionale maschile « Vittorio Emanuele III » in Roma (1176).

A nome del collega Camera, mi onoro di presentare le relazioni sui disegni di legge:

Provvedimenti per la regia Stazione di granicoltura in Rieti (1169);

Maggiore assegnazione per vincite al lotto da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (1194).

Finalmente, a nome dell'onorevole Saporito, mi onoro di presentare le relazioni sui disegni di legge:

Vendita del locale delle Regie Scuole in Susa di Tunisia di proprietà dello Stato (754);

Liquidazione di debiti e crediti della amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (722).

Ed ora, pure a nome della Giunta del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera (ma questa volta per conto mio) la relazione sul disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re per l'istituzione del Ministero delle colonie (1165).

BERTOLINI. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Riforme nel servizio postale (1138-1138-bis).

PRESIDENTE. Tutte queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Sighieri ha presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credano, la lettura.

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e di una mozione presentate oggi.

BASLINI, segretario, legge :

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio per sapere a quale risultato approdaron le trattative diplomatiche per la revoca del diritto di transito e di introduzione dei fiori e delle piante in Francia e per conoscere le intenzioni del Governo qualora il divieto francese sia mantenuto fermo.

« Nuvoloni ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro degli affari esteri per sapere se intenda ordinare la stampa delle norme sui servizi pro emigranti del Banco di Napoli nel passaporto degli emigranti.

« Cabrini, Baslini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere quali provvedimenti intenda adottare, onde non abbia a ripetersi il delittuoso commercio all'estero delle vecchie uniformi militari italiane.

« Negri de' Salvi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura, industria e commercio, se non crede dover suo d'intervenire, perchè la costruzione di una borgata, testè deliberata dal Consiglio comunale di Roma, non abbia a cagionare la distruzione di uno dei rarissimi boschi che si trovano presso la Capitale, mentre abbondano terreni senza alberi, ove costruire case con spesa minore, e risparmiando vandalismi incivili. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Lucifero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per conoscere se e quando intenda provvedere al miglioramento economico del personale di custodia dei monumenti, musei, gallerie e scavi che è trattato con stipendi di fame. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere quando

presenterà il disegno di legge a favore del personale civile addetto alla vigilanza finanziaria sui laghi di confine e sulla laguna veneta. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per conoscere le ragioni che hanno impedito l'attuazione della legge 13 luglio 1911, n. 739, per quanto riguarda il passaggio degli 86 avventizi ad applicati di agenzia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici per sapere come e quando intenda provvedere alla grave insufficienza delle stazioni ferroviarie di Sansevero e Chienti-Serracapriola, sia in rapporto alle esigenze degli uffici e dei viaggiatori come in rapporto al cresciuto traffico delle merci.

« Fraccacreta ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, sulla necessità di promuovere rigorosa inchiesta contro l'Amministrazione comunale di Scido, colpita da autorevoli accuse gravi e persistenti, e condannata dalla pubblica opinione.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno per conoscere in base a quali sentimenti di giustizia e criteri di eguaglianza dalla Sottoprefettura di S. Miniato dopo avere per ragioni di viabilità a libero transito con decreto speciale 1910 vietate ivi le riunioni, i comizi o conferenze sulla piazza Farinata degli Uberti, tanto che alcuni socialisti che contravvennero furono condannati, si permetta poi in odio a detto decreto che s'ingombri per molti giorni con opere stabili detta località a fine di manifestazioni e feste religiose e si vieti ancora oggi ad altri per un breve comizio.

« Giacomo Ferri ».

« La Camera invita il Governo a disciplinare con provvedimenti legislativi d'indole generale la materia delle espropriazioni per pubblica utilità onde eliminare l'iniqua ed odiosa sperequazione e le molteplici contestazioni giudiziarie che ha disseminato

nella pratica la inconsulta applicazione della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento della città di Napoli.

« Cavagnari, Bizzozero, Meda, Berti, Beltrami, Croce, Cameroni, Negride' Salvi, Pecoraro, Calvi, Tovini, Albanese, Garigiulo, Toscano, Cannavina, Cermenati, Merlani, Pala, Macaggi, Giacobone, Queirolo, Carcassi, Agnesi, Paratore, Marsaglia, Costa-Zenoglio ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette, saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

E così pure le interpellanze saranno iscritte nell'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano entro il termine regolamentare.

In quanto alla mozione, gli onorevoli proponenti potranno a suo tempo prendere accordi col Governo per stabilire il giorno della discussione.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, per lunedì ho iscritto nell'ordine del giorno, come primo argomento, la relazione di petizioni. Lunedì scorso non si potè esaurire l'esame delle petizioni in istato di relazione; e quindi, a parte la interpretazione più o meno estensiva che possa darsi all'articolo 111 del regolamento, che indica un intervallo di quindici giorni fra una ed un'altra relazione, io mi sento obbligato a provvedere affinché il diritto di petizione non diventi una formula senza contenuto. *(Vive approvazioni)*.

Spero quindi che la Camera accoglierà di buon grado la mia proposta *(Vive approvazioni)*.

Poi avremo per lunedì lo svolgimento delle seguenti interpellanze; avendone gli interessati fatta regolare richiesta, dopo che sono stati presi accordi con gli onorevoli ministri:

Larizza, al ministro dei lavori pubblici, « sulla urgenza di esaminare e definire la difficile questione dello spostamento della frazione Mosorrofa e Centro del comune di Cataforio, conciliandolo con gl'interessi di quella popolazione agricola, ed eliminando gl'inconvenienti ai quali dà luogo l'esclusione di quegli abitati dalla tabella E della legge 9 luglio 1908, n. 445 ».

Ferri Giacomo, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « sulla urgenza di provvedere ad una nuova legge che abolendo gli attuali inumani e feudali patti leonini (così insistentemente voluti e patrocinati da certe consociazioni agrarie) disciplini il contratto di lavoro fra padroni o datori di lavoro con le diverse categorie dei lavoratori della terra, a mezzo di liberali e democratici precetti rispondenti ai nuovi dettati della giustizia e della moderna progredita vita sociale ».

Canepa, al ministro dei lavori pubblici, « intorno alla necessità di affrettare l'attuazione delle opere ferroviarie già deliberate, di interesse generale per l'economia nazionale e speciale e diretto per Genova, e segnatamente intorno ai seguenti punti: 1° Esecuzione della linea Ronco-Arquata; 2° Appalto del tronco sud della direttissima Genova-Milano; 3° Conclusione degli studi per la grande galleria della linea suddetta; 4° Trazione elettrica da estendere sollecitamente alle due riviere, ed immediatamente, in via d'urgenza, alla stazione Brignole; 5° Conseguente miglioramento del servizio nella stazione stessa ».

De Michele-Ferrantelli, al ministro dei lavori pubblici, « sulle ragioni della soppressione a Palermo dell'ufficio speciale per lo studio e la costruzione delle linee complementari; disposizione che porta serie conseguenze al retto funzionamento delle costruzioni, e che dà l'allarme nelle popolazioni, ritenendo che le complementari come le secondarie il Governo o non le vuole più costruire e sovvenzionare, o le vuole differire al secolo venturo »;

Calisse, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere se intenda presentare prossimamente alla discussione della Camera il disegno di legge « Sugli usi civici e sui domini collettivi » (numero 252);

Bacelli Alfredo, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « sulla necessità di provvedere sollecitamente alle anormali condizioni della scuola pratica di agricoltura in Roma e sulla opportunità di accrescere il capitale dell'Istituto di credito agrario del Lazio »;

Cabrini, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se intenda — sulle basi della esperienza di ormai vari anni — proporre al Parlamento opportune modificazioni alla legge sulla risicoltura »;

Agnesi, al ministro dei lavori pubblici, « sulla urgente necessità di provvedere al

generale miglioramento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e particolarmente sulla necessità di ingrandire la stazione di Oneglia, affinchè possa soddisfare al crescente movimento commerciale di quella città ».

Quindi, come vedono, per lunedì, oltre alla relazione di petizioni, abbiamo lo svolgimento di otto interpellanze.

Per martedì...

STAGLIANÒ. Sono d'accordo, onorevole Presidente, con gli onorevoli ministri per discutere martedì il disegno di legge: « Aggregazione del Comune di Staletti al mandamento di Gasperina ».

PRESIDENTE. Per martedì non è possibile; sarà per mercoledì.

STAGLIANÒ. Ma veda, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Non è assolutamente possibile; sarà per mercoledì in principio di seduta.

Dunque martedì, alle 10, Comitato segreto, come già è stato stabilito, per il bilancio consuntivo delle spese interne della Camera 1910-11, per quello preventivo 1912-13, e per alcune proposte del Consiglio di Presidenza.

Alle 14 votazione segreta del disegno di legge per il Codice e degli altri disegni di legge votati già per alzata e seduta.

L'onorevole presidente del Consiglio ha poi avvertito che intende che si faccia una discussione unica della legge per la istituzione del Ministero delle Colonie e dei bilanci di assestamento della Somalia e dell'Eritrea, presentati oggi. Dopo i provvedimenti per l'industria serica prenderebbero posto le disposizioni sulle sovraimposte comunali e provinciali, poi lo stato degli ufficiali, le disposizioni per gli esami delle scuole elementari, ed altri ancora, che potranno al momento opportuno essere iscritti nell'ordine del giorno, in principio delle varie sedute.

La seduta termina alle 20,30.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Relazione di petizioni (Docum. XVI, Elenco n. 5).
2. Svolgimento di interpellanze.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1912 — Tipografia della Camera dei Deputati

